Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0115(COD)

06.11.2023

EMENDAMENTI
83 - 332

Progetto di relazione
Ernest Urtasun
(PE753.698v01-00)

Modifica della direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l'ambito di applicazione della protezione dei depositi, l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza

Proposta di direttiva
(COM(2023)0228 – C9-0133/2023 – 2023/115(COD))

Emendamento 83
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Il riesame in corso del quadro dell'Unione per la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi è inteso a spianare la strada al tanto atteso completamento dell'Unione bancaria, compresa l'istituzione di un sistema europeo di assicurazione dei depositi. Un primo passo in questa direzione è l'istituzione di una linea di credito o garanzia dell'UE fornita da un fondo dedicato da istituire e gestito dal Comitato di risoluzione unico nell'ambito dei suoi mezzi finanziari disponibili, per gli SGD nazionali esauriti o prossimi all'esaurimento. In caso di esaurimento sia dell'SGD richiedente che della linea di credito o garanzia dell'UE, gli altri SGD esistenti all'interno dell'Unione dovrebbero intervenire per dotare l'SGD esaurito dei mezzi finanziari necessari per svolgere le sue funzioni.

Or. en

Emendamento 84
Luděk Niedermayer

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) I livelli-obiettivo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione e degli SGD sono stati stabiliti nel 2014 per resistere a gravi shock negativi per il sistema bancario, vista la capacità di assorbimento delle perdite del sistema in tale momento. A seguito delle riforme

intraprese dal 2014, la capacità di assorbimento delle perdite delle banche europee è notevolmente migliorata, con l'aumento dei coefficienti patrimoniali e di liquidità, la costituzione di elevate riserve di MREL e il dimezzamento del livello dei crediti in sofferenza. Di conseguenza, lo stesso livello-obiettivo dei vari fondi consente ora di resistere a shock economici molto più gravi.

Or. en

Emendamento 85
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Costas Mavrides, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Attualmente l'Unione bancaria poggia su due dei tre pilastri previsti, vale a dire il meccanismo di vigilanza unico (SSM) e il meccanismo di risoluzione unico (SRM). Resta pertanto incompleta in quanto manca il suo terzo pilastro, il sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS). Il completamento dell'Unione bancaria è parte integrante dell'Unione economica e monetaria e della stabilità finanziaria, attenuando in particolare i rischi del cosiddetto "circolo vizioso" derivanti dal nesso tra banche ed emittenti sovrani.

Or. en

Emendamento 86
Lídia Pereira

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) L'Unione bancaria è un pilastro fondamentale dell'Unione economica e monetaria (UEM) e il suo sviluppo è stato essenziale per garantire la stabilità e la resilienza del settore bancario, anche attraverso il meccanismo di vigilanza unico e il meccanismo di risoluzione unico. Sfortunatamente, l'Unione bancaria non è ancora completa a causa della lenta adozione di un sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS).

Or. pt

Emendamento 87
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Il quadro dell'Unione per la gestione delle crisi dovrebbe garantire in ogni momento che le perdite non siano nazionalizzate e che le risorse dei contribuenti non siano utilizzate per aiutare o salvare enti creditizi in difficoltà, salvo in circostanze eccezionali di natura sistemica o riconducibili a turbolenze economiche molto importanti.

Or. en

Emendamento 88
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) Il quadro dell'Unione per la gestione delle crisi dovrebbe garantire in ogni momento che le perdite non siano nazionalizzate e che le risorse dei contribuenti non siano utilizzate per aiutare o salvare enti creditizi in difficoltà, salvo in circostanze eccezionali di natura sistemica o riconducibili a turbolenze economiche molto importanti.

Or. en

Emendamento 89
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Per sostenere un'ulteriore convergenza delle pratiche degli SGD e assisterli nella verifica della loro resilienza, l'Autorità bancaria europea (ABE) dovrebbe ***emanare*** orientamenti sull'esecuzione delle prove di stress dei sistemi degli SGD.	(3) Per sostenere un'ulteriore convergenza delle pratiche degli SGD e assisterli nella verifica della loro resilienza, l'Autorità bancaria europea (ABE) dovrebbe ***periodicamente rivedere e, ove necessario, aggiornare i suoi*** orientamenti sull'esecuzione delle prove di stress dei sistemi degli SGD.

Or. en

Emendamento 90
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Per sostenere un'ulteriore convergenza delle pratiche degli SGD e assisterli nella verifica della loro resilienza,	(3) Per sostenere un'ulteriore convergenza delle pratiche degli SGD e assisterli nella verifica della loro resilienza,

l'Autorità bancaria europea (ABE) dovrebbe ***emanare*** orientamenti sull'esecuzione delle prove di stress dei sistemi degli SGD.	l'Autorità bancaria europea (ABE) dovrebbe ***rivedere e, se necessario, aggiornare, a intervalli regolari, i suoi*** orientamenti sull'esecuzione delle prove di stress dei sistemi degli SGD.

Or. en

Motivazione

Gli orientamenti esistenti già forniscono una base adeguata. Cfr. anche le nostre osservazioni generali.

Emendamento 91
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2014/49/UE, i depositi di taluni enti finanziari, comprese le imprese di investimento, sono esclusi dalla copertura dell'SGD. Tuttavia i fondi che tali enti finanziari ricevono dai loro clienti e che depositano presso un ente creditizio per conto dei loro clienti, ***nell'esercizio dei servizi che offrono***, dovrebbero essere protetti a determinate condizioni.	(4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2014/49/UE, i depositi di taluni enti finanziari, comprese le imprese di investimento, sono esclusi dalla copertura dell'SGD. Tuttavia i fondi che tali enti finanziari ricevono dai loro clienti e che depositano presso un ente creditizio per conto dei loro clienti, ***nel corso della loro attività di cui alla direttiva (UE) 2015/2366, alla direttiva 2009/110/CE e alla direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione***, dovrebbero essere protetti a determinate condizioni.

Or. en

Motivazione

Il riferimento agli "enti finanziari" e al "deposito nel corso della loro attività" è troppo ampio e dovrebbe essere limitato ai casi d'uso che l'ABE e la Commissione hanno esaminato in anticipo. In caso contrario, ciò può portare a incoerenze e a conseguenze amministrative significative che non sono state né previste né valutate in anticipo.

Emendamento 92
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il range dei depositanti attualmente tutelati mediante rimborso da parte di un SGD è motivato dalla volontà di tutelare gli investitori non professionali, mentre si ritiene che una tale necessità non sussista per gli investitori professionali. Per tale motivo le autorità pubbliche ***sono state*** escluse dalla copertura. ***Tuttavia nella maggior parte dei casi le autorità pubbliche (che in alcuni Stati membri includono scuole e ospedali) non possono essere considerate investitori professionali. È pertanto necessario garantire che i depositi di tutti gli investitori non professionali, comprese le autorità pubbliche, possano beneficiare della protezione offerta da un SGD.***	(5) Il range dei depositanti attualmente tutelati mediante rimborso da parte di un SGD è motivato dalla volontà di tutelare gli investitori non professionali, mentre si ritiene che una tale necessità non sussista per gli investitori professionali. Per tale motivo le autorità pubbliche ***rimangono*** escluse dalla copertura.

Or. en

Motivazione

L'inclusione delle autorità pubbliche non promuove l'obiettivo dell'assicurazione dei depositi. Tali entità non hanno bisogno di tutela, né la loro inclusione ha un impatto significativo sul mantenimento della stabilità finanziaria. I gruppi di depositanti non dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione della tutela unicamente ai fini della semplicità.

Emendamento 93
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il range dei depositanti attualmente tutelati mediante rimborso da parte di un SGD è motivato dalla volontà di tutelare gli investitori non professionali, mentre si	(5) Il range dei depositanti attualmente tutelati mediante rimborso da parte di un SGD è motivato dalla volontà di tutelare gli investitori non professionali, mentre si

ritiene che una tale necessità non sussista per gli investitori professionali. Per tale motivo le autorità pubbliche ***sono state*** escluse dalla copertura. ***Tuttavia nella maggior parte dei casi le autorità pubbliche (che in alcuni Stati membri includono scuole e ospedali) non possono essere considerate investitori professionali. È pertanto necessario garantire che i depositi di tutti gli investitori non professionali, comprese le autorità pubbliche, possano beneficiare della protezione offerta da un SGD.***	ritiene che una tale necessità non sussista per gli investitori professionali. Per tale motivo le autorità pubbliche ***rimangono*** escluse dalla copertura.

Or. en

Emendamento 94
Roberts Zīle

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il range dei depositanti attualmente tutelati mediante rimborso da parte di un SGD è motivato dalla volontà di tutelare gli investitori non professionali, mentre si ritiene che una tale necessità non sussista per gli investitori professionali. Per tale motivo le autorità pubbliche sono state escluse dalla copertura. Tuttavia nella maggior parte dei casi le autorità pubbliche (che in alcuni Stati membri includono scuole e ospedali) non possono essere considerate investitori professionali. È pertanto necessario garantire che i depositi di tutti gli investitori non professionali, comprese le autorità pubbliche, possano beneficiare della protezione offerta da un SGD.	(5) Il range dei depositanti attualmente tutelati mediante rimborso da parte di un SGD è motivato dalla volontà di tutelare gli investitori non professionali, mentre si ritiene che una tale necessità non sussista per gli investitori professionali. Per tale motivo le autorità pubbliche sono state escluse dalla copertura. Tuttavia nella maggior parte dei casi le autorità pubbliche (che in alcuni Stati membri includono scuole e ospedali) non possono essere considerate investitori professionali. ***Al fine di agevolare condizioni di parità nel mercato unico*** è pertanto necessario garantire che i depositi di tutti gli investitori non professionali, comprese le autorità pubbliche, possano beneficiare della protezione offerta da un SGD.

Or. en

Emendamento 95
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il range dei depositanti attualmente tutelati mediante rimborso da parte di un SGD è motivato dalla volontà di tutelare gli investitori non professionali, mentre si ritiene che una tale necessità non sussista per gli investitori professionali. Per tale motivo le autorità pubbliche sono state escluse dalla copertura. Tuttavia nella maggior parte dei casi le autorità pubbliche (che in alcuni Stati membri includono scuole e ospedali) non possono essere considerate investitori professionali. È pertanto necessario garantire che i depositi di tutti gli investitori non professionali, comprese le autorità pubbliche, possano beneficiare della protezione offerta da un SGD.	(5) Il range dei depositanti attualmente tutelati mediante rimborso da parte di un SGD è motivato dalla volontà di tutelare gli investitori non professionali, mentre si ritiene che una tale necessità non sussista per gli investitori professionali. Per tale motivo le autorità pubbliche sono state escluse dalla copertura. Tuttavia nella maggior parte dei casi le autorità pubbliche (che in alcuni Stati membri includono scuole e ospedali) non possono essere considerate investitori professionali. È pertanto necessario garantire che i depositi di tutti gli investitori non professionali, comprese le ***piccole*** autorità pubbliche, possano beneficiare della protezione offerta da un SGD.

Or. en

Motivazione

In linea con l'obiettivo generale di includere nella copertura alcuni soggetti del settore pubblico che non sono depositanti sofisticati (quali scuole, ospedali, alcuni servizi locali ecc.), l'emendamento chiarisce che le amministrazioni centrali/regionali dovrebbero continuare a essere escluse dalla copertura, il che ridurrebbe il rischio di far ricadere parte dell'onere del rischio sovrano sugli SGD.

Emendamento 96
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Durante un'operazione su beni immobili, i fondi possono transitare su conti diversi prima dell'effettivo	(7) Durante un'operazione su beni immobili, i fondi possono transitare su conti diversi prima dell'effettivo

regolamento dell'operazione. Pertanto, per tutelare in modo omogeneo i depositanti coinvolti in operazioni su beni immobili, la protezione dei saldi temporaneamente elevati dovrebbe applicarsi ai proventi di una vendita nonché ai fondi depositati per l'acquisto a breve termine di una proprietà residenziale privata.	regolamento dell'operazione. Pertanto, per tutelare in modo omogeneo i depositanti coinvolti in operazioni su beni immobili, la protezione dei saldi temporaneamente elevati dovrebbe applicarsi ai proventi di una vendita nonché ai fondi depositati per l'acquisto ***entro un periodo predefinito*** a breve termine di una proprietà residenziale privata.

Or. en

Motivazione

L'esperienza pratica degli SGD ha dimostrato che è necessario specificare in modo più dettagliato aspetti quali i trasferimenti (ad esempio dai conti correnti ai conti rimborsabili con preavviso), le categorie (ad esempio solo gli immobili occupati dai proprietari) ecc. e l'espressione "a breve termine".

Emendamento 97
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) L'articolo 9 della direttiva 2014/49/UE stabilisce che, quando un SGD effettua pagamenti nel contesto di procedure di risoluzione, l'SGD dovrebbe vantare un diritto nei confronti dell'ente creditizio interessato per un importo pari ai suoi pagamenti e tale diritto dovrebbe essere considerato allo stesso livello dei depositi coperti. Tale disposizione non distingue tra il contributo di un SGD quando è utilizzato uno strumento di bail-in con banca aperta e il contributo dell'SGD al finanziamento di una strategia di cessione (strumento per la vendita dell'attività d'impresa o strumento dell'ente-ponte) seguita dalla liquidazione dell'entità residua. Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto per quanto riguarda l'esistenza e l'importo del diritto di un SGD in diversi scenari, è necessario specificare	(16) L'articolo 9 della direttiva 2014/49/UE stabilisce che, quando un SGD effettua pagamenti nel contesto di procedure di risoluzione, l'SGD dovrebbe vantare un diritto nei confronti dell'ente creditizio interessato per un importo pari ai suoi pagamenti e tale diritto dovrebbe essere considerato allo stesso livello dei depositi coperti. Tale disposizione non distingue tra il contributo di un SGD quando è utilizzato uno strumento di bail-in con banca aperta e il contributo dell'SGD al finanziamento di una strategia di cessione (strumento per la vendita dell'attività d'impresa o strumento dell'ente-ponte) seguita dalla liquidazione dell'entità residua. Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto per quanto riguarda l'esistenza e l'importo del diritto di un SGD in diversi scenari, è necessario specificare

che, quando l'SGD contribuisce a sostenere l'applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte, o di misure alternative in base alle quali una serie di attività, diritti e passività, compresi i depositi, dell'ente creditizio sono trasferiti a un destinatario, l'SGD dovrebbe vantare un diritto nei confronti dell'entità residua nelle successive procedure di liquidazione ai sensi del diritto nazionale. Per garantire che gli azionisti e i creditori dell'ente creditizio rimanenti nell'entità residua assorbano efficacemente le perdite di tale ente creditizio e migliorino la possibilità di rimborso all'SGD in caso di insolvenza, il diritto dell'SGD dovrebbe essere considerato allo stesso livello ***di quello*** dei ***depositanti***. Nel caso in cui sia applicato lo strumento di bail-in con banca aperta (ossia l'ente creditizio continui le sue attività), l'SGD contribuisce all'importo di cui i depositi coperti sarebbero stati svalutati o convertiti per assorbire le perdite in tale ente creditizio qualora fossero stati inclusi nell'ambito di applicazione del bail-in. Pertanto il contributo dell'SGD non dovrebbe dare luogo a un diritto nei confronti dell'ente soggetto a risoluzione, giacché tale diritto annullerebbe la finalità del contributo dell'SGD.

che, quando l'SGD contribuisce a sostenere l'applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte, o di misure alternative in base alle quali una serie di attività, diritti e passività, compresi i depositi, dell'ente creditizio sono trasferiti a un destinatario, l'SGD dovrebbe vantare un diritto nei confronti dell'entità residua nelle successive procedure di liquidazione ai sensi del diritto nazionale. Per garantire che gli azionisti e i creditori dell'ente creditizio rimanenti nell'entità residua assorbano efficacemente le perdite di tale ente creditizio e migliorino la possibilità di rimborso all'SGD in caso di insolvenza, il diritto dell'SGD dovrebbe essere considerato allo stesso livello dei ***depositi coperti***. Nel caso in cui sia applicato lo strumento di bail-in con banca aperta (ossia l'ente creditizio continui le sue attività), l'SGD contribuisce all'importo di cui i depositi coperti sarebbero stati svalutati o convertiti per assorbire le perdite in tale ente creditizio qualora fossero stati inclusi nell'ambito di applicazione del bail-in. Pertanto il contributo dell'SGD non dovrebbe dare luogo a un diritto nei confronti dell'ente soggetto a risoluzione, giacché tale diritto annullerebbe la finalità del contributo dell'SGD.

Or. en

Emendamento 98
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) L'articolo 9 della direttiva 2014/49/UE stabilisce che, quando un SGD effettua pagamenti nel contesto di procedure di risoluzione, l'SGD dovrebbe vantare un diritto nei confronti dell'ente	(16) L'articolo 9 della direttiva 2014/49/UE stabilisce che, quando un SGD effettua pagamenti nel contesto di procedure di risoluzione, l'SGD dovrebbe vantare un diritto nei confronti dell'ente

creditizio interessato per un importo pari ai suoi pagamenti e tale diritto dovrebbe essere considerato allo stesso livello dei depositi coperti. Tale disposizione non distingue tra il contributo di un SGD quando è utilizzato uno strumento di bail-in con banca aperta e il contributo dell'SGD al finanziamento di una strategia di cessione (strumento per la vendita dell'attività d'impresa o strumento dell'ente-ponte) seguita dalla liquidazione dell'entità residua. Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto per quanto riguarda l'esistenza e l'importo del diritto di un SGD in diversi scenari, è necessario specificare che, quando l'SGD contribuisce a sostenere l'applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte, o di misure alternative in base alle quali una serie di attività, diritti e passività, compresi i depositi, dell'ente creditizio sono trasferiti a un destinatario, l'SGD dovrebbe vantare un diritto nei confronti dell'entità residua nelle successive procedure di liquidazione ai sensi del diritto nazionale. Per garantire che gli azionisti e i creditori dell'ente creditizio rimanenti nell'entità residua assorbano efficacemente le perdite di tale ente creditizio e migliorino la possibilità di rimborso all'SGD in caso di insolvenza, il diritto dell'SGD dovrebbe essere considerato allo stesso livello ***di quello*** dei ***depositanti***. Nel caso in cui sia applicato lo strumento di bail-in con banca aperta (ossia l'ente creditizio continui le sue attività), l'SGD contribuisce all'importo di cui i depositi coperti sarebbero stati svalutati o convertiti per assorbire le perdite in tale ente creditizio qualora fossero stati inclusi nell'ambito di applicazione del bail-in. Pertanto il contributo dell'SGD non dovrebbe dare luogo a un diritto nei confronti dell'ente soggetto a risoluzione, giacché tale diritto annullerebbe la finalità del contributo dell'SGD.

creditizio interessato per un importo pari ai suoi pagamenti e tale diritto dovrebbe essere considerato allo stesso livello dei depositi coperti. Tale disposizione non distingue tra il contributo di un SGD quando è utilizzato uno strumento di bail-in con banca aperta e il contributo dell'SGD al finanziamento di una strategia di cessione (strumento per la vendita dell'attività d'impresa o strumento dell'ente-ponte) seguita dalla liquidazione dell'entità residua. Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto per quanto riguarda l'esistenza e l'importo del diritto di un SGD in diversi scenari, è necessario specificare che, quando l'SGD contribuisce a sostenere l'applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte, o di misure alternative in base alle quali una serie di attività, diritti e passività, compresi i depositi, dell'ente creditizio sono trasferiti a un destinatario, l'SGD dovrebbe vantare un diritto nei confronti dell'entità residua nelle successive procedure di liquidazione ai sensi del diritto nazionale. Per garantire che gli azionisti e i creditori dell'ente creditizio rimanenti nell'entità residua assorbano efficacemente le perdite di tale ente creditizio e migliorino la possibilità di rimborso all'SGD in caso di insolvenza, il diritto dell'SGD dovrebbe essere considerato allo stesso livello dei ***depositi coperti***. Nel caso in cui sia applicato lo strumento di bail-in con banca aperta (ossia l'ente creditizio continui le sue attività), l'SGD contribuisce all'importo di cui i depositi coperti sarebbero stati svalutati o convertiti per assorbire le perdite in tale ente creditizio qualora fossero stati inclusi nell'ambito di applicazione del bail-in. Pertanto il contributo dell'SGD non dovrebbe dare luogo a un diritto nei confronti dell'ente soggetto a risoluzione, giacché tale diritto annullerebbe la finalità del contributo dell'SGD.

Or. en

Motivazione

L'adattamento deriva dal rifiuto di una preferenza per i depositanti basata su un unico livello. Dovrebbe essere privilegiato il diritto nei confronti dell'ente residuo per un SGD.

Emendamento 99
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE, gli Stati membri assicurano che, entro il 3 luglio 2024, i mezzi finanziari disponibili di un SGD raggiungano un livello-obiettivo dello 0,8 % dell'importo dei depositi coperti dei suoi membri. Per valutare oggettivamente se gli SGD soddisfano tale prescrizione, è opportuno fissare un chiaro periodo di riferimento per determinare l'importo dei depositi coperti e dei mezzi finanziari disponibili degli SGD.	(18) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE, gli Stati membri assicurano che, entro il 3 luglio 2024, i mezzi finanziari disponibili di un SGD raggiungano un livello-obiettivo dello 0,8 % dell'importo dei depositi coperti dei suoi membri. Per valutare oggettivamente se gli SGD soddisfano tale prescrizione, è opportuno fissare un chiaro periodo di riferimento per determinare l'importo dei depositi coperti e dei mezzi finanziari disponibili degli SGD. ***In considerazione dell'ampliamento dell'ambito di applicazione per l'utilizzo dell'SGD, l'adeguatezza del livello-obiettivo dello 0,8 % dovrebbe essere oggetto di attento monitoraggio e valutazione.***

Or. en

Emendamento 100
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE, gli Stati membri assicurano che, entro il 3 luglio 2024, i mezzi finanziari disponibili di un	(18) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE, gli Stati membri assicurano che, entro il 3 luglio 2024, i mezzi finanziari disponibili di un

SGD raggiungano un livello-obiettivo dello 0,8 % dell'importo dei depositi coperti dei suoi membri. Per valutare oggettivamente se gli SGD soddisfano tale prescrizione, è opportuno fissare un chiaro periodo di riferimento per determinare l'importo dei depositi coperti e dei mezzi finanziari disponibili degli SGD.	SGD raggiungano un livello-obiettivo dello 0,8 % dell'importo dei depositi coperti dei suoi membri ***o il livello-obiettivo minore, se del caso***. Per valutare oggettivamente se gli SGD soddisfano tale prescrizione, è opportuno fissare un chiaro periodo di riferimento per determinare l'importo dei depositi coperti e dei mezzi finanziari disponibili degli SGD.

Or. en

Motivazione

L'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva SGD prevede attualmente la possibilità di fissare un livello-obiettivo inferiore al di sotto dello 0,8 % a rigorose condizioni e previa approvazione da parte della Commissione. La disposizione dovrebbe essere mantenuta.

Emendamento 101
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE, gli Stati membri assicurano che, entro il 3 luglio 2024, i mezzi finanziari disponibili di un SGD raggiungano un livello-obiettivo dello 0,8 % dell'importo dei depositi coperti dei suoi membri. Per valutare oggettivamente se gli SGD soddisfano tale prescrizione, è opportuno fissare un chiaro periodo di riferimento per determinare l'importo dei depositi coperti e dei mezzi finanziari disponibili degli SGD.	(18) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE, ***è confermato che*** gli Stati membri assicurano che, entro il 3 luglio 2024, i mezzi finanziari disponibili di un SGD raggiungano un livello-obiettivo dello 0,8 % dell'importo dei depositi coperti dei suoi membri. Per valutare oggettivamente se gli SGD soddisfano tale prescrizione, è opportuno fissare un chiaro periodo di riferimento per determinare l'importo dei depositi coperti e dei mezzi finanziari disponibili degli SGD.

Or. en

Emendamento 102
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE, gli Stati membri assicurano che, entro il 3 luglio 2024, i mezzi finanziari disponibili di un SGD raggiungano un livello-obiettivo dello 0,8 % dell'importo dei depositi coperti dei suoi membri. Per valutare oggettivamente se gli SGD soddisfano tale prescrizione, è opportuno fissare un chiaro periodo di riferimento per determinare l'importo dei depositi coperti e dei mezzi finanziari disponibili degli SGD.	(18) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE, ***è confermato che*** gli Stati membri assicurano che, entro il 3 luglio 2024, i mezzi finanziari disponibili di un SGD raggiungano un livello-obiettivo dello 0,8 % dell'importo dei depositi coperti dei suoi membri. Per valutare oggettivamente se gli SGD soddisfano tale prescrizione, è opportuno fissare un chiaro periodo di riferimento per determinare l'importo dei depositi coperti e dei mezzi finanziari disponibili degli SGD.

Or. en

Emendamento 103
Luděk Niedermayer

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE, gli Stati membri assicurano che, entro il 3 luglio 2024, i mezzi finanziari disponibili di un SGD raggiungano un livello-obiettivo dello 0,8 % dell'importo dei depositi coperti dei suoi membri. ***Per*** valutare oggettivamente se gli SGD soddisfano tale prescrizione, è opportuno fissare un chiaro periodo di riferimento per determinare l'importo dei depositi coperti e dei mezzi finanziari disponibili degli SGD.	(18) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE, gli Stati membri assicurano che, entro il 3 luglio 2024, i mezzi finanziari disponibili di un SGD raggiungano un livello-obiettivo dello 0,8 % dell'importo dei depositi coperti dei suoi membri. ***Al fine di*** valutare oggettivamente se gli SGD soddisfano tale prescrizione, è opportuno fissare un chiaro periodo di riferimento per determinare l'importo dei depositi coperti e dei mezzi finanziari disponibili degli SGD.

Or. en

Emendamento 104
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) I contributi agli SGD e ai meccanismi di finanziamento della risoluzione dovrebbero essere stabiliti in modo da valutare accuratamente la probabilità che una banca partecipante subisca perdite per l'SGD o il meccanismo di finanziamento della risoluzione. A tal fine, le norme che disciplinano i contributi delle singole banche a detti fondi tengono conto principalmente della capacità e della qualità del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) delle banche interessate.

Or. en

Motivazione

Tale riforma potrebbe modificare la probabilità che le banche di piccole e medie dimensioni accedano all'SGD o al fondo di risoluzione. Tale probabilità dovrebbe riflettersi nelle norme relative ai contributi, al fine di stabilire i giusti incentivi su un modello "chi inquina paga". L'adeguamento al rischio dovrebbe principalmente tenere conto della capacità e della qualità del MREL delle banche interessate.

Emendamento 105
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 ter) Il livello-obiettivo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione e degli SGD è stato stabilito nel 2014 per resistere a un determinato shock negativo per il sistema bancario, vista la sua capacità di assorbimento delle

perdite in tale momento. Da allora, il sistema bancario ha aumentato notevolmente la sua capacità di assorbimento delle perdite mediante la costituzione del proprio capitale e delle risorse di MREL e il miglioramento della qualità complessiva delle attività, principalmente con la riduzione dei crediti deteriorati. Di conseguenza, lo stesso livello-obiettivo consente oggi di resistere a uno shock di gran lunga maggiore, il che a sua volta implica che non è necessario aumentare i livelli-obiettivo a seguito di tale revisione.

Or. en

Motivazione

Tale riforma mira a utilizzare i fondi in modo più efficiente. Le modifiche mirate non dovrebbero aumentare l'onere per i fondi in misura tale da superare il beneficio della riduzione significativa del rischio verificatasi dal 2014, da cui consegue che oggi lo stesso livello-obiettivo permetta di resistere a uno shock di gran lunga maggiore.

Emendamento 106
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) È necessario rafforzare la tutela dei depositanti, evitando nel contempo la necessità di una svendita delle attività di un SGD e limitando i possibili effetti prociclici negativi sul settore bancario causati dalla raccolta di contributi straordinari. Gli SGD dovrebbero pertanto essere autorizzati a ricorrere a sistemi di finanziamento alternativo che consentano loro di ottenere in qualsiasi momento finanziamenti a breve termine da fonti diverse dai contributi, anche prima di utilizzare i loro mezzi finanziari disponibili e i fondi raccolti tramite contributi straordinari. Poiché i costi e la	(22) È necessario rafforzare la tutela dei depositanti, evitando nel contempo la necessità di una svendita delle attività di un SGD e limitando i possibili effetti prociclici negativi sul settore bancario causati dalla raccolta di contributi straordinari. Gli SGD dovrebbero pertanto essere autorizzati a ricorrere a sistemi di finanziamento alternativo che consentano loro di ottenere in qualsiasi momento finanziamenti a breve termine da fonti diverse dai contributi, anche prima di utilizzare i loro mezzi finanziari disponibili e i fondi raccolti tramite contributi straordinari. Poiché i costi e la

responsabilità del finanziamento degli SGD dovrebbero essere assunti principalmente dagli enti creditizi, i sistemi di finanziamento alternativo mediante fondi pubblici dovrebbero essere utilizzati solo in ultima istanza.	responsabilità del finanziamento degli SGD dovrebbero essere assunti principalmente dagli enti creditizi, i sistemi di finanziamento alternativo mediante fondi pubblici dovrebbero essere utilizzati solo in ultima istanza. ***Ciò fa salva la possibilità della banca centrale di concedere prestiti di liquidità temporanei all'SGD.***

Or. en

Emendamento 107
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) È necessario rafforzare la tutela dei depositanti, evitando nel contempo la necessità di una svendita delle attività di un SGD e limitando i possibili effetti prociclici negativi sul settore bancario causati dalla raccolta di contributi straordinari. Gli SGD dovrebbero pertanto essere autorizzati a ricorrere a sistemi di finanziamento alternativo che consentano loro di ottenere in qualsiasi momento finanziamenti a breve termine da fonti diverse dai contributi, anche prima di utilizzare i loro mezzi finanziari disponibili e i fondi raccolti tramite contributi straordinari. Poiché i costi e la responsabilità del finanziamento degli SGD dovrebbero essere assunti principalmente dagli enti creditizi, i sistemi di finanziamento alternativo mediante fondi pubblici dovrebbero essere utilizzati solo in ultima istanza.	(22) È necessario rafforzare la tutela dei depositanti, evitando nel contempo la necessità di una svendita delle attività di un SGD e limitando i possibili effetti prociclici negativi sul settore bancario causati dalla raccolta di contributi straordinari. Gli SGD dovrebbero pertanto essere autorizzati a ricorrere a sistemi di finanziamento alternativo che consentano loro di ottenere in qualsiasi momento finanziamenti a breve termine da fonti diverse dai contributi, anche prima di utilizzare i loro mezzi finanziari disponibili e i fondi raccolti tramite contributi straordinari. Poiché i costi e la responsabilità del finanziamento degli SGD dovrebbero essere assunti principalmente dagli enti creditizi, i sistemi di finanziamento alternativo mediante fondi pubblici dovrebbero essere utilizzati solo in ultima istanza***, dopo aver esaurito tutte le altre opzioni***.

Or. en

Emendamento 108
Luděk Niedermayer

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) È necessario rafforzare la tutela dei depositanti, evitando nel contempo la necessità di una svendita delle attività di un SGD e limitando i possibili effetti prociclici negativi sul settore bancario causati dalla raccolta di contributi straordinari. Gli SGD dovrebbero pertanto essere autorizzati a ricorrere a sistemi di finanziamento alternativo che consentano loro di ottenere in qualsiasi momento finanziamenti a breve termine da fonti diverse dai contributi, anche prima di utilizzare i loro mezzi finanziari disponibili e i fondi raccolti tramite contributi straordinari. Poiché i costi e la responsabilità del finanziamento degli SGD dovrebbero essere assunti principalmente dagli enti creditizi, i sistemi di finanziamento alternativo mediante fondi pubblici dovrebbero essere utilizzati ***solo in ultima istanza***.	(22) È necessario rafforzare la tutela dei depositanti, evitando nel contempo la necessità di una svendita delle attività di un SGD e limitando i possibili effetti prociclici negativi sul settore bancario causati dalla raccolta di contributi straordinari. Gli SGD dovrebbero pertanto essere autorizzati a ricorrere a sistemi di finanziamento alternativo che consentano loro di ottenere in qualsiasi momento finanziamenti a breve termine da fonti diverse dai contributi, anche prima di utilizzare i loro mezzi finanziari disponibili e i fondi raccolti tramite contributi straordinari. Poiché i costi e la responsabilità del finanziamento degli SGD dovrebbero essere assunti principalmente dagli enti creditizi, i sistemi di finanziamento alternativo mediante fondi pubblici dovrebbero essere utilizzati ***in casi straordinari di natura sistemica***.

Or. en

Emendamento 109
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) È necessario rafforzare la tutela dei depositanti, evitando nel contempo la necessità di una svendita delle attività di un SGD e limitando i possibili effetti prociclici negativi sul settore bancario causati dalla raccolta di contributi straordinari. Gli SGD dovrebbero pertanto	(22) È necessario rafforzare la tutela dei depositanti, evitando nel contempo la necessità di una svendita delle attività di un SGD e limitando i possibili effetti prociclici negativi sul settore bancario causati dalla raccolta di contributi straordinari. Gli SGD dovrebbero pertanto

essere autorizzati a ricorrere a sistemi di finanziamento alternativo che consentano loro di ottenere in qualsiasi momento finanziamenti a breve termine da fonti diverse dai contributi, anche prima di utilizzare i loro mezzi finanziari disponibili e i fondi raccolti tramite contributi straordinari. Poiché i costi e la responsabilità del finanziamento degli SGD dovrebbero essere assunti principalmente dagli enti creditizi, i sistemi di finanziamento alternativo mediante fondi pubblici dovrebbero essere utilizzati solo in ultima istanza.

essere autorizzati a ricorrere a sistemi di finanziamento alternativo che consentano loro di ottenere in qualsiasi momento finanziamenti a breve termine da fonti diverse dai contributi, anche prima di utilizzare i loro mezzi finanziari disponibili e i fondi raccolti tramite contributi straordinari. Poiché i costi e la responsabilità del finanziamento degli SGD dovrebbero essere assunti principalmente dagli enti creditizi, i sistemi di finanziamento alternativo mediante fondi pubblici dovrebbero essere utilizzati solo ***laddove operino*** in ultima istanza.

Or. en

Emendamento 110
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) È necessario rafforzare la tutela dei depositanti, evitando nel contempo la necessità di una svendita delle attività di un SGD e limitando i possibili effetti prociclici negativi sul settore bancario causati dalla raccolta di contributi straordinari. Gli SGD dovrebbero pertanto essere autorizzati a ricorrere a sistemi di finanziamento alternativo che consentano loro di ottenere in qualsiasi momento finanziamenti a breve termine da fonti diverse dai contributi, anche prima di utilizzare i loro mezzi finanziari disponibili e i fondi raccolti tramite contributi straordinari. Poiché i costi e la responsabilità del finanziamento degli SGD dovrebbero essere assunti principalmente dagli enti creditizi, i sistemi di finanziamento alternativo mediante fondi pubblici dovrebbero essere utilizzati solo in ultima istanza.	(22) È necessario rafforzare la tutela dei depositanti, evitando nel contempo la necessità di una svendita delle attività di un SGD e limitando i possibili effetti prociclici negativi sul settore bancario causati dalla raccolta di contributi straordinari. Gli SGD dovrebbero pertanto essere autorizzati a ricorrere a sistemi di finanziamento alternativo che consentano loro di ottenere in qualsiasi momento finanziamenti a breve termine da fonti diverse dai contributi, anche prima di utilizzare i loro mezzi finanziari disponibili e i fondi raccolti tramite contributi straordinari. Poiché i costi e la responsabilità del finanziamento degli SGD dovrebbero essere assunti principalmente dagli enti creditizi, i sistemi di finanziamento alternativo mediante fondi pubblici dovrebbero essere utilizzati solo ***laddove operino*** in ultima istanza.

Or. en

Emendamento 111
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Costas Mavrides, Irene Tinagli, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) Per evitare che un SGD non sia più sufficientemente finanziato e non sia in grado di sostenere un nuovo intervento, si impongono sistemi di finanziamento alternativo solidi e favorevoli. Pertanto, onde evitare finanziamenti temporanei da parte degli Stati membri e garantire che resti una misura di ultima istanza, il Comitato di risoluzione unico dovrebbe essere in grado di fornire una garanzia basata sul Fondo di risoluzione unico a un SGD al fine di facilitarne l'accesso ai mercati a condizioni di finanziamento favorevoli. La garanzia del Fondo di risoluzione unico dovrebbe essere fornita allorché l'SGD è tenuto a intervenire in una risoluzione ma le risorse finanziarie disponibili sono insufficienti a soddisfare le esigenze di tale intervento.

Or. en

Emendamento 112
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Costas Mavrides, Irene Tinagli, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 ter) L'offerta di garanzie del Fondo di risoluzione unico agli SGD che

	puntano su sistemi di finanziamento alternativo non deve precludere né ritardare i progressi nella creazione di un vero e proprio sistema europeo di assicurazione dei depositi, che resta la soluzione ottimale.

Or. en

Emendamento 113
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Per garantire investimenti adeguatamente diversificati dei fondi degli SGD e pratiche convergenti, l'ABE dovrebbe emanare orientamenti per fornire agli SGD indicazioni al riguardo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 114
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Per garantire investimenti adeguatamente diversificati dei fondi degli SGD e pratiche convergenti, l'ABE dovrebbe emanare orientamenti per fornire agli SGD indicazioni al riguardo.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Non vi è alcuna necessità di ulteriori orientamenti dell'ABE a tale riguardo.

Emendamento 115
Luděk Niedermayer

Proposta di direttiva
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) È essenziale che il coinvolgimento dell'SGD in qualsiasi scenario debba essere condotto con una rigorosa attenzione all'efficacia in termini di costi e alla trasparenza. Tale approccio è essenziale per evitare distorsioni delle condizioni di parità e garantire che non conferisca vantaggi ingiusti a specifici partecipanti al mercato. La trasparenza e l'efficienza in termini di costi sono principi fondamentali alla base dell'integrità e dell'equo funzionamento degli SGD.

Or. en

Emendamento 116
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Le misure volte a prevenire il dissesto di un ente creditizio attraverso interventi sufficientemente precoci possono svolgere un ruolo efficace nella continuità degli strumenti di gestione delle crisi per mantenere la fiducia dei depositanti e la stabilità finanziaria. Tali misure possono assumere varie forme: misure di sostegno al capitale attraverso strumenti di fondi propri (compresi gli strumenti del capitale primario di classe 1) o altri strumenti di capitale, garanzie o prestiti. Gli SGD hanno fatto ricorso a tali misure in modo	(25) Le misure volte a prevenire il dissesto di un ente creditizio attraverso interventi sufficientemente precoci possono svolgere un ruolo efficace nella continuità degli strumenti di gestione delle crisi per mantenere la fiducia dei depositanti e la stabilità finanziaria. Tali misure possono assumere varie forme: misure di sostegno al capitale attraverso strumenti di fondi propri (compresi gli strumenti del capitale primario di classe 1) o altri strumenti di capitale, garanzie o prestiti. Gli SGD hanno fatto ricorso a tali misure in modo

eterogeneo. Per garantire la continuità degli strumenti di gestione delle crisi e il ricorso a misure preventive in modo coerente con il quadro di risoluzione e le norme in materia di aiuti di Stato, è necessario specificare i tempi e le condizioni per la loro applicazione. Le misure preventive non sono adeguate per l'assorbimento delle perdite subite quando l'ente creditizio è già in dissesto o a rischio di dissesto e dovrebbero essere utilizzate tempestivamente per prevenire il deterioramento della situazione finanziaria della banca. Le autorità ***designate*** dovrebbero pertanto verificare ***se*** le condizioni per ***tale intervento dell'***SGD sono ***state*** soddisfatte. Infine tali condizioni per l'utilizzo dei mezzi finanziari disponibili degli SGD non dovrebbero pregiudicare la valutazione da parte dell'autorità competente del soddisfacimento, da parte di un sistema di tutela istituzionale, dei criteri di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[41].

[41] Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

eterogeneo. Per garantire la continuità degli strumenti di gestione delle crisi e il ricorso a misure preventive in modo coerente con il quadro di risoluzione e le norme in materia di aiuti di Stato, è necessario specificare i tempi e le condizioni per la loro applicazione. Le misure preventive non sono adeguate per l'assorbimento delle perdite subite quando l'ente creditizio è già in dissesto o a rischio di dissesto e dovrebbero essere utilizzate tempestivamente per prevenire il deterioramento della situazione finanziaria della banca. Le autorità ***competenti*** dovrebbero pertanto ***confermare che le situazioni di dissesto o rischio di dissesto non sono soddisfatte e che sono necessarie misure preventive per assicurare la solidità finanziaria e la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente creditizio. Gli SGD o, se del caso, le autorità designate dovrebbero pertanto*** verificare ***che*** le condizioni per ***l'utilizzo dei mezzi finanziari disponibili degli*** SGD ***nel contesto delle misure preventive*** sono soddisfatte. Infine tali condizioni per l'utilizzo dei mezzi finanziari disponibili degli SGD non dovrebbero pregiudicare la valutazione da parte dell'autorità competente del soddisfacimento, da parte di un sistema di tutela istituzionale, dei criteri di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[41].

[41] Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

Or. en

Emendamento 117
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Per garantire che le misure preventive raggiungano il loro obiettivo, gli enti creditizi dovrebbero essere tenuti a elaborare una nota che illustri le misure che si impegnano a intraprendere***.*** ***L'elaborazione di tale nota non dovrebbe essere troppo onerosa e dispendiosa in termini di tempo per l'ente creditizio, in modo che l'SGD abbia la possibilità di intervenire tempestivamente. Pertanto la nota che accompagna le misure preventive dovrebbe assumere la forma di un documento esplicativo sufficientemente breve***. Tale nota dovrebbe contenere tutti gli elementi volti a prevenire il deflusso di fondi e a rafforzare la posizione patrimoniale e di liquidità dell'ente creditizio, consentendo a quest'ultimo di rispettare tutti i pertinenti requisiti prudenziali e altri requisiti normativi su base prospettica. Essa dovrebbe pertanto contenere misure di raccolta di capitale, tra cui norme concernenti l'emissione di diritti, la conversione volontaria di strumenti di debito subordinato, le attività di gestione delle passività, le vendite di attività che generano capitale, la cartolarizzazione di portafogli e la mancata distribuzione degli utili, compresi i divieti di dividendo e di acquisizione di partecipazioni in imprese. Per lo stesso motivo, durante l'attuazione delle misure previste nella nota, gli enti creditizi dovrebbero anche rafforzare le loro posizioni di liquidità e astenersi da pratiche commerciali aggressive e dal riacquisto di azioni proprie o dall'esercizio di opzioni call su strumenti ibridi di capitale. Tale nota dovrebbe inoltre contenere una strategia di uscita per tutte le misure di sostegno ricevute. Le autorità	(26) Per garantire che le misure preventive raggiungano il loro obiettivo, gli enti creditizi dovrebbero essere tenuti a elaborare una nota che illustri le misure che si impegnano a intraprendere ***nonché a fornire un piano di ristrutturazione***. Tale nota dovrebbe contenere tutti gli elementi volti a prevenire il deflusso di fondi e a rafforzare la posizione patrimoniale e di liquidità dell'ente creditizio, consentendo a quest'ultimo di rispettare tutti i pertinenti requisiti prudenziali e altri requisiti normativi su base prospettica. Essa dovrebbe pertanto contenere misure di raccolta di capitale, tra cui norme concernenti l'emissione di diritti, la conversione volontaria di strumenti di debito subordinato, le attività di gestione delle passività, le vendite di attività che generano capitale, la cartolarizzazione di portafogli e la mancata distribuzione degli utili, compresi i divieti di dividendo e di acquisizione di partecipazioni in imprese. Per lo stesso motivo, durante l'attuazione delle misure previste nella nota, gli enti creditizi dovrebbero anche rafforzare le loro posizioni di liquidità e astenersi da pratiche commerciali aggressive e dal riacquisto di azioni proprie o dall'esercizio di opzioni call su strumenti ibridi di capitale. Tale nota dovrebbe inoltre contenere una strategia di uscita per tutte le misure di sostegno ricevute. Le autorità competenti ***devono*** fornire consulenza in merito alla pertinenza e alla credibilità delle misure previste nella nota***. Non dovrebbe essere attuata alcuna misura preventiva senza la previa approvazione dell'autorità competente alla fine di tale consultazione***. Per garantire che le autorità designate dell'SGD cui l'ente creditizio

competenti ***sono nella posizione migliore per*** fornire consulenza in merito alla pertinenza e alla credibilità delle misure previste nella nota. Per garantire che le autorità designate dell'SGD cui l'ente creditizio chiede di finanziare una misura preventiva possano valutare il soddisfacimento di tutte le condizioni per le misure preventive, le autorità competenti dovrebbero cooperare con le autorità designate. Al fine di garantire un approccio coerente all'applicazione delle misure preventive in tutta l'Unione, l'ABE dovrebbe emanare orientamenti per aiutare gli enti creditizi a redigere tale nota.

chiede di finanziare una misura preventiva possano valutare il soddisfacimento di tutte le condizioni per le misure preventive, le autorità competenti dovrebbero cooperare con le autorità designate. Al fine di garantire un approccio coerente all'applicazione delle misure preventive in tutta l'Unione, l'ABE dovrebbe emanare orientamenti per aiutare gli enti creditizi a redigere tale nota.

Or. en

Motivazione

Le autorità competenti dovrebbero approvare le misure di ristrutturazione.

Emendamento 118
Eero Heinäluoma

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Per garantire che le misure preventive raggiungano il loro obiettivo, gli enti creditizi dovrebbero essere tenuti a elaborare ***una nota*** che illustri le misure che si impegnano a intraprendere. L'elaborazione di tale nota non dovrebbe essere troppo onerosa e dispendiosa in termini di tempo per l'ente creditizio, in modo che l'SGD abbia la possibilità di intervenire tempestivamente. ***Pertanto la nota che accompagna le misure preventive dovrebbe assumere la forma di un documento esplicativo sufficientemente breve.*** Tale ***nota*** dovrebbe contenere tutti gli elementi volti a prevenire il deflusso di fondi e a rafforzare la posizione patrimoniale e di	(26) Per garantire che le misure preventive raggiungano il loro obiettivo, gli enti creditizi dovrebbero essere tenuti a elaborare ***un piano di ristrutturazione*** che illustri le misure che si impegnano a intraprendere. L'elaborazione di tale nota non dovrebbe essere troppo onerosa e dispendiosa in termini di tempo per l'ente creditizio, in modo che l'SGD ***o l'autorità competente*** abbia la possibilità di intervenire tempestivamente. Tale ***piano di ristrutturazione*** dovrebbe contenere tutti gli elementi volti a prevenire il deflusso di fondi e a rafforzare la posizione patrimoniale e di liquidità dell'ente creditizio, consentendo a quest'ultimo di rispettare tutti i pertinenti requisiti

liquidità dell'ente creditizio, consentendo a quest'ultimo di rispettare tutti i pertinenti requisiti prudenziali e altri requisiti normativi su base prospettica. ***Essa*** dovrebbe pertanto contenere misure di raccolta di capitale, tra cui norme concernenti l'emissione di diritti, la conversione volontaria di strumenti di debito subordinato, le attività di gestione delle passività, le vendite di attività che generano capitale, la cartolarizzazione di portafogli e la mancata distribuzione degli utili, compresi i divieti di dividendo e di acquisizione di partecipazioni in imprese. Per lo stesso motivo, durante l'attuazione delle misure previste ***nella nota***, gli enti creditizi dovrebbero anche rafforzare le loro posizioni di liquidità e astenersi da pratiche commerciali aggressive e dal riacquisto di azioni proprie o dall'esercizio di opzioni call su strumenti ibridi di capitale. Tale ***nota*** dovrebbe inoltre contenere una strategia di uscita per tutte le misure di sostegno ricevute. Le autorità competenti sono nella posizione migliore per fornire consulenza in merito alla pertinenza e alla credibilità delle misure previste ***nella nota***. Per garantire che le autorità designate dell'SGD cui l'ente creditizio chiede di finanziare una misura preventiva possano valutare il soddisfacimento di tutte le condizioni per le misure preventive, le autorità competenti dovrebbero cooperare con le autorità designate. Al fine di garantire un approccio coerente all'applicazione delle misure preventive in tutta l'Unione, l'ABE dovrebbe emanare orientamenti per aiutare gli enti creditizi a redigere tale ***nota***.

prudenziali e altri requisiti normativi su base prospettica. ***Esso*** dovrebbe pertanto contenere misure di raccolta di capitale, tra cui norme concernenti l'emissione di diritti, la conversione volontaria di strumenti di debito subordinato, le attività di gestione delle passività, le vendite di attività che generano capitale, la cartolarizzazione di portafogli e la mancata distribuzione degli utili, compresi i divieti di dividendo e di acquisizione di partecipazioni in imprese. Per lo stesso motivo, durante l'attuazione delle misure previste ***nel piano di ristrutturazione***, gli enti creditizi dovrebbero anche rafforzare le loro posizioni di liquidità e astenersi da pratiche commerciali aggressive e dal riacquisto di azioni proprie o dall'esercizio di opzioni call su strumenti ibridi di capitale. Tale ***piano di ristrutturazione*** dovrebbe inoltre contenere una strategia di uscita per tutte le misure di sostegno ricevute. Le autorità competenti sono nella posizione migliore per fornire consulenza in merito alla pertinenza e alla credibilità delle misure previste ***nel piano di ristrutturazione***. Per garantire che le autorità designate dell'SGD cui l'ente creditizio chiede di finanziare una misura preventiva possano valutare il soddisfacimento di tutte le condizioni per le misure preventive, le autorità competenti dovrebbero cooperare con le autorità designate. Al fine di garantire un approccio coerente all'applicazione delle misure preventive in tutta l'Unione, l'ABE dovrebbe emanare orientamenti per aiutare gli enti creditizi a redigere tale ***piano di ristrutturazione***.

Or. en

Emendamento 119
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Irene Tinagli

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Per garantire che le misure preventive raggiungano il loro obiettivo, gli enti creditizi dovrebbero essere tenuti a elaborare una nota che illustri le misure che si impegnano a intraprendere. L'elaborazione di tale nota non dovrebbe essere troppo onerosa e dispendiosa in termini di tempo per l'ente creditizio, in modo che l'SGD abbia la possibilità di intervenire tempestivamente. Pertanto la nota che accompagna le misure preventive dovrebbe assumere la forma di un documento esplicativo sufficientemente breve. Tale nota dovrebbe contenere tutti gli elementi volti a prevenire il deflusso di fondi e a rafforzare la posizione patrimoniale e di liquidità dell'ente creditizio, consentendo a quest'ultimo di rispettare tutti i pertinenti requisiti prudenziali e altri requisiti normativi su base prospettica. Essa dovrebbe pertanto contenere misure di raccolta di capitale, tra cui norme concernenti l'emissione di diritti, la conversione volontaria di strumenti di debito subordinato, le attività di gestione delle passività, le vendite di attività che generano capitale, la cartolarizzazione di portafogli e la mancata distribuzione degli utili, compresi i divieti di dividendo e di acquisizione di partecipazioni in imprese. Per lo stesso motivo, durante l'attuazione delle misure previste nella nota, gli enti creditizi dovrebbero anche rafforzare le loro posizioni di liquidità e astenersi da pratiche commerciali aggressive e dal riacquisto di azioni proprie o dall'esercizio di opzioni call su strumenti ibridi di capitale. Tale nota dovrebbe inoltre contenere una strategia di uscita per tutte le misure di sostegno ricevute. Le autorità competenti sono nella posizione migliore per fornire ***consulenza*** in merito alla pertinenza e alla credibilità delle misure previste nella nota. Per garantire che le autorità designate dell'SGD cui l'ente creditizio chiede di finanziare una misura	(26) Per garantire che le misure preventive raggiungano il loro obiettivo, gli enti creditizi dovrebbero essere tenuti a elaborare una nota che illustri le misure che si impegnano a intraprendere. L'elaborazione di tale nota non dovrebbe essere troppo onerosa e dispendiosa in termini di tempo per l'ente creditizio, in modo che l'SGD abbia la possibilità di intervenire tempestivamente. Pertanto la nota che accompagna le misure preventive dovrebbe assumere la forma di un documento esplicativo sufficientemente breve. Tale nota dovrebbe contenere tutti gli elementi volti a prevenire il deflusso di fondi e a rafforzare la posizione patrimoniale e di liquidità dell'ente creditizio, consentendo a quest'ultimo di rispettare tutti i pertinenti requisiti prudenziali e altri requisiti normativi su base prospettica. Essa dovrebbe pertanto contenere misure di raccolta di capitale, tra cui norme concernenti l'emissione di diritti, la conversione volontaria di strumenti di debito subordinato, le attività di gestione delle passività, le vendite di attività che generano capitale, la cartolarizzazione di portafogli e la mancata distribuzione degli utili, compresi i divieti di dividendo e di acquisizione di partecipazioni in imprese. Per lo stesso motivo, durante l'attuazione delle misure previste nella nota, gli enti creditizi dovrebbero anche rafforzare le loro posizioni di liquidità e astenersi da pratiche commerciali aggressive e dal riacquisto di azioni proprie o dall'esercizio di opzioni call su strumenti ibridi di capitale. Tale nota dovrebbe inoltre contenere una strategia di uscita per tutte le misure di sostegno ricevute. Le autorità competenti sono nella posizione migliore per fornire ***assistenza*** in merito alla pertinenza e alla credibilità delle misure previste nella nota. Per garantire che le autorità designate dell'SGD cui l'ente creditizio chiede di finanziare una misura

preventiva possano valutare il soddisfacimento di tutte le condizioni per le misure preventive, le autorità competenti dovrebbero cooperare con le autorità designate. Al fine di garantire un approccio coerente all'applicazione delle misure preventive in tutta l'Unione, l'ABE dovrebbe emanare orientamenti per aiutare gli enti creditizi a redigere tale nota.	preventiva possano valutare il soddisfacimento di tutte le condizioni per le misure preventive, le autorità competenti dovrebbero cooperare con le autorità designate. Al fine di garantire un approccio coerente all'applicazione delle misure preventive in tutta l'Unione, l'ABE dovrebbe emanare orientamenti per aiutare gli enti creditizi a redigere tale nota.

Or. en

Emendamento 120
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Irene Tinagli, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Per garantire che gli enti creditizi che ricevono sostegno dagli SGD sotto forma di misure preventive rispettino i loro impegni, le autorità competenti dovrebbero chiedere un piano di ripristino agli enti creditizi che non hanno mantenuto i loro impegni. Se un'autorità competente ritiene che le misure del piano di ripristino non siano in grado di conseguire la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente creditizio, l'SGD non dovrebbe fornire ulteriore sostegno preventivo all'ente creditizio. Al fine di garantire un approccio coerente all'applicazione delle misure preventive in tutta l'Unione, l'ABE dovrebbe emanare orientamenti per aiutare gli enti creditizi a redigere tale piano di ripristino.	(27) Per garantire che gli enti creditizi che ricevono sostegno dagli SGD sotto forma di misure preventive rispettino i loro impegni, le autorità competenti dovrebbero chiedere un piano di ripristino agli enti creditizi che non hanno mantenuto i loro impegni ***o rimborsato l'importo conferito nell'ambito delle misure preventive***. Se un'autorità competente ritiene che le misure del piano di ripristino non siano in grado di conseguire la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente creditizio, l'SGD non dovrebbe fornire ulteriore sostegno preventivo all'ente creditizio ***e le autorità competenti dovrebbero effettuare una valutazione volta a determinare se l'ente sia in dissesto o a rischio di dissesto, conformemente all'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE. Le stesse conseguenze dovrebbero applicarsi ai casi in cui l'ente creditizio non rispetti il piano di ripristino o non rimborsi le misure preventive***. Al fine di garantire un approccio coerente all'applicazione delle misure preventive in tutta l'Unione, l'ABE dovrebbe emanare orientamenti per aiutare gli enti creditizi a redigere tale piano di

ripristino.

Or. en

Emendamento 121
Luděk Niedermayer

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Per evitare effetti negativi sulla concorrenza e sul mercato interno, è necessario stabilire che, in caso di misure alternative in materia di insolvenza, gli organismi pertinenti che rappresentano un ente creditizio nell'ambito di una procedura di insolvenza nazionale (liquidatore, curatore fallimentare, amministratore o altro) dovrebbero disporre la commercializzazione dell'attività dell'ente creditizio o di parte di essa in un processo aperto, trasparente e non discriminatorio, mirando nel contempo a massimizzare, per quanto possibile, il prezzo di vendita. L'ente creditizio o qualsiasi intermediario che agisce per conto dell'ente creditizio dovrebbe applicare norme adeguate per la commercializzazione delle attività, dei diritti e delle passività che devono essere ceduti ai potenziali acquirenti. In ogni caso, l'uso di risorse statali dovrebbe rimanere soggetto, se del caso, alle pertinenti norme in materia di aiuti di Stato previste dal trattato.	(28) Per evitare effetti negativi sulla concorrenza e sul mercato interno, è necessario stabilire che, in caso di misure alternative in materia di insolvenza, gli organismi pertinenti che rappresentano un ente creditizio nell'ambito di una procedura di insolvenza nazionale (liquidatore, curatore fallimentare, amministratore o altro) dovrebbero disporre la commercializzazione dell'attività dell'ente creditizio o di parte di essa in un processo aperto, trasparente e non discriminatorio, mirando nel contempo a massimizzare, per quanto possibile, il prezzo di vendita. L'ente creditizio o qualsiasi intermediario che agisce per conto dell'ente creditizio dovrebbe applicare norme adeguate per la commercializzazione delle attività, dei diritti e delle passività che devono essere ceduti ai potenziali acquirenti. In ogni caso, l'uso di risorse statali dovrebbe rimanere soggetto, se del caso, alle pertinenti norme in materia di aiuti di Stato previste dal trattato. ***Le risorse statali dovrebbero essere utilizzate solo in circostanze eccezionali qualora si verifichi un evento di natura sistemica o riconducibile a turbolenze economiche molto importanti, in quanto costituiscono un onere significativo per le finanze pubbliche e perturbano la parità di condizioni nel mercato interno.***

Or. en

Emendamento 122
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Per evitare effetti negativi sulla concorrenza e sul mercato interno, è necessario stabilire che, in caso di misure alternative in materia di insolvenza, gli organismi pertinenti che rappresentano un ente creditizio nell'ambito di una procedura di insolvenza nazionale (liquidatore, curatore fallimentare, amministratore o altro) dovrebbero disporre la commercializzazione dell'attività dell'ente creditizio o di parte di essa in un processo aperto, trasparente e non discriminatorio, mirando nel contempo a massimizzare, per quanto possibile, il prezzo di vendita. L'ente creditizio o qualsiasi intermediario che agisce per conto dell'ente creditizio dovrebbe applicare norme adeguate per la commercializzazione delle attività, dei diritti e delle passività che devono essere ceduti ai potenziali acquirenti. In ogni caso, l'uso di risorse ***statali*** dovrebbe ***rimanere*** soggetto***, se del caso,*** alle pertinenti norme in materia di aiuti di Stato previste dal trattato.	(28) Per evitare effetti negativi sulla concorrenza e sul mercato interno, è necessario stabilire che, in caso di misure alternative in materia di insolvenza, gli organismi pertinenti che rappresentano un ente creditizio nell'ambito di una procedura di insolvenza nazionale (liquidatore, curatore fallimentare, amministratore o altro) dovrebbero disporre la commercializzazione dell'attività dell'ente creditizio o di parte di essa in un processo aperto, trasparente e non discriminatorio, mirando nel contempo a massimizzare, per quanto possibile, il prezzo di vendita. L'ente creditizio o qualsiasi intermediario che agisce per conto dell'ente creditizio dovrebbe applicare norme adeguate per la commercializzazione delle attività, dei diritti e delle passività che devono essere ceduti ai potenziali acquirenti. In ogni caso, l'uso di risorse ***dell'SGD*** dovrebbe ***essere*** soggetto ***alle stesse condizioni che si applicherebbero alle risorse statali soggette*** alle pertinenti norme in materia di aiuti di Stato previste dal trattato.

Or. en

Motivazione

Le autorità competenti dovrebbero approvare le misure di ristrutturazione.

Emendamento 123
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Poiché il loro obiettivo principale è proteggere i depositi coperti, gli SGD dovrebbero essere autorizzati a finanziare interventi diversi dai rimborsi solo se tali interventi sono ***meno costosi***. L'esperienza acquisita con l'applicazione di tale norma ("verifica del minor onere") ha evidenziato diverse carenze, in quanto il quadro attuale non precisa in che modo determinare il costo di tali interventi e il costo del rimborso. Per garantire un'applicazione coerente della verifica del minor onere in tutta l'Unione, è necessario specificare il calcolo di tali costi. Allo stesso tempo è necessario evitare condizioni eccessivamente rigorose che potrebbero di fatto impedire l'uso dei fondi degli SGD per interventi diversi dal rimborso. Nell'effettuare la valutazione del minor onere, gli SGD dovrebbero innanzitutto verificare che il costo per finanziare la misura selezionata sia inferiore al costo del rimborso dei depositi coperti. La metodologia per la valutazione del minor onere dovrebbe tenere conto del valore temporale del denaro.	(29) Poiché il loro obiettivo principale è proteggere i depositi coperti, gli SGD dovrebbero essere autorizzati a finanziare interventi diversi dai rimborsi solo se tali interventi sono ***più efficienti e in grado di garantire, in maniera più efficace l'accesso dei depositanti ai loro depositi***. L'esperienza acquisita con l'applicazione di tale norma ("verifica del minor onere") ha evidenziato diverse carenze, in quanto il quadro attuale non precisa in che modo determinare il costo di tali interventi e il costo del rimborso. Per garantire un'applicazione coerente della verifica del minor onere in tutta l'Unione, è necessario specificare il calcolo di tali costi. Allo stesso tempo è necessario evitare condizioni eccessivamente rigorose che potrebbero di fatto impedire l'uso dei fondi degli SGD per interventi diversi dal rimborso. Nell'effettuare la valutazione del minor onere, gli SGD dovrebbero innanzitutto verificare che il costo per finanziare la misura selezionata sia inferiore al costo del rimborso dei depositi coperti. La metodologia per la valutazione del minor onere dovrebbe tenere conto del valore temporale del denaro.

Or. en

Emendamento 124
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Le autorità designate dovrebbero stimare il costo della misura per l'SGD, anche dopo il rimborso di un prestito, un conferimento di capitale o l'uso di una garanzia, al netto degli utili attesi, delle	(31) Le autorità designate dovrebbero stimare il costo della misura per l'SGD, anche dopo il rimborso di un prestito, un conferimento di capitale o l'uso di una garanzia, al netto degli utili attesi, delle

spese operative e delle perdite potenziali, a fronte di uno scenario controfattuale basato su un'ipotetica perdita finale al termine della procedura di insolvenza, che dovrebbe tenere conto dei recuperi dell'SGD nell'ambito della procedura di liquidazione di una banca. Per fornire un quadro equo e più completo del costo effettivo del rimborso dei depositanti, la stima della perdita subita a causa del rimborso dei depositi coperti dovrebbe includere i costi ***indirettamente*** connessi al rimborso dei depositanti. Tali costi dovrebbero includere il costo di ricostituzione dell'SGD e il costo che l'SGD potrebbe sostenere a causa del ricorso a finanziamenti alternativi. Per garantire l'applicazione coerente della verifica del minor onere, l'ABE dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione sulla metodologia per calcolare il costo dei diversi interventi degli SGD. Per garantire la coerenza della metodologia per la valutazione del minor onere con il mandato statutario o contrattuale dell'SGD per quanto riguarda le misure preventive, l'ABE, nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, dovrebbe tenere conto della pertinenza delle misure preventive nella metodologia per il calcolo dello scenario controfattuale del rimborso.

spese operative e delle perdite potenziali, a fronte di uno scenario controfattuale basato su un'ipotetica perdita finale al termine della procedura di insolvenza, che dovrebbe tenere conto dei recuperi dell'SGD nell'ambito della procedura di liquidazione di una banca. Per fornire un quadro equo e più completo del costo effettivo del rimborso dei depositanti, la stima della perdita subita a causa del rimborso dei depositi coperti dovrebbe includere i costi ***direttamente*** connessi al rimborso dei depositanti. Tali costi dovrebbero includere il costo di ricostituzione dell'SGD e il costo che l'SGD potrebbe sostenere a causa del ricorso a finanziamenti alternativi. Per garantire l'applicazione coerente della verifica del minor onere, l'ABE dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione sulla metodologia per calcolare il costo dei diversi interventi degli SGD. Per garantire la coerenza della metodologia per la valutazione del minor onere con il mandato statutario o contrattuale dell'SGD per quanto riguarda le misure preventive, l'ABE, nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, dovrebbe tenere conto della pertinenza delle misure preventive nella metodologia per il calcolo dello scenario controfattuale del rimborso.

Or. en

Emendamento 125
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) La cooperazione tra gli SGD in tutta l'Unione è fondamentale per garantire il rimborso dei depositanti in modo rapido ed efficiente sotto il profilo dei costi	(33) La cooperazione tra gli SGD in tutta l'Unione è fondamentale per garantire il rimborso dei depositanti in modo rapido ed efficiente sotto il profilo dei costi

quando gli enti creditizi prestano servizi bancari tramite succursali in altri Stati membri. Alla luce dei progressi tecnologici che promuovono il ricorso ai trasferimenti transfrontalieri e l'identificazione a distanza, l'SGD dello Stato membro di origine dovrebbe essere autorizzato a effettuare i rimborsi direttamente ai depositanti presso succursali situate in un altro Stato membro, a condizione che gli oneri e i costi amministrativi siano inferiori a quelli che sarebbero stati sostenuti dall'SGD dello Stato membro ospitante. Tale flessibilità dovrebbe integrare l'attuale meccanismo di cooperazione, che impone all'SGD dello Stato membro ospitante di rimborsare i depositanti nelle succursali per conto dell'SGD dello Stato membro di origine. Al fine di preservare la fiducia dei depositanti sia nello Stato membro ospitante che in quello di origine, l'ABE dovrebbe emanare orientamenti per assistere gli SGD in tale cooperazione, tra l'altro proponendo un elenco di condizioni alle quali un SGD dello Stato membro di origine potrebbe decidere di rimborsare i depositanti presso succursali situate nello Stato membro ospitante.	quando gli enti creditizi prestano servizi bancari tramite succursali in altri Stati membri. Alla luce dei progressi tecnologici che promuovono il ricorso ai trasferimenti transfrontalieri e l'identificazione a distanza, l'SGD dello Stato membro di origine dovrebbe essere autorizzato a effettuare i rimborsi direttamente ai depositanti presso succursali situate in un altro Stato membro, a condizione che gli oneri e i costi amministrativi siano inferiori a quelli che sarebbero stati sostenuti dall'SGD dello Stato membro ospitante. Tale flessibilità dovrebbe integrare l'attuale meccanismo di cooperazione, che impone all'SGD dello Stato membro ospitante di rimborsare i depositanti nelle succursali per conto dell'SGD dello Stato membro di origine. Al fine di preservare la fiducia dei depositanti sia nello Stato membro ospitante che in quello di origine, l'ABE dovrebbe emanare orientamenti ***in considerazione delle competenze disponibili condivise dall'EFDI*** per assistere gli SGD in tale cooperazione, tra l'altro proponendo un elenco di condizioni alle quali un SGD dello Stato membro di origine potrebbe decidere di rimborsare i depositanti presso succursali situate nello Stato membro ospitante.

Or. en

Motivazione

Eventuali orientamenti dell'ABE dovrebbero considerare informazioni e competenze disponibili dell'EFDI in modo da riflettere il parere dei professionisti.

Emendamento 126
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Gli enti creditizi possono cambiare	(34) Gli enti creditizi possono cambiare

affiliazione a un SGD perché trasferiscono la propria sede centrale in un altro Stato membro o convertono la loro filiazione in una succursale o viceversa. L'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE prevede che i contributi versati dall'ente creditizio durante i 12 mesi precedenti il trasferimento siano trasferiti all'altro SGD in proporzione all'importo dei depositi coperti trasferiti. Per garantire che il trasferimento dei contributi all'SGD ricevente non dipenda da norme nazionali divergenti in materia di fatturazione o data effettiva di pagamento dei contributi, l'SGD di origine dovrebbe calcolare l'importo da trasferire sulla base ***dei contributi dovuti piuttosto*** che ***dei contributi versati***.

affiliazione a un SGD perché trasferiscono la propria sede centrale in un altro Stato membro o convertono la loro filiazione in una succursale o viceversa. L'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE prevede che i contributi versati dall'ente creditizio durante i 12 mesi precedenti il trasferimento siano trasferiti all'altro SGD in proporzione all'importo dei depositi coperti trasferiti. Per garantire che il trasferimento dei contributi all'SGD ricevente non dipenda da norme nazionali divergenti in materia di fatturazione o data effettiva di pagamento dei contributi, l'SGD di origine dovrebbe calcolare l'importo da trasferire sulla base ***della metodologia che l'ABE*** deve ***elaborare***.

Or. en

Emendamento 127
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Gli enti creditizi possono cambiare affiliazione a un SGD perché trasferiscono la propria sede centrale in un altro Stato membro o convertono la loro filiazione in una succursale o viceversa. ***L'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE prevede che*** i contributi versati dall'ente creditizio ***durante i 12 mesi*** precedenti il trasferimento ***siano*** trasferiti all'altro SGD in proporzione all'importo dei depositi coperti trasferiti. Per garantire che il trasferimento dei contributi all'SGD ricevente non dipenda da norme nazionali divergenti in materia di fatturazione o data effettiva di pagamento dei contributi, l'SGD di origine dovrebbe calcolare l'importo da trasferire sulla base dei contributi dovuti piuttosto che dei	(34) Gli enti creditizi possono cambiare affiliazione a un SGD perché trasferiscono la propria sede centrale in un altro Stato membro o convertono la loro filiazione in una succursale o viceversa. I contributi versati dall'ente creditizio precedenti il trasferimento***, al netto di eventuali erogazioni e in misura proporzionale, dovrebbero essere*** trasferiti all'altro SGD in proporzione all'importo dei depositi coperti trasferiti. Per garantire che il trasferimento dei contributi all'SGD ricevente non dipenda da norme nazionali divergenti in materia di fatturazione o data effettiva di pagamento dei contributi, l'SGD di origine dovrebbe calcolare l'importo da trasferire sulla base dei contributi dovuti piuttosto che dei

contributi versati.	contributi versati.

Or. en

Motivazione

Il cambio dell'SGD di appartenenza trasferisce tutto il rischio dall'SGD originario al nuovo SGD. Non vi è, di fatto, motivo di versare due volte un contributo per lo stesso rischio. A meno che tale disposizione non sia modificata, essa impone un costo significativo a qualsiasi riorganizzazione transfrontaliera, in particolare attraverso la "ramificazione", come sottolineato dal presidente del meccanismo di vigilanza unico (SSM) nel settembre 2021. L'importo da trasferire dovrebbe avvicinarsi all'importo totale versato dal relativo ente creditizio (a eccezione dei contributi straordinari e di parte dei contributi utilizzati per interventi passati).

Emendamento 128
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) La comunicazione standardizzata e regolare delle informazioni accresce la consapevolezza dei depositanti in merito alla protezione dei depositi. Per allineare gli obblighi di informativa agli sviluppi tecnologici, tali obblighi dovrebbero tenere conto dei nuovi canali di comunicazione digitale attraverso i quali gli enti creditizi interagiscono con i depositanti. I depositanti dovrebbero ottenere informazioni chiare e omogenee che spieghino la protezione dei loro depositi, limitando nel contempo gli oneri amministrativi connessi per gli enti creditizi o gli SGD. L'ABE dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per precisare, da un lato, il contenuto e il formato del foglio informativo da trasmettere ai depositanti su base annuale ***e, dall'altro, il modello per le informazioni che gli SGD o gli enti creditizi sono tenuti a comunicare ai depositanti in situazioni specifiche, tra cui fusioni di enti creditizi, accertamento***	(36) La comunicazione standardizzata e regolare delle informazioni accresce la consapevolezza dei depositanti in merito alla protezione dei depositi. Per allineare gli obblighi di informativa agli sviluppi tecnologici, tali obblighi dovrebbero tenere conto dei nuovi canali di comunicazione digitale attraverso i quali gli enti creditizi interagiscono con i depositanti. I depositanti dovrebbero ottenere informazioni chiare e omogenee che spieghino la protezione dei loro depositi, limitando nel contempo gli oneri amministrativi connessi per gli enti creditizi o gli SGD. L'ABE dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per precisare, da un lato, il contenuto e il formato del foglio informativo da trasmettere ai depositanti su base annuale.

dell'indisponibilità dei depositi o rimborso dei depositi dei fondi dei clienti.

Or. en

Motivazione

Non spetta a un SGD informare i depositanti di una fusione. Le informazioni sull'indisponibilità dei depositi o sul rimborso dei depositi dei fondi dei clienti devono essere fornite dall'SGD in modo autorevole, ma non dovrebbero essere prescritte in modo uniforme attraverso un modello dell'ABE. Il tipo di informazioni fornite da un SGD in questo caso dipende fortemente dalle circostanze nazionali e dai rispettivi processi in atto e dovrebbe essere lasciato alla discrezionalità dell'SGD.

Emendamento 129
Luděk Niedermayer

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) La fusione di un ente creditizio o la conversione di una filiazione in succursale o viceversa potrebbe incidere sulle caratteristiche fondamentali della tutela dei depositanti. Per evitare ripercussioni negative sui depositanti che si troverebbero ad avere depositi in entrambe le banche coinvolte nella fusione e il cui diritto alla copertura dei depositi sarebbe ridotto a causa dei cambiamenti di affiliazione agli SGD, tutti i depositanti dovrebbero essere informati in merito a tali cambiamenti ***e*** dovrebbero avere il diritto di ritirare i loro fondi senza incorrere in una penalità fino a un importo pari ai depositi che non sono più coperti.	(37) La fusione di un ente creditizio o la conversione di una filiazione in succursale o viceversa potrebbe incidere sulle caratteristiche fondamentali della tutela dei depositanti. Per evitare ripercussioni negative sui depositanti che si troverebbero ad avere depositi in entrambe le banche coinvolte nella fusione e il cui diritto alla copertura dei depositi sarebbe ridotto a causa dei cambiamenti di affiliazione agli SGD, tutti i depositanti dovrebbero essere informati in merito a tali cambiamenti***. I depositanti*** dovrebbero avere il diritto di ritirare i loro fondi senza incorrere in una penalità fino a un importo pari ai depositi che non sono più coperti.

Or. en

Emendamento 130
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Per preservare la stabilità finanziaria, evitare il contagio e consentire ai depositanti di esercitare il loro diritto di rivendicare depositi, se del caso, ***le autorità designate,*** gli SGD ***e gli enti creditizi interessati*** dovrebbero informare i depositanti dell'indisponibilità dei depositi.	(38) Per preservare la stabilità finanziaria, evitare il contagio e consentire ai depositanti di esercitare il loro diritto di rivendicare depositi, se del caso, gli SGD dovrebbero informare i depositanti dell'indisponibilità dei depositi.

Or. en

Motivazione

L'SGD dovrebbe essere la fonte autorevole di informazioni in questo caso; le informazioni da parte di tre diverse agenzie comportano un inutile sforzo di coordinamento senza fornire valore aggiunto e potrebbero, di contro, generare confusione tra i depositanti.

Emendamento 131
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Per aumentare la trasparenza per i depositanti e promuovere la solidità finanziaria e la fiducia tra gli SGD nell'adempimento del loro mandato, gli attuali obblighi di comunicazione dovrebbero essere migliorati. Sulla base delle prescrizioni attuali che consentono agli SGD di richiedere agli enti membri tutte le informazioni necessarie per prepararsi al rimborso, gli SGD dovrebbero anche essere in grado di richiedere le informazioni necessarie per prepararsi a un rimborso nel contesto della cooperazione transfrontaliera. Su richiesta di un SGD, gli enti membri dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni generali su qualsiasi attività transfrontaliera rilevante in altri Stati membri. Analogamente, al fine di	(39) Per aumentare la trasparenza per i depositanti e promuovere la solidità finanziaria e la fiducia tra gli SGD nell'adempimento del loro mandato, gli attuali obblighi di comunicazione dovrebbero essere migliorati. Sulla base delle prescrizioni attuali che consentono agli SGD di richiedere agli enti membri tutte le informazioni necessarie per prepararsi al rimborso, gli SGD dovrebbero anche essere in grado di richiedere le informazioni necessarie per prepararsi a un rimborso nel contesto della cooperazione transfrontaliera. Su richiesta di un SGD, gli enti membri dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni generali su qualsiasi attività transfrontaliera rilevante in altri Stati membri. Analogamente, al fine di

fornire all'ABE un insieme adeguato di informazioni sull'evoluzione dei mezzi finanziari disponibili degli SGD e sull'uso di tali mezzi, gli Stati membri dovrebbero assicurare che gli SGD informino l'ABE su base annuale dell'importo dei depositi coperti e dei mezzi finanziari disponibili e notifichino all'ABE ***le circostanze che hanno portato all'***uso dei fondi degli SGD per i rimborsi o per altre misure. Infine, per rispecchiare il rafforzamento del ruolo degli SGD nella gestione delle crisi bancarie***, che mira a facilitare l'uso dei fondi degli SGD nel quadro della risoluzione***, gli SGD dovrebbero ***avere il diritto di*** ricevere la sintesi dei piani di risoluzione degli enti creditizi per aumentare la loro preparazione generale a mettere a disposizione i fondi.	fornire all'ABE un insieme adeguato di informazioni sull'evoluzione dei mezzi finanziari disponibili degli SGD e sull'uso di tali mezzi, gli Stati membri dovrebbero assicurare che gli SGD informino l'ABE su base annuale dell'importo dei depositi coperti e dei mezzi finanziari disponibili e notifichino all'ABE ***i casi d'***uso dei fondi degli SGD per i rimborsi o per altre misure. Infine, per rispecchiare il rafforzamento del ruolo degli SGD nella gestione delle crisi bancarie, gli SGD dovrebbero ricevere la sintesi dei piani di risoluzione degli enti creditizi ***su base annuale*** per aumentare la loro preparazione generale a mettere a disposizione i fondi.

Or. en

Motivazione

Le circostanze che portano a un utilizzo dei fondi non forniscono informazioni significative in merito all'evoluzione dei mezzi finanziari disponibili degli SGD. L'accesso regolare alle informazioni sui piani di risoluzione degli SGD dovrebbe essere indipendente dal loro potenziale ruolo futuro nel quadro della risoluzione. Il miglioramento della cooperazione e dello scambio di informazioni tra l'SGD e le autorità di risoluzione è in linea con le migliori pratiche.

Emendamento 132
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Le norme tecniche nel settore dei servizi finanziari ***dovrebbero*** facilitare la coerente armonizzazione e la tutela adeguata dei depositanti in tutta l'Unione. Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata, ***sarebbe*** efficiente e opportuno incaricare l'ABE dell'elaborazione di progetti di	(40) ***In taluni casi,*** le norme tecniche nel settore dei servizi finanziari ***possono*** facilitare la coerente armonizzazione e la tutela adeguata dei depositanti in tutta l'Unione. ***Qualora nella pratica vi sia l'effettiva necessità di disposizioni più dettagliate, queste dovrebbero essere incluse nel testo giuridico di primo livello,***

norme tecniche di attuazione e di regolamentazione che non comportino scelte politiche, per l'adozione da parte della Commissione.	***ove fattibile. In alternativa,*** trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata, ***potrebbe eccezionalmente essere*** efficiente e opportuno incaricare l'ABE dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di attuazione e di regolamentazione che non comportino scelte politiche, per l'adozione da parte della Commissione. ***Ciò dovrebbe essere preceduto da un'analisi dei costi e benefici e da una valutazione dell'onere amministrativo associato.***

Or. en

Motivazione

L'ABE non è un organo legittimato democraticamente e pertanto la sua influenza sui testi giuridici dovrebbe essere limitata. Si dovrebbero invece preferire testi di primo livello, se ragionevole e fattibile.

Emendamento 133
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) La direttiva 2014/49/UE consente agli Stati membri di riconoscere un sistema di tutela istituzionale come SGD se soddisfa i criteri di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 e rispetta la direttiva 2014/49/UE. Per tenere conto dello specifico modello economico di tali sistemi di tutela istituzionale, in particolare della pertinenza delle misure preventive al centro del loro mandato, è opportuno prevedere la possibilità per gli Stati membri di ***consentire ai sistemi di tutela istituzionale di adattarsi alle nuove salvaguardie per l'applicazione di misure preventive entro un periodo di sei anni***. ***Questo termine di adempimento eventualmente più lungo tiene conto del***	(45) La direttiva 2014/49/UE consente agli Stati membri di riconoscere un sistema di tutela istituzionale come SGD se soddisfa i criteri di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 e rispetta la direttiva 2014/49/UE. Per tenere conto dello specifico modello economico di tali sistemi di tutela istituzionale, in particolare della pertinenza delle misure preventive al centro del loro mandato ***e del loro comprovato funzionamento con effetti positivi sulla fiducia dei depositanti e sulla stabilità finanziaria***, è opportuno prevedere la possibilità per gli Stati membri di ***mantenere le rispettive disposizioni della direttiva 2014/49/UE***.

calendario per la costituzione di un fondo separato per finalità dei sistemi di tutela istituzionale diverse dall'assicurazione dei depositi, come concordato tra la Banca centrale europea, l'autorità nazionale competente e i pertinenti sistemi di tutela istituzionale.

Or. en

Motivazione

La modifica necessaria per il considerando 45 è il risultato delle nostre modifiche proposte e sostanziali per gli articoli 11 e da 11 bis a e 11 sexies (cfr. sotto), nonché dell'obiettivo di conformarsi alla dichiarazione dell'Eurogruppo del giugno 2022.

Emendamento 134
Joachim Schuster

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) La direttiva 2014/49/UE consente agli Stati membri di riconoscere un sistema di tutela istituzionale come SGD se soddisfa i criteri di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 e rispetta la direttiva 2014/49/UE. Per tenere conto dello specifico modello economico di tali sistemi di tutela istituzionale, in particolare della pertinenza delle misure preventive al centro del loro mandato, ***è opportuno prevedere la possibilità per gli Stati membri di consentire ai sistemi*** di tutela istituzionale di adattarsi alle nuove salvaguardie per l'applicazione di misure preventive entro un periodo di sei anni***. Questo termine di adempimento eventualmente più lungo tiene conto del calendario per la costituzione di un fondo separato per finalità dei sistemi di tutela istituzionale diverse dall'assicurazione dei depositi, come concordato tra la Banca centrale europea, l'***autorità ***nazionale***	(45) La direttiva 2014/49/UE consente agli Stati membri di riconoscere un sistema di tutela istituzionale come SGD se soddisfa i criteri di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 e rispetta la direttiva 2014/49/UE. Per tenere conto dello specifico modello economico di tali sistemi di tutela istituzionale, in particolare della pertinenza delle misure preventive ***che contribuiscono alla stabilità finanziaria*** al centro del loro mandato, ***la possibile necessità del sistema*** di tutela istituzionale di adattarsi alle nuove salvaguardie per l'applicazione di misure preventive entro un periodo di sei anni ***dovrebbe essere verificata e approvata dalle*** autorità ***nazionali competenti*** e ***dal pertinente sistema*** di tutela istituzionale.

competente e ***i pertinenti sistemi*** di tutela istituzionale.

Or. en

Emendamento 135
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Irene Tinagli, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) La direttiva 2014/49/UE consente agli Stati membri di riconoscere un sistema di tutela istituzionale come SGD se soddisfa i criteri di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 e rispetta la direttiva 2014/49/UE. Per tenere conto dello specifico modello economico di tali sistemi di tutela istituzionale, in particolare della pertinenza delle misure preventive al centro del loro mandato, è opportuno prevedere la possibilità per gli Stati membri di consentire ai sistemi di tutela istituzionale di adattarsi alle nuove salvaguardie per l'applicazione di misure preventive entro un periodo di ***sei*** anni. Questo termine di adempimento eventualmente più lungo tiene conto del calendario per la costituzione di un fondo separato per finalità dei sistemi di tutela istituzionale diverse dall'assicurazione dei depositi, come concordato tra la Banca centrale europea, l'autorità nazionale competente e i pertinenti sistemi di tutela istituzionale.	(45) La direttiva 2014/49/UE consente agli Stati membri di riconoscere un sistema di tutela istituzionale come SGD se soddisfa i criteri di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 e rispetta la direttiva 2014/49/UE. Per tenere conto dello specifico modello economico di tali sistemi di tutela istituzionale, in particolare della pertinenza delle misure preventive al centro del loro mandato, è opportuno prevedere la possibilità per gli Stati membri di consentire ai sistemi di tutela istituzionale di adattarsi alle nuove salvaguardie per l'applicazione di misure preventive entro un periodo di ***tre*** anni. Questo termine di adempimento eventualmente più lungo tiene conto del calendario per la costituzione di un fondo separato per finalità dei sistemi di tutela istituzionale diverse dall'assicurazione dei depositi, come concordato tra la Banca centrale europea, l'autorità nazionale competente e i pertinenti sistemi di tutela istituzionale.

Or. en

Emendamento 136
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Per consentire agli SGD e alle autorità designate di sviluppare la capacità operativa necessaria per applicare le nuove norme sul ricorso a misure preventive, è opportuno prevedere un'applicazione differita di tali nuove norme.	(46) Per consentire***, se del caso,*** agli SGD e alle autorità designate di sviluppare la capacità operativa necessaria per applicare le nuove norme sul ricorso a misure preventive, è opportuno prevedere un'applicazione differita di tali nuove norme.

Or. en

Motivazione

Le modifiche proposte si riferiscono in genere alle misure preventive da parte dei sistemi di tutela istituzionale ufficialmente riconosciuti come SGD, ma non necessariamente a quelle dei sistemi non di tutela istituzionale. L'emendamento qui proposto deriva da tale contesto.

Emendamento 137
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(47 bis) Insieme alla riforma del CMDI, la messa in comune di fondi in un sistema condiviso tramite l'introduzione di un EDIS offrirebbe un livello più elevato di protezione finanziaria e certezza alle famiglie e alle imprese dell'UE, aumenterebbe la fiducia e rafforzerebbe la stabilità finanziaria quali condizioni necessarie per la crescita, la prosperità e la resilienza nell'Unione economica e monetaria e nell'UE più in generale. Il primo passo dell'EDIS potrebbe essere solo il sostegno alla liquidità, mentre passi successivi rimarrebbero all'orizzonte. Grazie all'integrazione della riforma del CMDI con il sostegno alla liquidità da parte dell'EDIS si rafforzerebbe la capacità del sistema di assicurazione dei

depositi nell'Unione bancaria e si apporterebbero sinergie e maggiore efficienza per il settore.

Or. en

Emendamento 138
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La presente direttiva fissa norme e procedure relative all'istituzione e al funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi (SGD), alla copertura e al rimborso dei depositi e all'uso dei fondi degli SGD per misure volte ad assicurare l'accesso dei depositanti ai loro depositi.	1. La presente direttiva fissa norme e procedure relative all'istituzione e al funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi (SGD), alla copertura e al rimborso dei depositi e all'uso dei fondi degli SGD per misure volte ad assicurare l'accesso dei depositanti ai loro depositi ***nonché le norme che disciplinano l'accesso degli SGD alla garanzia del Fondo di risoluzione unico di cui all'articolo 79 bis del regolamento (UE) n. 806/2014***.

Or. en

Emendamento 139
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La presente direttiva fissa norme e procedure relative all'istituzione e al funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi (SGD), alla copertura e al	1. La presente direttiva fissa norme e procedure relative all'istituzione e al funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi (SGD), alla copertura e al

rimborso dei depositi e all'uso dei fondi degli SGD per misure volte ad assicurare l'accesso dei depositanti ai loro depositi.	rimborso dei depositi e all'uso dei fondi degli SGD per misure volte ad assicurare l'accesso dei depositanti ai loro depositi ***nonché le norme che disciplinano l'accesso degli SGD alla linea di credito e alla garanzia dell'UE e lo scambio di informazioni con esse***.

Or. en

Emendamento 140
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La presente direttiva fissa norme e procedure relative all'istituzione e al funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi (SGD), alla copertura e al rimborso dei depositi e all'uso dei fondi degli SGD per misure volte ad assicurare ***l'accesso dei depositanti ai loro*** depositi.	1. La presente direttiva fissa norme e procedure relative all'istituzione e al funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi (SGD), alla copertura e al rimborso dei depositi e all'uso dei fondi degli SGD per misure volte ad assicurare ***la finalità dell'assicurazione dei*** depositi.

Or. en

Motivazione

La formulazione dovrebbe essere meno specifica in modo da comprendere tutte le finalità degli interventi di assicurazione dei depositi.

Emendamento 141
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
20) "depositi dei fondi dei clienti": fondi che i titolari dei conti che sono enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 depositano nel corso della loro attività presso un ente creditizio per conto dei loro clienti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 142
Martin Hlaváček

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
20) "depositi dei fondi dei clienti": fondi che i titolari dei conti che sono enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 depositano nel corso della loro attività presso un ente creditizio per conto dei loro clienti;	20) "depositi dei fondi dei clienti": fondi che i titolari dei conti che sono enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 ***o il gestore di crediti ai sensi dell'articolo 3, punto 8), della direttiva (UE) 2021/2167*** depositano nel corso della loro attività presso un ente creditizio per conto dei loro clienti;

Or. en

Emendamento 143
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
20) "depositi dei fondi dei clienti": fondi che i titolari dei conti che sono enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 depositano nel corso della loro attività presso un ente creditizio per conto dei loro clienti;	20) "depositi dei fondi dei clienti": fondi che i titolari dei conti che sono enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 depositano nel corso della loro attività ***di cui alla direttiva (UE) 2015/2366, alla direttiva 2009/110/CE e alla direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione*** presso un ente creditizio per conto dei loro clienti;

Or. en

Emendamento 144
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
20) "depositi dei fondi dei clienti": fondi che i titolari dei conti che sono enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 depositano nel corso della loro attività presso un ente creditizio per conto dei loro clienti;	20) "depositi dei fondi dei clienti": fondi che i titolari dei conti che sono enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 depositano nel corso della loro attività ***di cui alla direttiva (UE) 2015/2366, alla direttiva 2009/110/CE e alla direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione*** presso un ente creditizio per conto dei loro clienti;

Or. en

Motivazione

La proposta di definizione con riferimento agli "enti finanziari" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR II) e al "deposito nel corso della loro attività" è troppo ampia e dovrebbe essere limitata ai casi d'uso che l'ABE e la Commissione hanno esaminato in anticipo. In caso contrario, ciò può portare a incoerenze e a conseguenze amministrative significative che non sono state né previste né valutate in anticipo.

Emendamento 145
Roberts Zīle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri assicurano che, qualora un ente creditizio non adempia ai suoi obblighi derivanti dall'appartenenza a un SGD, quest'ultimo ne dia notifica immediata all'autorità competente di tale ente creditizio. Gli Stati membri assicurano che l'autorità ***competente, in cooperazione con l'SGD in questione, eserciti i poteri di vigilanza di cui alla direttiva 2013/36/UE e*** adotti prontamente tutte le misure ***atte a garantire che l'ente creditizio interessato adempia ai suoi obblighi, anche imponendo***, ***ove*** necessario, sanzioni ***amministrative e altre misure amministrative conformemente alle leggi nazionali adottate in aggiunta all'attuazione delle disposizioni del titolo VII, capo 1, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE***.	4. Gli Stati membri assicurano che, qualora un ente creditizio non adempia ai suoi obblighi derivanti dall'appartenenza a un SGD, quest'ultimo ne dia notifica immediata all'autorità competente di tale ente creditizio. Gli Stati membri assicurano che l'autorità ***designata*** adotti prontamente tutte le misure ***appropriate, compresa***, ***se*** necessario, ***l'imposizione di*** sanzioni***, per assicurare che gli enti creditizi rispettino i loro obblighi in quanto membri di un SGD. Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione da parte di enti creditizi degli obblighi che incombono loro in quanto membri di un SGD. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive***.

Or. en

Emendamento 146
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri assicurano che, qualora un ente creditizio non adempia ai suoi obblighi derivanti dall'appartenenza a	4. Gli Stati membri assicurano che, qualora un ente creditizio non adempia ai suoi obblighi derivanti dall'appartenenza a

un SGD, quest'ultimo ne dia notifica immediata all'autorità competente di tale ente creditizio. Gli Stati membri assicurano che l'autorità competente, in cooperazione con l'***SGD*** in questione, eserciti i poteri di vigilanza di cui alla direttiva 2013/36/UE e adotti prontamente tutte le misure atte a garantire che l'ente creditizio interessato adempia ai suoi obblighi, anche imponendo, ove necessario, sanzioni amministrative e altre misure amministrative conformemente alle leggi nazionali adottate in aggiunta all'attuazione delle disposizioni del titolo VII, capo 1, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE.

un SGD, quest'ultimo ne dia notifica immediata ***all'autorità designata e*** all'autorità competente di tale ente creditizio. Gli Stati membri assicurano che l'autorità competente, in cooperazione con l'***autorità designata*** in questione, eserciti i poteri di vigilanza di cui alla direttiva 2013/36/UE e adotti prontamente tutte le misure atte a garantire che l'ente creditizio interessato adempia ai suoi obblighi, anche imponendo, ove necessario, sanzioni amministrative e altre misure amministrative conformemente alle leggi nazionali adottate in aggiunta all'attuazione delle disposizioni del titolo VII, capo 1, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE.

Or. en

Emendamento 147
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri assicurano che, qualora un ente creditizio non adempia ai suoi obblighi derivanti dall'appartenenza a un SGD, quest'ultimo ne dia notifica immediata all'autorità competente di tale ente creditizio. Gli Stati membri assicurano che l'autorità competente, in cooperazione con l'SGD in questione, eserciti i poteri di vigilanza di cui alla direttiva 2013/36/UE e adotti prontamente tutte le misure atte a garantire che l'ente creditizio interessato adempia ai suoi obblighi, anche imponendo, ove necessario, sanzioni ***amministrative*** e altre misure ***amministrative*** conformemente alle leggi nazionali adottate in aggiunta all'attuazione delle disposizioni del titolo VII, capo 1,	4. Gli Stati membri assicurano che, qualora un ente creditizio non adempia ai suoi obblighi derivanti dall'appartenenza a un SGD, quest'ultimo ne dia notifica immediata all'autorità competente di tale ente creditizio. Gli Stati membri assicurano che l'autorità competente, in cooperazione con l'SGD in questione, eserciti i poteri di vigilanza di cui alla direttiva 2013/36/UE e adotti prontamente tutte le misure atte a garantire che l'ente creditizio interessato adempia ai suoi obblighi, anche imponendo, ove necessario, sanzioni e altre misure conformemente alle leggi nazionali adottate in aggiunta all'attuazione delle disposizioni del titolo VII, capo 1, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE.

sezione IV, della direttiva 2013/36/UE.

Or. en

Motivazione

La formulazione lascia margine di interpretazione in merito ai compiti assegnati a (diversi tipi di) SGD. Siamo favorevoli a mantenere lo status quo in questo punto. A tale proposito, la formulazione dovrebbe essere perfezionata, vale a dire è necessario eliminare il termine "amministrative".

Emendamento 148
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri assicurano che l'SGD informi l'autorità designata qualora le misure di cui ai paragrafi 4 e 4 bis non ripristinino la conformità da parte dell'ente creditizio. Gli Stati membri assicurano che l'autorità designata valuti se l'ente continua a soddisfare le condizioni per mantenere l'appartenenza all'SGD e informi l'autorità competente dell'esito di tale valutazione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'emendamento mantiene lo status quo.

Emendamento 149
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Gli Stati membri assicurano che*** l'SGD ***informi l'***autorità ***designata*** qualora ***le misure di cui ai paragrafi 4 e 4 bis non ripristinino la conformità da parte dell'***ente creditizio. ***Gli Stati membri assicurano che l'autorità designata valuti se l'ente continua a soddisfare le condizioni per mantenere l'appartenenza all'SGD e informi l'autorità competente dell'esito di tale valutazione.***	5. ***Qualora le misure adottate ai sensi del paragrafo 4 non siano tali da garantire il rispetto degli obblighi da parte dell'ente creditizio,*** l'SGD ***può, fatto salvo il diritto nazionale e l'espresso consenso delle*** autorità ***competenti, in assenza di altre alternative efficienti e tenendo conto della natura e della gravità della violazione, notificare con almeno un mese di anticipo la propria intenzione di escludere l'ente creditizio dall'SGD. I depositi effettuati prima dello scadere di tale periodo di notifica restano interamente protetti dall'SGD.*** Qualora***, alla scadenza del periodo di notifica, l'ente creditizio non abbia adempiuto agli obblighi a esso incombenti, l'SGD esclude l'***ente creditizio.

Or. en

Motivazione

L'SGD non sarebbe, in ultima analisi, più coinvolto nella decisione di escludere un ente creditizio, benché lo fosse stato in precedenza. Dovrebbe essere mantenuto lo status quo. La formulazione dovrebbe specificare che un'esclusione dovrebbe essere scelta solo in ultima istanza, tenendo conto della natura e della gravità della violazione, e che dovrebbe essere fissato un (nuovo) termine. Inoltre, nel presente paragrafo è stata eliminata la minaccia di esclusione, compresa la fissazione di un termine nei confronti dell'ente. Anche a tale riguardo, il regolamento precedente dovrebbe essere mantenuto per ragioni di proporzionalità.

Emendamento 150
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri assicurano che, qualora l'autorità competente decida di	6. Gli Stati membri assicurano che, qualora l'autorità competente decida di

revocare l'autorizzazione a norma dell'articolo 18 della direttiva 2013/36/UE, l'ente creditizio cessi di essere membro dell'SGD. Gli Stati membri assicurano che i depositi detenuti alla data in cui un ente creditizio ha cessato di essere membro dell'SGD continuino a essere coperti da tale SGD.	revocare l'autorizzazione a norma dell'articolo 18 della direttiva 2013/36/UE, l'ente creditizio cessi di essere membro dell'SGD. Gli Stati membri assicurano che i depositi detenuti alla data in cui un ente creditizio ha cessato di essere membro dell'SGD continuino a essere coperti da tale SGD ***per un periodo massimo di sei mesi***. ***Gli Stati membri assicurano che i depositanti di un ente creditizio che ha cessato di essere membro dell'SGD siano debitamente informati delle relative conseguenze e possano, senza sostenere alcun costo, trasferire i loro depositi in un altro ente membro dello stesso SGD.***
	Or. en

Emendamento 151
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri assicurano che, qualora l'autorità competente decida di revocare l'autorizzazione a norma dell'articolo 18 della direttiva 2013/36/UE, l'ente creditizio cessi di essere membro dell'SGD. Gli Stati membri assicurano che i depositi detenuti alla data in cui un ente creditizio ha cessato di essere membro dell'SGD continuino a essere coperti da tale SGD.	6. Gli Stati membri assicurano che, qualora l'autorità competente decida di revocare l'autorizzazione a norma dell'articolo 18 della direttiva 2013/36/UE, l'ente creditizio cessi di essere membro dell'SGD. Gli Stati membri assicurano che i depositi detenuti alla data in cui un ente creditizio ha cessato di essere membro dell'SGD continuino a essere coperti da tale SGD. ***Gli Stati membri assicurano che l'ente creditizio fornisca senza indugio all'SGD una visione d'insieme del cliente a decorrere dalla data effettiva della revoca dell'autorizzazione bancaria.***
	Or. en

Motivazione

È opportuno garantire che la visione d'insieme del cliente sia fornita subito dopo la revoca dell'autorizzazione bancaria con i dati relativi alla data della revoca per motivi di responsabilità di follow-up.

Emendamento 152
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera e
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 4 – paragrafo 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
13. Entro il... [OP – aggiungere ***36*** mesi dopo l'entrata in vigore], l'ABE elabora ***orientamenti*** sull'ambito di applicazione, sui contenuti e sulle procedure delle prove di stress di cui al paragrafo 10.	13. Entro il... [OP – aggiungere ***24*** mesi dopo l'entrata in vigore], l'ABE elabora ***progetti di norme tecniche di regolamentazione*** sull'ambito di applicazione, sui contenuti e sulle procedure delle prove di stress di cui al paragrafo 10. ***L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].*** ***Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.***

Or. en

Emendamento 153
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto iii

Direttiva 2014/49/UE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) la lettera e) è soppressa;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I depositi da parte delle imprese di investimento non dovrebbero essere eliminati dall'elenco delle esclusioni.

Emendamento 154
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto iii
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) ***la lettera e) è soppressa;***	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Non si comprende perché le imprese di investimento siano state completamente eliminate dal catalogo di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Con riferimento al considerando 4, le imprese di investimento non sono enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 26), 3) e 2), CRR.

Emendamento 155
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto v
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) la lettera j) è soppressa;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I depositi dei soggetti pubblici non dovrebbero essere protetti perché alla presente lettera non si applica l'idea della tutela dei consumatori e la prevenzione di un "assalto agli sportelli".

Emendamento 156
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto v
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) la lettera j) è ***soppressa***;	v) la lettera j) è ***sostituita dalla seguente:*** ***"j) i depositi da parte delle amministrazioni centrali e regionali;"***;

Or. en

Motivazione

In linea con l'obiettivo generale di includere nella copertura alcuni soggetti del settore pubblico che non sono depositanti sofisticati (quali scuole, ospedali, alcuni servizi locali ecc.), l'emendamento chiarisce che le amministrazioni centrali/regionali dovrebbero continuare a essere escluse dalla copertura, il che ridurrebbe il rischio di far ricadere parte dell'onere del rischio sovrano sugli SGD.

Emendamento 157
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto v
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) la lettera j) è soppressa;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 158
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto v bis (nuovo)
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	v bis) è aggiunta la lettera k bis):
	"k bis) i depositi di persone fisiche o giuridiche soggette a sanzioni finanziarie mirate adottate dall'Unione.";

Or. en

Emendamento 159
Irene Tinagli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Gli Stati membri assicurano che il livello di copertura del totale dei depositi di ciascun depositante sia di ***100 000*** EUR in caso di indisponibilità dei depositi.	***"***Gli Stati membri assicurano che il livello di copertura del totale dei depositi di ciascun depositante sia di ***200 000*** EUR in caso di indisponibilità dei depositi.***";***

Or. en

Emendamento 160
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera a – punto ii
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i depositi derivanti da operazioni su beni immobili relative a proprietà residenziali private e i depositi destinati a tali operazioni, a condizione che queste ultime siano concluse ***a breve termine*** da una persona fisica e che tale persona fisica possa fornire documenti comprovanti tale operazione;	a) i depositi derivanti da operazioni su beni immobili relative a proprietà residenziali private e i depositi destinati a tali operazioni, a condizione che queste ultime siano concluse ***in un periodo di tre mesi*** da una persona fisica e che tale persona fisica possa fornire documenti comprovanti tale operazione;

Or. en

Motivazione

Un termine chiaro fornisce certezza giuridica.

Emendamento 161
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera a – punto ii
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i depositi derivanti da operazioni su beni immobili relative a proprietà residenziali private e i depositi destinati a tali operazioni, a condizione che queste ultime siano concluse ***a breve termine*** da una persona fisica e che tale persona fisica possa fornire documenti comprovanti tale operazione;	a) i depositi derivanti da operazioni su beni immobili relative a proprietà residenziali private e i depositi destinati a tali operazioni, a condizione che queste ultime siano concluse ***in un periodo di tre mesi*** da una persona fisica e che tale persona fisica possa fornire documenti comprovanti tale operazione;

Or. en

Motivazione

L'esperienza pratica degli SGD ha dimostrato che è necessario specificare in modo più dettagliato (ad esempio tre mesi) aspetti quali i trasferimenti (ad esempio dai conti correnti ai conti rimborsabili con preavviso), le categorie (ad esempio solo gli immobili occupati dai proprietari) ecc. e l'espressione "a breve termine".

Emendamento 162
Luděk Niedermayer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nei casi in cui i tassi di interesse su determinati depositi superino in maniera significativa il tasso di interesse prevalente nel mercato, secondo quanto stabilito e sulla base di dati trasparenti e accessibili al pubblico, l'SGD ha il potere di adeguare gli interessi rimborsati per riflettere il tasso di mercato prevalente al momento della determinazione o della decisione. Tale adeguamento è effettuato per evitare l'azzardo morale. I criteri e la metodologia per definire che "superino in maniera significativa" e per l'adeguamento sono stabiliti in modo trasparente, in conformità degli orientamenti elaborati dall'Autorità bancaria europea (ABE) e soggetti all'approvazione dell'autorità nazionale competente.

Or. en

Emendamento 163
Martin Hlaváček

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera -a (nuova)Direttiva 2014/49/UE
Articolo 7 – paragrafo 3 – commi 3 bis e 3 ter (nuovi)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-a) sono aggiunti i commi 3 bis e 3 ter seguenti:
	"Gli Stati membri assicurano che per depositi specifici di cui al diritto nazionale il livello di copertura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, si applichi a ciascuna delle persone aventi pieno diritto di cui al primo comma.
	In deroga al paragrafo 1, nel determinare l'importo rimborsabile per una singola persona avente pieno diritto, l'SGD non tiene conto del cumulo dei depositi dei fondi collocati da tale persona presso lo stesso ente creditizio. Gli Stati membri assicurano che gli SGD rimborsino i depositi coperti al depositante a beneficio di ciascuna persona avente pieno diritto o direttamente alla persona avente pieno diritto.";

Or. en

Motivazione

In linea con la proposta di armonizzazione del regime per i depositi dei fondi dei clienti ai sensi dell'articolo 8 ter, si suggerisce di introdurre un approccio armonizzato analogo per altri depositi specifici, quali i depositi su conti detenuti da notai, avvocati, agenzie immobiliari, pignoranti o curatori fallimentari, che per alcuni aspetti possono assomigliare ai depositi effettuati tramite un istituto di pagamento o un istituto di moneta elettronica.

Emendamento 164
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri consentono agli SGD di applicare, per i depositi di cui all'articolo 6, paragrafo	3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri consentono agli SGD di applicare, per i depositi di cui all'articolo 6, paragrafo

2, all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8 ter, un periodo di rimborso più lungo non superiore a 20 giorni lavorativi dalla data in cui tali SGD hanno ricevuto la documentazione completa richiesta a un depositante per esaminare i crediti e verificare che siano soddisfatte le condizioni per il rimborso.	2, all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8 ter, un periodo di rimborso più lungo non superiore a 20 giorni lavorativi dalla data in cui tali SGD hanno ricevuto la documentazione completa richiesta a un depositante ***o, se del caso, un titolare del conto*** per esaminare i crediti e verificare che siano soddisfatte le condizioni per il rimborso. ***Per i depositi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 3, qualora gli SGD non possano rendere disponibile l'importo rimborsabile in meno di sette giorni lavorativi, gli stessi assicurano che i depositanti abbiano accesso a un importo appropriato dei loro depositi coperti per coprire il costo della vita entro cinque giorni lavorativi da una richiesta di tale importo.***
	Or. en

Emendamento 165
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri consentono agli SGD di applicare, per i depositi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8 ter, un periodo ***di rimborso*** più lungo non superiore a 20 giorni lavorativi dalla data in cui tali SGD hanno ricevuto la documentazione completa richiesta a un depositante per esaminare i crediti e verificare che siano soddisfatte le condizioni per il rimborso.	3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri consentono agli SGD di applicare, per i depositi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8 ter, un periodo più lungo ***per il rimborso*** non superiore a 20 giorni lavorativi dalla data in cui tali SGD hanno ricevuto la documentazione completa richiesta a un depositante per esaminare i crediti e verificare che siano soddisfatte le condizioni per il rimborso.
	Or. en

Emendamento 166
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera d
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 8 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Gli Stati membri assicurano che, qualora non vi sia stata alcuna operazione relativa al deposito negli ultimi 24 mesi, gli SGD possano fissare una soglia per i costi amministrativi che deriverebbero loro da tale rimborso. Gli SGD non sono obbligati ad adottare misure attive per rimborsare i depositanti al di sotto di tale soglia. Gli Stati membri assicurano che gli SGD rimborsino i depositanti al di sotto di tale soglia su richiesta di questi ultimi.	9. Gli Stati membri assicurano che, qualora non vi sia stata alcuna operazione relativa al deposito negli ultimi 24 mesi, ***o il saldo del conto di deposito sia basso,*** gli SGD possano fissare una soglia per i costi amministrativi che deriverebbero loro da tale rimborso. Gli SGD non sono obbligati ad adottare misure attive per rimborsare i depositanti al di sotto di tale soglia. Gli Stati membri assicurano che gli SGD rimborsino i depositanti al di sotto di tale soglia su richiesta di questi ultimi.

Or. en

Emendamento 167
Christophe Hansen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9Direttiva 2014/49/UE
Articolo 8 ter – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) i clienti di cui alla lettera a) sono identificati o identificabili prima della data in cui un'autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera a), o un'autorità giudiziaria adotta una decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera b).	(c) i clienti di cui alla lettera a) sono identificati o identificabili***, sotto la responsabilità ultima dell'entità che detiene il conto in nome dei clienti,*** prima della data in cui un'autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera a), o un'autorità giudiziaria adotta una decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera b).

Or. en

Emendamento 168
Martin Hlaváček

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 8 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. In aggiunta al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che i depositi dei fondi dei clienti nei conti detenuti dai fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a norma dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, dai fornitori di servizi di crowdfunding e dai gestori di crediti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), del presente articolo siano coperti dagli SGD.

Or. en

Motivazione

In linea con la proposta di armonizzazione del regime per i depositi dei fondi dei clienti ai sensi dell'articolo 8 ter, si suggerisce di introdurre un approccio armonizzato analogo per altri depositi specifici, quali i depositi su conti detenuti da fornitori di servizi per le cripto-attività, fornitori di servizi di crowdfunding o gestori di crediti, che per alcuni aspetti possono assomigliare ai depositi effettuati tramite un istituto di pagamento o un istituto di moneta elettronica.

Emendamento 169
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 8 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri assicurano che il livello di copertura di cui all'articolo 6,	***soppresso***

paragrafo 1, si applichi a ciascuno dei clienti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, nel determinare l'importo rimborsabile per un singolo cliente, l'SGD non tiene conto del cumulo dei depositi dei fondi collocati da tale cliente presso lo stesso ente creditizio.

Or. en

Emendamento 170
Luděk Niedermayer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 8 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri assicurano che ***gli*** SGD ***rimborsino i*** depositi coperti al titolare del conto a beneficio di ciascun cliente o direttamente al cliente.	3. Gli Stati membri assicurano che ***il rimborso da parte degli*** SGD ***dei*** depositi coperti ***sia effettuato*** al titolare del conto a beneficio di ciascun cliente o direttamente al cliente.

Or. en

Emendamento 171
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fatto salvo qualsiasi altro diritto che essi possano avere ai sensi della legislazione nazionale, gli SGD che effettuano pagamenti a titolo di garanzia in un contesto nazionale hanno il diritto di	2. Fatto salvo qualsiasi altro diritto che essi possano avere ai sensi della legislazione nazionale, gli SGD che effettuano pagamenti a titolo di garanzia in un contesto nazionale hanno il diritto di

subentrare nei diritti ai depositanti nell'ambito dei procedimenti di liquidazione o riorganizzazione per un importo pari alle somme pagate ai depositanti. Gli SGD che forniscono un contributo nel contesto degli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, lettera a) o b), della direttiva 2014/59/UE, o nel contesto delle misure adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della presente direttiva, vantano un diritto nei confronti dell'ente creditizio residuo per qualsiasi perdita subita a seguito di contributi alla risoluzione a norma dell'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE o alla cessione a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della presente direttiva in relazione alle perdite che i depositanti avrebbero altrimenti sostenuto. Tale diritto è considerato allo stesso livello dei depositi ai sensi del diritto nazionale che disciplina le normali procedure di insolvenza.

subentrare nei diritti ai depositanti nell'ambito dei procedimenti di liquidazione o riorganizzazione per un importo pari alle somme pagate ai depositanti. Gli SGD che forniscono un contributo nel contesto degli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, lettera a) o b), della direttiva 2014/59/UE, o nel contesto delle misure adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della presente direttiva, vantano un diritto nei confronti dell'ente creditizio residuo per qualsiasi perdita subita a seguito di contributi alla risoluzione a norma dell'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE o alla cessione a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della presente direttiva in relazione alle perdite che i depositanti avrebbero altrimenti sostenuto. Tale diritto è considerato allo stesso livello dei depositi ***coperti*** ai sensi del diritto nazionale che disciplina le normali procedure di insolvenza.

Or. en

Emendamento 172
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fatto salvo qualsiasi altro diritto che essi possano avere ai sensi della legislazione nazionale, gli SGD che effettuano pagamenti a titolo di garanzia in un contesto nazionale hanno il diritto di subentrare nei diritti ai depositanti nell'ambito dei procedimenti di liquidazione o riorganizzazione per un importo pari alle somme pagate ai depositanti. Gli SGD che forniscono un contributo nel contesto degli strumenti di	2. Fatto salvo qualsiasi altro diritto che essi possano avere ai sensi della legislazione nazionale, gli SGD che effettuano pagamenti a titolo di garanzia in un contesto nazionale hanno il diritto di subentrare nei diritti ai depositanti nell'ambito dei procedimenti di liquidazione o riorganizzazione per un importo pari alle somme pagate ai depositanti. Gli SGD che forniscono un contributo nel contesto degli strumenti di

risoluzione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, lettera a) o b), della direttiva 2014/59/UE, o nel contesto delle misure adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della presente direttiva, vantano un diritto nei confronti dell'ente creditizio residuo per qualsiasi perdita subita a seguito di contributi alla risoluzione a norma dell'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE o alla cessione a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della presente direttiva in relazione alle perdite che i depositanti avrebbero altrimenti sostenuto. Tale diritto è considerato allo stesso livello dei depositi ai sensi del diritto nazionale che disciplina le normali procedure di insolvenza.	risoluzione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, lettera a) o b), della direttiva 2014/59/UE, o nel contesto delle misure adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della presente direttiva, vantano un diritto nei confronti dell'ente creditizio residuo per qualsiasi perdita subita a seguito di contributi alla risoluzione a norma dell'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE o alla cessione a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della presente direttiva in relazione alle perdite che i depositanti avrebbero altrimenti sostenuto. Tale diritto è considerato allo stesso livello dei depositi ***coperti*** ai sensi del diritto nazionale che disciplina le normali procedure di insolvenza.

Or. en

Motivazione

L'adattamento deriva dal rifiuto di una preferenza per i depositanti basata su un unico livello. Dovrebbe essere privilegiato il diritto nei confronti dell'ente residuo per un SGD.

Emendamento 173
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto -i (nuovo)
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	-i) il primo comma è sostituito dal seguente:
2. Gli Stati membri assicurano che, entro il ***3 luglio 2024***, i mezzi finanziari disponibili di un SGD raggiungano quantomeno un livello-obiettivo dello 0,8 % dell'importo dei depositi coperti dei suoi membri.	***"***2. Gli Stati membri assicurano che, entro il ***... [18 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva di modifica]***, i mezzi finanziari disponibili di un SGD raggiungano quantomeno un livello-obiettivo dello 0,8 % dell'importo dei depositi coperti dei suoi membri.***";***

Or. en

Emendamento 174
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto -i (nuovo)
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	-i) il primo comma è sostituito dal seguente:
2. Gli Stati membri assicurano che, entro il ***3 luglio 2024***, i mezzi finanziari disponibili di un SGD raggiungano quantomeno un livello-obiettivo dello 0,8 % dell'importo dei depositi coperti dei suoi membri.	***"***2. Gli Stati membri assicurano che, entro il ***... [18 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva di modifica]***, i mezzi finanziari disponibili di un SGD raggiungano quantomeno un livello-obiettivo dello 0,8 % dell'importo dei depositi coperti dei suoi membri.***";***

Or. en

Emendamento 175
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto i
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 10 – paragrafo 2 – commi 2 e 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) dopo il primo comma sono inseriti i commi seguenti:	***soppresso***
"Per il calcolo del livello-obiettivo di cui al primo comma, il periodo di riferimento è compreso tra il 31 dicembre precedente la data entro la quale il livello-obiettivo deve essere raggiunto e tale data.	
Nel determinare se l'SGD ha raggiunto tale livello-obiettivo, gli Stati membri tengono conto solo dei mezzi finanziari disponibili conferiti direttamente all'SGD dai membri o recuperati presso questi	

ultimi, al netto delle spese e degli oneri amministrativi. Tali mezzi finanziari disponibili comprendono i redditi da investimento derivanti da fondi versati dai membri all'SGD, ma escludono i rimborsi non richiesti dai depositanti ammissibili durante le procedure di rimborso e i prestiti tra SGD.";

Or. en

Emendamento 176
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto i
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel determinare se l'SGD ha raggiunto tale livello-obiettivo, gli Stati membri tengono conto solo dei mezzi finanziari disponibili conferiti direttamente all'SGD dai membri o recuperati presso questi ultimi, al netto delle spese e degli oneri amministrativi. Tali mezzi finanziari disponibili comprendono i redditi da investimento derivanti da fondi versati dai membri all'SGD, ma escludono i rimborsi non richiesti dai depositanti ammissibili durante le procedure di rimborso e i prestiti tra SGD.	Nel determinare se l'SGD ha raggiunto tale livello-obiettivo, gli Stati membri tengono conto solo dei mezzi finanziari disponibili conferiti direttamente all'SGD dai membri o recuperati presso questi ultimi, al netto delle spese e degli oneri amministrativi. Tali mezzi finanziari disponibili comprendono i redditi da investimento derivanti da fondi versati dai membri all'SGD, ma escludono i rimborsi non richiesti dai depositanti ammissibili durante le procedure di rimborso e i prestiti tra SGD***, nonché eventuali passività del debito esigibili dall'SGD, compresi i prestiti da altri SGD e sistemi di finanziamento alternativo di cui all'articolo 10, paragrafo 9***.

Or. en

Motivazione

Support for the Commission proposal that the available financial means that count toward the target level shall be limited to funds stemming from contributions, and exclude all borrowings

made by the DGS. However, loans made to another DGS shall still count towards the target level (as long as the loan is financed by funds stemming from contributions). This treatment would ensure consistency with the current treatment of loans between resolution funds (see article 10(6) BRRD) and foster loans between DGSs. Keeping the current Commission proposal would push DGSs to avoid lending to other DGSs, at some point depriving art. 12 DGSD of any effects, while going backwards regarding the objective of liquidity support between DGSs.

Emendamento 177
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto i
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel determinare se l'SGD ha raggiunto tale livello-obiettivo, gli Stati membri tengono conto solo dei mezzi finanziari disponibili conferiti direttamente all'SGD dai membri o recuperati presso questi ultimi, al netto delle spese e degli oneri amministrativi. Tali mezzi finanziari disponibili comprendono i redditi da investimento derivanti da fondi versati dai membri all'SGD, ma escludono i rimborsi non richiesti dai depositanti ammissibili durante le procedure di rimborso e i prestiti tra SGD.	Nel determinare se l'SGD ha raggiunto tale livello-obiettivo, gli Stati membri tengono conto solo dei mezzi finanziari disponibili conferiti direttamente all'SGD dai membri o recuperati presso questi ultimi, al netto delle spese e degli oneri amministrativi. Tali mezzi finanziari disponibili comprendono i redditi da investimento derivanti da fondi versati dai membri all'SGD, ma escludono i rimborsi non richiesti dai depositanti ammissibili durante le procedure di rimborso e i prestiti***, anche*** tra SGD.

Or. en

Emendamento 178
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto i
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Un prestito in essere erogato a un altro

	SGD a norma dell'articolo 12 è considerato un'attività dell'SGD che ha erogato il prestito e può essere computato ai fini del livello-obiettivo di tale SGD.

Or. en

Motivazione

Support for the proposal that the available financial means that count toward the target level shall be limited to funds stemming from contributions, and exclude all borrowings made by the DGS. However, loans made to another DGS shall still count towards the target level (as long as the loan is financed by funds stemming from contributions). This treatment would ensure consistency with the current treatment of loans between resolution funds (see article 106(6) BRRD) and foster loans between DGSs. Keeping the current Commission proposal would push DGSs to avoid lending to other DGSs, at some point depriving art. 12 DGSD of any effects, while going backwards regarding the objective of liquidity support between DGSs.

Emendamento 179
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto ii
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se, dopo che il livello-obiettivo di cui al primo comma è stato raggiunto per la prima volta, i mezzi finanziari disponibili a seguito di un esborso di fondi dell'SGD conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5, sono stati ridotti a meno di due terzi del livello-obiettivo, gli SGD fissano il contributo regolare a un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni.	Se, dopo che il livello-obiettivo di cui al primo comma è stato raggiunto per la prima volta, i mezzi finanziari disponibili a seguito di un esborso di fondi dell'SGD conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5, sono stati ridotti a meno di due terzi del livello-obiettivo, gli SGD fissano il contributo regolare a un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni. ***Laddove sia stato ridotto ma sia ancora superiore ai due terzi del livello-obiettivo, gli GSD fissano il contributo regolare a un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro tre anni.***

Or. en

Emendamento 180
Irene Tinagli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera c bis (nuova)Direttiva 2014/49/UE
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1 – lettere a e b

Testo in vigore	*Emendamento*
	(c bis) al paragrafo 6, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
a) la riduzione si basa sull'ipotesi che è improbabile che una quota rilevante dei mezzi finanziari disponibili sia utilizzata per misure volte a proteggere i depositanti protetti diverse da quelle di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 6, e	**"**a) la riduzione ***è applicabile al livello unico dell'SGD e*** si basa sull'ipotesi che è improbabile che una quota rilevante dei mezzi finanziari disponibili sia utilizzata per misure volte a proteggere i depositanti protetti diverse da quelle di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 6, e
b) il settore bancario ***in cui operano gli*** enti creditizi aderenti all'SGD è altamente concentrato e una grande quantità di attività è detenuta da un ridotto numero di enti creditizi o di gruppi bancari, soggetti a vigilanza su base consolidata i quali, data la loro dimensione, in caso di dissesto sarebbero probabilmente soggetti a procedure di risoluzione.	b) il settore bancario ***composto dagli*** enti creditizi aderenti all'SGD è altamente concentrato e una grande quantità di attività è detenuta da un ridotto numero di enti creditizi o di gruppi bancari, soggetti a vigilanza su base consolidata i quali, data la loro dimensione, in caso di dissesto sarebbero probabilmente soggetti a procedure di risoluzione.***";***

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che la valutazione delle condizioni per l'approvazione di una riduzione del livello-obiettivo deve essere effettuata a livello di SGD piuttosto che a livello di Stato membro, tenuto conto del fatto che in uno Stato membro possono esistere più SGD. L'interpretazione della disposizione giuridica deve essere più chiaramente coerente con la sua motivazione economica e finanziaria, poiché il livello in cui il rischio di assicurazione dei depositi è generato e gestito è indubbiamente quello dell'SGD. L'attuale quadro non prevede alcuna condivisione del rischio tra SGD.

Emendamento 181
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera d
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli Stati membri assicurano che gli SGD, le autorità designate o le autorità competenti definiscano la strategia di investimento per i mezzi finanziari disponibili degli SGD e che tale strategia di investimento sia conforme al principio della diversificazione e degli investimenti in attività a basso rischio.	7. Gli Stati membri assicurano che gli SGD, le autorità designate o le autorità competenti definiscano la strategia di investimento per i mezzi finanziari disponibili degli SGD e che tale strategia di investimento sia conforme al principio della diversificazione e degli investimenti in attività a basso rischio ***e liquide***. ***Gli Stati membri assicurano che la strategia di investimento di cui al primo comma sia conforme ai principi di cui agli articoli 4, 8 e 10 del regolamento delegato (UE) 2016/451 della Commissione.***

Or. en

Emendamento 182
Luděk Niedermayer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera d
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli Stati membri assicurano che gli SGD, le autorità designate o le autorità competenti definiscano la strategia di investimento per i mezzi finanziari disponibili degli SGD e che tale strategia di investimento sia conforme al principio della diversificazione e degli investimenti in attività a basso rischio.	7. Gli Stati membri assicurano che gli SGD, le autorità designate o le autorità competenti definiscano la strategia di investimento per i mezzi finanziari disponibili degli SGD e che tale strategia di investimento sia conforme al principio della diversificazione e degli investimenti in attività a basso rischio ***e fornisce la liquidità necessaria a un SGD per***

svolgere il suo ruolo.

Or. en

Emendamento 183
Luděk Niedermayer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera e
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 10 – paragrafo 7 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
7 bis. Gli Stati membri assicurano che gli SGD possano depositare in tutto o in parte i propri mezzi finanziari disponibili presso la banca centrale nazionale o il tesoro nazionale, a condizione che tali mezzi finanziari disponibili siano detenuti su un conto separato e siano prontamente disponibili per l'uso da parte dell'SGD conformemente agli articoli 11 e 12.	7 bis. Gli Stati membri assicurano che gli SGD possano depositare in tutto o in parte i propri mezzi finanziari disponibili presso la banca centrale nazionale o il tesoro nazionale, a condizione che ***sia una decisione efficace sotto il profilo dei costi per l'SGD e*** tali mezzi finanziari disponibili siano detenuti su un conto separato e siano prontamente disponibili per l'uso da parte dell'SGD conformemente agli articoli 11 e 12.

Or. en

Emendamento 184
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera e bis (nuova)
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 10 – paragrafo 9

Testo in vigore	*Emendamento*
	(e bis) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
9. Gli Stati membri assicurano che gli SGD dispongano di adeguati sistemi di finanziamento alternativo che consentano loro di ottenere finanziamenti a breve	***"***9. ***È confermato che*** gli Stati membri assicurano che gli SGD dispongano di adeguati sistemi di finanziamento alternativo che consentano loro di ottenere

termine per soddisfare i diritti fatti valere nei loro confronti.

finanziamenti a breve termine per soddisfare i diritti fatti valere nei loro confronti.***";***

Or. en

Emendamento 185
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera e bis (nuova)
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 10 – paragrafo 9

Testo in vigore	*Emendamento*
	(e bis) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
9. Gli Stati membri assicurano che gli SGD dispongano di adeguati sistemi di finanziamento alternativo che consentano loro di ottenere finanziamenti a breve termine per soddisfare i diritti fatti valere nei loro confronti.	***"***9. ***È confermato che*** gli Stati membri assicurano che gli SGD dispongano di adeguati sistemi di finanziamento alternativo che consentano loro di ottenere finanziamenti a breve termine per soddisfare i diritti fatti valere nei loro confronti.***";***

Or. en

Emendamento 186
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera g
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 10 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. Gli Stati membri assicurano che, nel contesto delle misure di cui all'articolo 11, paragrafi 1, 2, 3 e 5, gli SGD possano utilizzare i fondi provenienti dai sistemi di finanziamento alternativo di cui all'articolo 10, paragrafo 9, che non sono finanziati	11. Gli Stati membri assicurano che, nel contesto delle misure di cui all'articolo 11, paragrafi 1, 2, 3 e 5, gli SGD possano utilizzare i fondi provenienti dai sistemi di finanziamento alternativo di cui all'articolo 10, paragrafo 9, che non sono finanziati

mediante fondi pubblici, prima di utilizzare i mezzi finanziari disponibili e prima di raccogliere i contributi straordinari di cui all'articolo 10, paragrafo 8. Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino sistemi di finanziamento alternativo finanziati mediante fondi pubblici solo in ultima istanza.	mediante fondi pubblici, prima di utilizzare i mezzi finanziari disponibili e prima di raccogliere i contributi straordinari di cui all'articolo 10, paragrafo 8. Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino sistemi di finanziamento alternativo finanziati mediante fondi pubblici solo in ultima istanza***, dopo aver esaurito tutte le altre opzioni***.

Or. en

Emendamento 187
Luděk Niedermayer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera g
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 10 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. Gli Stati membri assicurano che, nel contesto delle misure di cui all'articolo 11, paragrafi 1, 2, 3 e 5, gli SGD possano utilizzare i fondi provenienti dai sistemi di finanziamento alternativo di cui all'articolo 10, paragrafo 9, che non sono finanziati mediante fondi pubblici, prima di utilizzare i mezzi finanziari disponibili e prima di raccogliere i contributi straordinari di cui all'articolo 10, paragrafo 8. Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino sistemi di finanziamento alternativo finanziati mediante fondi pubblici solo in ultima istanza.	11. Gli Stati membri assicurano che, nel contesto delle misure di cui all'articolo 11, paragrafi 1, 2, 3 e 5, gli SGD possano utilizzare i fondi provenienti dai sistemi di finanziamento alternativo di cui all'articolo 10, paragrafo 9, che non sono finanziati mediante fondi pubblici, prima di utilizzare i mezzi finanziari disponibili e prima di raccogliere i contributi straordinari di cui all'articolo 10, paragrafo 8. Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino sistemi di finanziamento alternativo finanziati mediante fondi pubblici solo in ultima istanza ***e siano efficaci sotto il profilo dei costi***.

Or. en

Emendamento 188
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera g

Direttiva 2014/49/UE
Articolo 10 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. Gli Stati membri assicurano che, nel contesto delle misure di cui all'articolo 11, paragrafi 1, 2, 3 e 5, gli SGD possano utilizzare i fondi provenienti dai sistemi di finanziamento alternativo di cui all'articolo 10, paragrafo 9***, che non sono finanziati mediante fondi pubblici***, prima di utilizzare i mezzi finanziari disponibili e prima di raccogliere i contributi straordinari di cui all'articolo 10, paragrafo 8. Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino sistemi di finanziamento alternativo finanziati mediante fondi pubblici solo in ultima istanza.	11. Gli Stati membri assicurano che, nel contesto delle misure di cui all'articolo 11, paragrafi 1, 2, 3 e 5, gli SGD possano utilizzare i fondi provenienti dai sistemi di finanziamento alternativo di cui all'articolo 10, paragrafo 9, prima di utilizzare i mezzi finanziari disponibili e prima di raccogliere i contributi straordinari di cui all'articolo 10, paragrafo 8. Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino sistemi di finanziamento alternativo finanziati mediante fondi pubblici solo in ultima istanza.

Or. en

Emendamento 189
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera g
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 10 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. Gli Stati membri assicurano che, nel contesto delle misure di cui all'articolo 11, paragrafi 1, 2, 3 e 5, gli SGD possano utilizzare i fondi provenienti dai sistemi di finanziamento alternativo di cui all'articolo 10, paragrafo 9***, che non sono finanziati mediante fondi pubblici***, prima di utilizzare i mezzi finanziari disponibili e prima di raccogliere i contributi straordinari di cui all'articolo 10, paragrafo 8. Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino sistemi di finanziamento alternativo finanziati mediante fondi pubblici solo in ultima istanza.	11. Gli Stati membri assicurano che, nel contesto delle misure di cui all'articolo 11, paragrafi 1, 2, 3 e 5, gli SGD possano utilizzare i fondi provenienti dai sistemi di finanziamento alternativo di cui all'articolo 10, paragrafo 9, prima di utilizzare i mezzi finanziari disponibili e prima di raccogliere i contributi straordinari di cui all'articolo 10, paragrafo 8. Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino sistemi di finanziamento alternativo finanziati mediante fondi pubblici solo in ultima istanza.

Or. en

Emendamento 190
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera g
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 10 – paragrafo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare:	***soppresso***
(a) la metodologia per il calcolo dei mezzi finanziari disponibili ammissibili per il raggiungimento del livello-obiettivo di cui al paragrafo 2, compresa la definizione dei mezzi finanziari disponibili degli SGD e delle categorie di mezzi finanziari disponibili che derivano dai fondi conferiti;	
(b) i dettagli del processo per il raggiungimento del livello-obiettivo di cui al paragrafo 2 dopo che un SGD ha utilizzato i mezzi finanziari disponibili conformemente all'articolo 11.	
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [OP – inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].	
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.	

Or. en

Motivazione

The methodology to calculate the available financial means that count towards the target level is important to (i) determine whether DGSs shall levy new contributions or not and (ii) ensure DGSs are sufficiently funded ex-ante, consistent with the purpose of the directive. Also, "available financial means" are defined in article 2, there is no need to mandate the EBA to "delineate" them. Additionally the proposed paragraph 2 already states that available financial means that derive from contributed funds are the only one counting towards the target level (and it should be clarified that that debt does not count toward the target level). The proposed paragraph 2 also clarifies the process to reach the target level after a DGS has used available financial means. Should these clarifications be insufficient, the directive itself should be further clarified, without delegating essential elements to the EBA.

Emendamento 191
Luděk Niedermayer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino i mezzi finanziari disponibili di cui all'articolo 10 principalmente per ***rimborsare i*** depositanti conformemente all'articolo 8, fatto salvo l'uso di mezzi finanziari aggiuntivi raccolti dagli SGD per l'adempimento di mandati diversi dalla tutela dei depositanti ai sensi della presente direttiva.	1. Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino i mezzi finanziari disponibili di cui all'articolo 10 principalmente per ***garantire rimborsi ai*** depositanti conformemente all'articolo 8, fatto salvo l'uso di mezzi finanziari aggiuntivi raccolti dagli SGD per l'adempimento di mandati diversi dalla tutela dei depositanti ai sensi della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 192
Joachim Schuster

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino i mezzi finanziari disponibili di cui all'articolo 10 principalmente per rimborsare i depositanti conformemente all'articolo 8, fatto salvo l'uso di mezzi finanziari ***aggiuntivi*** raccolti dagli SGD per l'adempimento di mandati diversi dalla tutela dei depositanti ai sensi della presente direttiva.	1. Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino i mezzi finanziari disponibili di cui all'articolo 10 principalmente per rimborsare i depositanti conformemente all'articolo 8, fatto salvo l'uso di ***tali*** mezzi finanziari raccolti dagli SGD per l'adempimento di mandati diversi dalla tutela dei depositanti ai sensi della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 193
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino i mezzi finanziari disponibili di cui all'articolo 10 principalmente per rimborsare i depositanti conformemente all'articolo 8, fatto salvo l'uso di mezzi finanziari ***aggiuntivi*** raccolti dagli SGD per l'adempimento di mandati diversi dalla tutela dei depositanti ai sensi della presente direttiva.	1. Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino i mezzi finanziari disponibili di cui all'articolo 10 principalmente per rimborsare i depositanti conformemente all'articolo 8, fatto salvo l'uso di ***tali*** mezzi finanziari raccolti dagli SGD per l'adempimento di mandati diversi dalla tutela dei depositanti ai sensi della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Up to now, financing of IPSs preventive measures has been permitted within certain limits from the available financial means, since the need for depositor reimbursement is averted in the case of an IPS, and this type of use of funds is therefore especially economic on funds. In addition, IPSs are subject to the strict supervisory regulations of CRR Art. 113 (7) anyway, so that effective control is also provided. This must be kept in any DGSD review. But due to the restrictions set out in the DGSD draft, preventive measures could de-facto no longer be financed from the officially recognised deposit guarantee funds (i.e. from the "available financial means") after implementing the directive, but would require additional financial

resources. Such a financial burden would have to be financed by the member banks - and thus ultimately by their customers - and would thus create a competitive disadvantage. This is neither in line with the goal of financial stability nor with the Eurogroup Statement of June 2022.

Emendamento 194
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino i mezzi finanziari disponibili per finanziare la risoluzione degli enti creditizi conformemente all'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE. ***Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione determinino l'importo che un SGD deve conferire al finanziamento della risoluzione degli enti creditizi, previa consultazione dell'SGD da parte di tali autorità di risoluzione sui risultati della verifica del minor onere di cui all'articolo 11 sexies della presente direttiva.***	2. Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino i mezzi finanziari disponibili per finanziare la risoluzione degli enti creditizi conformemente all'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE.

Or. en

Motivazione

In relazione all'articolo 11, paragrafo 2, la modifica alla proposta qui suggerita si basa sulle corrispondenti modifiche proposte all'articolo 109 BRRD, che implicano un'estensione del cofinanziamento delle misure di risoluzione da parte dei sistemi di garanzia dei depositi, che potrebbe creare un onere finanziario per i sistemi di garanzia dei depositi. Poiché l'idea comporta gravi minacce alla stabilità finanziaria, la proposta della Commissione relativa all'articolo 109 BRRD e, di conseguenza, anche quella relativa all'articolo 11, paragrafo 2, devono, alla fine, essere respinte nella loro interezza.

Emendamento 195
Joachim Schuster

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino i mezzi finanziari disponibili per finanziare la risoluzione degli enti creditizi conformemente all'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE. ***Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione determinino l'importo che un SGD deve conferire al finanziamento della risoluzione degli enti creditizi, previa consultazione dell'SGD da parte di tali autorità di risoluzione sui risultati della verifica del minor onere di cui all'articolo 11 sexies della presente direttiva.***	2. Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino i mezzi finanziari disponibili per finanziare la risoluzione degli enti creditizi conformemente all'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE.

Or. en

Emendamento 196
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino i mezzi finanziari disponibili per finanziare la risoluzione degli enti creditizi conformemente all'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE. Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione determinino l'importo che un SGD deve conferire al finanziamento della risoluzione degli enti creditizi, previa consultazione dell'SGD da parte di tali autorità di risoluzione sui risultati della verifica del minor onere di cui all'articolo	2. Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino i mezzi finanziari disponibili per finanziare la risoluzione degli enti creditizi conformemente all'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE. Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione determinino l'importo che un SGD deve conferire al finanziamento della risoluzione degli enti creditizi, previa consultazione dell'SGD da parte di tali autorità di risoluzione sui risultati della verifica del minor onere di cui all'articolo 11 sexies della presente direttiva. ***Gli Stati***

11 sexies della presente direttiva.	***membri assicurano che gli SGD rispondano, senza indugio, a tale consultazione.***

Or. en

Emendamento 197
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri possono consentire agli SGD di utilizzare i mezzi finanziari disponibili per le misure preventive di cui all'articolo 11 bis a beneficio di un ente creditizio se si applicano tutte le condizioni seguenti:	3. ***Fatto salvo il paragrafo 3 bis,*** gli Stati membri possono consentire agli SGD di utilizzare i mezzi finanziari disponibili per le misure preventive di cui all'articolo 11 bis a beneficio di un ente creditizio se si applicano tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 198
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Irene Tinagli, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 – paragrafo 3 –parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri ***possono consentire agli*** SGD ***di*** utilizzare i mezzi finanziari disponibili per le misure preventive di cui all'articolo 11 bis a beneficio di un ente creditizio se si applicano tutte le condizioni seguenti:	3. Gli Stati membri ***assicurano che un*** SGD ***possa*** utilizzare i mezzi finanziari disponibili per le misure preventive di cui all'articolo 11 bis a beneficio di un ente creditizio se si applicano tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 199
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri ***possono consentire agli*** SGD ***di*** utilizzare i mezzi finanziari disponibili per le misure preventive di cui all'articolo 11 bis a beneficio di un ente creditizio se si applicano tutte le condizioni seguenti:	3. Gli Stati membri ***assicurano che gli*** SGD ***possano*** utilizzare i mezzi finanziari disponibili per le misure preventive di cui all'articolo 11 bis a beneficio di un ente creditizio se si applicano tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 200
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri ***possono consentire agli*** SGD ***di*** utilizzare i mezzi finanziari disponibili per le misure preventive di cui all'articolo 11 bis a beneficio di un ente creditizio se si applicano tutte le condizioni seguenti:	3. Gli Stati membri ***assicurano che gli*** SGD ***possano*** utilizzare i mezzi finanziari disponibili per le misure preventive di cui all'articolo 11 bis a beneficio di un ente creditizio se si applicano tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 201
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Irene Tinagli, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) non sussiste nessuna delle circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE;	(a) ***l'autorità competente ha confermato che*** non sussiste nessuna delle circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE;

Or. en

Emendamento 202
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) non ***sussiste nessuna delle circostanze di cui all'***articolo 32***, paragrafo 4,*** della direttiva 2014/59/UE;	(a) ***l'autorità di risoluzione*** non ***ha adottato alcuna azione di risoluzione ai sensi dell'***articolo 32 della direttiva 2014/59/UE;

Or. en

Emendamento 203
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) non ***sussiste nessuna delle circostanze di cui all'***articolo 32***, paragrafo 4,*** della direttiva 2014/59/UE;	(a) ***l'autorità di risoluzione*** non ***ha adottato alcuna azione di risoluzione ai sensi dell'***articolo 32 della direttiva 2014/59/UE;

Or. en

Emendamento 204
Joachim Schuster

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) non ***sussiste nessuna delle circostanze di cui all'***articolo 32***, paragrafo 4,*** della direttiva 2014/59/UE;	(a) ***l'autorità di risoluzione*** non ***ha adottato alcuna azione di risoluzione ai sensi dell'***articolo 32 della direttiva 2014/59/UE;

Or. en

Emendamento 205
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) non ***sussiste nessuna delle circostanze di cui all'***articolo 32***, paragrafo 4,*** della direttiva 2014/59/UE;	(a) ***l'autorità di risoluzione*** non ***ha adottato alcuna azione di risoluzione ai sensi dell'***articolo 32 della direttiva 2014/59/UE;

Or. en

Motivazione

The Commission's proposal to amend Art. 11 (3) point (a) reads as if any preventive measure based on available financial means is only permitted as long as the institution is not yet objectively in a status of FOLTF according to Art. 32 (4) BRRD. This would, however, imply a significant hindrance of measures by DGS even though such measures are an important safeguard to the resolution objectives set out in Art. 31 BRRD. We understand that this effect was not intended by the European Commission; hence, the proposal needs to be changed correspondingly. The proposed amendment on the Least Cost Test is the logical consequence on our amendments for Article 11e.

Emendamento 206
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Irene Tinagli, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) l'SGD ha confermato che l'intervento è necessario per preservare la solidità finanziaria e la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente creditizio;

Or. en

Emendamento 207
Luděk Niedermayer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'SGD ha confermato che il costo della misura non supera il costo del rimborso dei depositanti calcolato conformemente all'articolo 11 sexies;	(b) l'SGD ha confermato che il costo della misura non supera il costo del rimborso dei depositanti calcolato conformemente all'articolo 11 sexies ***o qualsiasi altra misura che sarebbe considerata equivalente a rimborsare i depositanti***;

Or. en

Emendamento 208
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'SGD ha confermato che il costo della misura ***non supera il costo del rimborso dei depositanti calcolato*** conformemente all'articolo 11 sexies;	(b) l'SGD ha confermato che il costo della misura ***soddisfa le disposizioni per la verifica del minor onere*** conformemente all'articolo 11 sexies;

Or. en

Emendamento 209
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) l'ente creditizio non ha beneficiato negli ultimi dieci anni di misure di sostegno finanziario pubblico straordinario ai sensi dell'articolo 32 quater della direttiva 2014/59/UE, comprese le misure preventive degli SGD.

Or. en

Motivazione

Per evitare che le banche non più in grado di operare beneficino di molteplici e periodici aiuti che consentano loro di rimanere sul mercato e di eludere la risoluzione, è opportuno stabilire un principio rigoroso "una tantum". Inoltre, i fondi degli SGD dovrebbero essere utilizzati principalmente per i loro usi armonizzati (rimborso e risoluzione) e quindi essere meglio tutelati attraverso l'uso di fondi aggiuntivi o contributi ex-post per altri usi.

Emendamento 210
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri possono consentire ai sistemi di tutela istituzionale ufficialmente riconosciuti come SGD ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, di utilizzare i mezzi finanziari disponibili per le misure preventive a beneficio di un ente creditizio quando:
	(a) l'autorità di risoluzione non ha adottato alcuna azione di risoluzione ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE;
	(b) l'SGD è un sistema certificato a norma dell'articolo 133, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
	(c) sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 11 septies.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riconosce il ruolo speciale dei sistemi di tutela istituzionale: i sistemi di tutela istituzionale utilizzano le misure preventive quale mezzo per evitare il caso di risarcimento e quindi per garantire la tutela dei depositi. Per loro le misure preventive rappresentano il caso standard e non uno dei vari strumenti possibili di una selezione di strumenti.

Emendamento 211
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) si presenta la necessità di rimborsare i depositanti e i mezzi finanziari disponibili dell'SGD sono inferiori a due terzi del livello-obiettivo;	(a) si presenta la necessità di rimborsare i depositanti ***o intervenire nel quadro della risoluzione*** e i mezzi finanziari disponibili dell'SGD sono inferiori a due terzi del livello-obiettivo;

Or. en

Emendamento 212
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i mezzi finanziari disponibili dell'SGD risultano inferiori al ***25*** % del livello-obiettivo.	(b) i mezzi finanziari disponibili dell'SGD risultano inferiori al ***62,5*** % del livello-obiettivo.

Or. en

Motivazione

Per evitare che le banche non più in grado di operare beneficino di molteplici e periodici aiuti che consentano loro di rimanere sul mercato e di eludere la risoluzione, è opportuno stabilire un principio rigoroso "una tantum". Inoltre, i fondi degli SGD dovrebbero essere utilizzati principalmente per i loro usi armonizzati (rimborso e risoluzione) e quindi essere meglio tutelati attraverso l'uso di fondi aggiuntivi o contributi ex-post per altri usi.

Emendamento 213
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Quando un ente creditizio è liquidato conformemente all'articolo 32 ter della direttiva 2014/59/UE al fine di uscire dal mercato o di cessare l'attività bancaria, gli Stati membri possono consentire agli SGD di utilizzare i mezzi finanziari disponibili per misure alternative volte a preservare l'accesso dei depositanti ai loro depositi, compresi il trasferimento delle	5. Quando un ente creditizio è liquidato conformemente all'articolo 32 ter della direttiva 2014/59/UE al fine di uscire dal mercato o di cessare l'attività bancaria, gli Stati membri possono consentire agli SGD di utilizzare i mezzi finanziari disponibili per misure alternative volte a preservare l'accesso dei depositanti ai loro depositi, compresi il trasferimento delle

attività e delle passività e il trasferimento del book dei depositi, ***purché*** il DGS confermi che il costo della misura non superi il costo del rimborso dei depositanti calcolato conformemente all'articolo 11 sexies della presente direttiva ***e*** siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 11 quinquies della presente direttiva.	attività e delle passività e il trasferimento del book dei depositi, ***laddove si applichino tutte le condizioni seguenti:***
	(a) il DGS confermi che il costo della misura non superi il costo del rimborso dei depositanti calcolato conformemente all'articolo 11 sexies della presente direttiva***;***
	(b) siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 11 quinquies della presente direttiva***;***
	(c) la misura sia stata prevista nel piano di risoluzione definito agli articoli 10 e 12 della direttiva 2014/59/UE;
	(d) qualora la misura assuma la forma di un trasferimento delle attività o delle passività, le passività trasferite assumono la forma di:
	i) depositi coperti;
	ii) depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese;
	iii) depositi che si configurerebbero come depositi ammissibili eseguiti da persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese se non fossero effettuati presso filiali al di fuori dell'Unione di enti stabiliti all'interno dell'Unione;
	iv) eventuali passività di rango superiore ai depositi coperti nella gerarchia dei creditori nazionali dei crediti in caso di insolvenza.
	Or. en

Motivazione

The least cost test is not a sufficient safeguard to ensure that alternative measures will not be able to circumvent resolution when the resolution is based on transfer strategies. Since DGS alternative measures and transfer strategies in resolution have the same economic outcomes,

they should be subject to similar economic conditions, in particular in relation to (i) market exit; (ii) preliminary burden sharing (limitation in terms of seniority of liabilities that could be transferred); (iii) sufficient internal loss absorption capacity. In order to protect available financial means of the DGS and thus ensure that DGS would be able to perform a payout in case needed, a cap should be reintroduced in terms of use of available financial means (50%, as in the current BRRD/DGSD) should the DGS be used for resolution/preventive/ alternative measures.

Emendamento 214
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Quando un ente creditizio è liquidato conformemente all'articolo 32 ter della direttiva 2014/59/UE al fine di uscire dal mercato o di cessare l'attività bancaria, gli Stati membri ***possono consentire agli*** SGD ***di*** utilizzare i mezzi finanziari disponibili per misure alternative volte a preservare l'accesso dei depositanti ai loro depositi, compresi il trasferimento delle attività e delle passività e il trasferimento del book dei depositi, purché il DGS confermi che il costo della misura non superi il costo del rimborso ***dei depositanti calcolato conformemente all'articolo 11 sexies della presente direttiva e siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 11 quinquies della presente direttiva***.	5. Quando un ente creditizio è liquidato conformemente all'articolo 32 ter della direttiva 2014/59/UE al fine di uscire dal mercato o di cessare l'attività bancaria, gli Stati membri ***assicurano che gli*** SGD ***possano*** utilizzare i mezzi finanziari disponibili per misure alternative volte a preservare l'accesso dei depositanti ai loro depositi, compresi il trasferimento delle attività e delle passività e il trasferimento del book dei depositi, purché il DGS confermi che il costo della misura non superi il costo del rimborso.

Or. en

Emendamento 215
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Irene Tinagli, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Quando un ente creditizio è liquidato conformemente all'articolo 32 ter della direttiva 2014/59/UE al fine di uscire dal mercato o di cessare l'attività bancaria, gli Stati membri ***possono consentire agli*** SGD ***di*** utilizzare i mezzi finanziari disponibili per misure alternative volte a preservare l'accesso dei depositanti ai loro depositi, compresi il trasferimento delle attività e delle passività e il trasferimento del book dei depositi, purché il DGS confermi che il costo della misura non superi il costo del rimborso dei depositanti calcolato conformemente all'articolo 11 sexies della presente direttiva e siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 11 quinquies della presente direttiva.	5. Quando un ente creditizio è liquidato conformemente all'articolo 32 ter della direttiva 2014/59/UE al fine di uscire dal mercato o di cessare l'attività bancaria, gli Stati membri ***assicurano che un*** SGD ***possa*** utilizzare i mezzi finanziari disponibili per misure alternative volte a preservare l'accesso dei depositanti ai loro depositi, compresi il trasferimento delle attività e delle passività e il trasferimento del book dei depositi, purché il DGS confermi che il costo della misura non superi il costo del rimborso dei depositanti calcolato conformemente all'articolo 11 sexies della presente direttiva e siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 11 quinquies della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 216
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri garantiscono che, laddove gli SGD eseguano le misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo, i mezzi finanziari disponibili erogati debbano essere limitati al 50 % del loro livello-obiettivo ai sensi dell'articolo 10.

Or. en

Motivazione

The least cost test is not a sufficient safeguard to ensure that alternative measures will not be able to circumvent resolution when the resolution is based on transfer strategies. Since DGS alternative measures and transfer strategies in resolution have the same economic outcomes, they should be subject to similar economic conditions, in particular in relation to (i) market exit; (ii) preliminary burden sharing (limitation in terms of seniority of liabilities that could be transferred); (iii) sufficient internal loss absorption capacity.In order to protect available financial means of the DGS and thus ensure that DGS would be able to perform a payout in case needed, a cap should be reintroduced in terms of use of available financial means (50%, as in the current BRRD/DGSD) should the DGS be used for resolution/preventive/ alternative measures.

Emendamento 217
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) sono inseriti gli articoli da 11 bis a 11 ***sexies*** seguenti:	(13) sono inseriti gli articoli da 11 bis a 11 ***septies*** seguenti:

Or. en

Emendamento 218
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Qualora consentano l'uso dei fondi degli SGD per le misure preventive di cui all'articolo 11, paragrafo 3,*** gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino i mezzi finanziari disponibili per ***tali*** misure preventive, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	1. Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino i mezzi finanziari disponibili per ***le*** misure preventive ***di cui all'articolo 11, paragrafo 3***, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 219
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Qualora consentano l'uso dei fondi degli SGD per le misure preventive di cui all'articolo 11, paragrafo 3,*** gli Stati membri assicurano che ***gli*** SGD ***utilizzino i mezzi finanziari disponibili*** per ***tali*** misure preventive, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	1. Gli Stati membri assicurano che ***le autorità designate, previa consultazione delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione, approvino tempestivamente l'utilizzo dei mezzi finanziari disponibili degli*** SGD per ***le*** misure preventive ***di cui all'articolo 11, paragrafo 3***, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 220
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Irene Tinagli, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Qualora consentano l'uso dei fondi degli SGD per le misure preventive di cui all'articolo 11, paragrafo 3,*** gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino i mezzi finanziari disponibili per ***tali*** misure preventive, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	1. Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino i mezzi finanziari disponibili per ***le*** misure preventive ***di cui all'articolo 11, paragrafo 3***, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 221
Roberts Zīle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Qualora consentano l'uso dei fondi degli SGD per le misure preventive di cui all'articolo 11, paragrafo 3,*** gli Stati membri assicurano che ***gli*** SGD ***utilizzino i mezzi finanziari disponibili*** per ***tali*** misure preventive, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	1. Gli Stati membri assicurano che ***le autorità designate, previa consultazione delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione, approvino tempestivamente l'utilizzo dei mezzi finanziari disponibili degli*** SGD per ***le*** misure preventive ***di cui all'articolo 11, paragrafo 3***, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 222
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la richiesta di finanziamento di tali misure preventive presentata da un ente creditizio è accompagnata da una nota contenente le misure di cui all'articolo 11 ter;	(a) la richiesta di finanziamento di tali misure preventive presentata da un ente creditizio è accompagnata da una nota ***contenente l'impegno nei confronti di un piano di ristrutturazione per garantire o ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine e la conformità ai requisiti di vigilanza applicabili all'ente interessato ai sensi della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013,*** contenente le misure di cui all'articolo 11 ter ***e approvata dall'autorità competente***;

Or. en

Motivazione

Le forme di sostegno preventivo dovrebbero essere trattate su un piano di parità per

preservare condizioni di parità, sia che provengano da fondi pubblici che da un SGD privato. Pertanto, tali condizioni dovrebbero essere allineate a quelle dell'articolo 32 quater BRRD e devono garantire che i principi fondamentali della disciplina degli aiuti di Stato siano sanciti al primo livello della direttiva SGD. Ciò può naturalmente influire sul funzionamento dei sistemi di tutela istituzionale per quanto riguarda le loro missioni volontarie e obbligatorie e pertanto può essere necessario esaminare le modalità con cui tenere conto delle loro specificità.

Emendamento 223
Luděk Niedermayer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la richiesta di finanziamento di tali misure preventive presentata da un ente creditizio è accompagnata da una nota contenente le misure di cui all'articolo 11 ter;	(a) la richiesta di finanziamento di tali misure preventive presentata da un ente creditizio è accompagnata da una nota ***contenente l'impegno nei confronti di un piano di ristrutturazione per garantire o ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine e la conformità ai requisiti di vigilanza applicabili all'ente interessato ai sensi della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013,*** contenente le misure di cui all'articolo 11 ter;

Or. en

Emendamento 224
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la richiesta di finanziamento di tali misure preventive presentata da un ente creditizio è accompagnata da una nota	(a) la richiesta di finanziamento di tali misure preventive presentata da un ente creditizio è accompagnata da una nota

contenente le misure di cui all'articolo 11 ter;	contenente le misure di cui all'articolo 11 ter***, paragrafi da 1 a 5, o l'ente creditizio è tenuto, su richiesta dell'SGD, a preparare e presentare un concetto di ristrutturazione globale entro un periodo di tempo ragionevole di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 7***;

Or. en

Emendamento 225
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'ente creditizio ha consultato l'autorità competente in merito alle misure previste nella nota di cui all'articolo 11 ter;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le forme di sostegno preventivo dovrebbero essere trattate su un piano di parità per preservare condizioni di parità, sia che provengano da fondi pubblici che da un SGD privato. Pertanto, tali condizioni dovrebbero essere allineate a quelle dell'articolo 32 quater BRRD e devono garantire che i principi fondamentali della disciplina degli aiuti di Stato siano sanciti al primo livello della direttiva SGD. Ciò può naturalmente influire sul funzionamento dei sistemi di tutela istituzionale per quanto riguarda le loro missioni volontarie e obbligatorie e pertanto può essere necessario esaminare le modalità con cui tenere conto delle loro specificità.

Emendamento 226
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Irene Tinagli, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***l'ente creditizio ha consultato*** l'autorità competente ***in merito alle*** misure previste nella nota di cui all'articolo 11 ter;	(b) l'autorità competente ***ha valutato le*** misure previste nella nota di cui all'articolo 11 ter ***e ha confermato che le misure sono necessarie per assicurare la solidità finanziaria e la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente creditizio***;

Or. en

Emendamento 227
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'ente creditizio ha consultato l'autorità competente in merito alle misure previste nella nota di cui all'articolo 11 ter;	(b) l'ente creditizio ***o l'SGD*** ha consultato l'autorità competente in merito alle misure previste nella nota di cui all'articolo 11 ter***, paragrafi da 1 a 5***;

Or. en

Emendamento 228
Joachim Schuster

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 bis – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) l'utilizzo di misure preventive da parte dell'SGD è subordinato a obblighi a carico dell'ente creditizio beneficiario del sostegno, che comprendono almeno un monitoraggio più rigoroso del rischio dell'ente creditizio e maggiori diritti di	(c) l'utilizzo di misure preventive da parte dell'SGD è subordinato a obblighi a carico dell'ente creditizio beneficiario del sostegno, che comprendono almeno un monitoraggio più rigoroso del rischio dell'ente creditizio ***con dispositivi di***

verifica da parte dell'SGD;	***governance corrispondenti per il monitoraggio*** e maggiori diritti di verifica da parte dell'SGD ***e delle autorità nazionali competenti***;

Or. en

Emendamento 229
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 bis – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) l'utilizzo delle misure preventive da parte dell'SGD è subordinato ***a impegni da parte dell'ente creditizio ad assicurare l'***accesso ai depositi coperti;	(d) l'utilizzo delle misure preventive da parte dell'SGD è subordinato ***all'effettivo*** accesso ***dei depositanti*** ai depositi coperti;

Or. en

Motivazione

Le forme di sostegno preventivo dovrebbero essere trattate su un piano di parità per preservare condizioni di parità, sia che provengano da fondi pubblici che da un SGD privato. Pertanto, tali condizioni dovrebbero essere allineate a quelle dell'articolo 32 quater BRRD e devono garantire che i principi fondamentali della disciplina degli aiuti di Stato siano sanciti al primo livello della direttiva SGD. Ciò può naturalmente influire sul funzionamento dei sistemi di tutela istituzionale per quanto riguarda le loro missioni volontarie e obbligatorie e pertanto può essere necessario esaminare le modalità con cui tenere conto delle loro specificità.

Emendamento 230
Luděk Niedermayer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 bis – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) l'ente creditizio adempie agli obblighi che gli incombono ai sensi della presente direttiva e ha rimborsato integralmente qualsiasi ***misura preventiva*** precedente.	(f) l'ente creditizio adempie agli obblighi che gli incombono ai sensi della presente direttiva***, non è stato già soggetto a una misura preventiva negli ultimi cinque anni*** e ha rimborsato integralmente qualsiasi ***altro sostegno finanziario straordinario*** precedente ***ricevuto negli ultimi dieci anni***.

Or. en

Emendamento 231
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 bis – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) l'ente creditizio adempie agli obblighi che gli incombono ai sensi della presente direttiva e ha rimborsato integralmente qualsiasi ***misura preventiva*** precedente**.**	(f) l'ente creditizio adempie agli obblighi che gli incombono ai sensi della presente direttiva***, non è stato già soggetto a una misura preventiva in passato*** e ha rimborsato integralmente qualsiasi ***altro sostegno finanziario straordinario*** precedente ***ricevuto negli ultimi dieci anni;***

Or. en

Motivazione

Le forme di sostegno preventivo dovrebbero essere trattate su un piano di parità per preservare condizioni di parità, sia che provengano da fondi pubblici che da un SGD privato. Pertanto, tali condizioni dovrebbero essere allineate a quelle dell'articolo 32 quater BRRD e devono garantire che i principi fondamentali della disciplina degli aiuti di Stato siano sanciti al primo livello della direttiva SGD. Ciò può naturalmente influire sul funzionamento dei sistemi di tutela istituzionale per quanto riguarda le loro missioni volontarie e obbligatorie e pertanto può essere necessario esaminare le modalità con cui tenere conto delle loro specificità.

Emendamento 232
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 bis – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) l'ente creditizio adempie agli obblighi che gli incombono ai sensi della presente direttiva ***e ha rimborsato integralmente qualsiasi misura preventiva precedente.***	(f) l'ente creditizio adempie agli obblighi che gli incombono ai sensi della presente direttiva***;***

Or. en

Emendamento 233
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 bis – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) l'ente creditizio adempie agli obblighi che gli incombono ai sensi della presente direttiva ***e ha rimborsato integralmente qualsiasi misura preventiva precedente***.	(f) l'ente creditizio adempie agli obblighi che gli incombono ai sensi della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 234
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 bis – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) l'importo previsto del sostegno non supera il 50 % dei mezzi finanziari disponibili dei sistemi di garanzia dei depositi;

Or. en

Motivazione

Le forme di sostegno preventivo dovrebbero essere trattate su un piano di parità per preservare condizioni di parità, sia che provengano da fondi pubblici che da un SGD privato. Pertanto, tali condizioni dovrebbero essere allineate a quelle dell'articolo 32 quater BRRD e devono garantire che i principi fondamentali della disciplina degli aiuti di Stato siano sanciti al primo livello della direttiva SGD. Ciò può naturalmente influire sul funzionamento dei sistemi di tutela istituzionale per quanto riguarda le loro missioni volontarie e obbligatorie e pertanto può essere necessario esaminare le modalità con cui tenere conto delle loro specificità.

Emendamento 235
Luděk Niedermayer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 bis – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) le misure sono limitate agli enti o alle entità solventi, come confermato dall'autorità competente;

Or. en

Emendamento 236
Luděk Niedermayer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 bis – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f ter) le misure non sono utilizzate per compensare le perdite che l'ente o l'entità ha accusato o rischia di accusare nel prossimo futuro.

Or. en

Emendamento 237
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 bis – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f ter) le misure sono limitate agli enti o alle entità solventi, come confermato dall'autorità competente;

Or. en

Motivazione

Le forme di sostegno preventivo dovrebbero essere trattate su un piano di parità per preservare condizioni di parità, sia che provengano da fondi pubblici che da un SGD privato. Pertanto, tali condizioni dovrebbero essere allineate a quelle dell'articolo 32 quater BRRD e devono garantire che i principi fondamentali della disciplina degli aiuti di Stato siano sanciti al primo livello della direttiva SGD. Ciò può naturalmente influire sul funzionamento dei sistemi di tutela istituzionale per quanto riguarda le loro missioni volontarie e obbligatorie e pertanto può essere necessario esaminare le modalità con cui tenere conto delle loro specificità.

Emendamento 238
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 bis – paragrafo 1 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f quater) le misure hanno carattere cautelativo e temporaneo e sono basate su una strategia di uscita predefinita, approvata dall'autorità competente, che precisa chiaramente la data di cessazione, la data di vendita o il piano di rimborso per le misure previste;

Or. en

Motivazione

Le forme di sostegno preventivo dovrebbero essere trattate su un piano di parità per preservare condizioni di parità, sia che provengano da fondi pubblici che da un SGD privato. Pertanto, tali condizioni dovrebbero essere allineate a quelle dell'articolo 32 quater BRRD e devono garantire che i principi fondamentali della disciplina degli aiuti di Stato siano sanciti al primo livello della direttiva SGD. Ciò può naturalmente influire sul funzionamento dei sistemi di tutela istituzionale per quanto riguarda le loro missioni volontarie e obbligatorie e pertanto può essere necessario esaminare le modalità con cui tenere conto delle loro specificità.

Emendamento 239
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 bis – paragrafo 1 – lettera f quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f quinquies) le misure non sono utilizzate per compensare le perdite che l'ente o l'entità ha accusato o rischia di accusare nel prossimo futuro.

Or. en

Motivazione

Le forme di sostegno preventivo dovrebbero essere trattate su un piano di parità per preservare condizioni di parità, sia che provengano da fondi pubblici che da un SGD privato. Pertanto, tali condizioni dovrebbero essere allineate a quelle dell'articolo 32 quater BRRD e devono garantire che i principi fondamentali della disciplina degli aiuti di Stato siano sanciti

al primo livello della direttiva SGD. Ciò può naturalmente influire sul funzionamento dei sistemi di tutela istituzionale per quanto riguarda le loro missioni volontarie e obbligatorie e pertanto può essere necessario esaminare le modalità con cui tenere conto delle loro specificità.

Emendamento 240
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 bis – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini del primo comma, lettera f ter), un ente o un'entità è considerato o considerata solvente quando l'autorità competente conclude che non si è verificata, o che è improbabile che si verifichi nei 12 mesi successivi, una violazione dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, all'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034 o dei requisiti applicabili pertinenti del diritto nazionale o dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Le forme di sostegno preventivo dovrebbero essere trattate su un piano di parità per preservare condizioni di parità, sia che provengano da fondi pubblici che da un SGD privato. Pertanto, tali condizioni dovrebbero essere allineate a quelle dell'articolo 32 quater BRRD e devono garantire che i principi fondamentali della disciplina degli aiuti di Stato siano sanciti al primo livello della direttiva SGD. Ciò può naturalmente influire sul funzionamento dei sistemi di tutela istituzionale per quanto riguarda le loro missioni volontarie e obbligatorie e pertanto può essere necessario esaminare le modalità con cui tenere conto delle loro specificità.

Emendamento 241
Luděk Niedermayer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 bis – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini del primo comma, lettera f bis), un ente o un'entità è considerato o considerata solvente quando l'autorità competente conclude che non si è verificata, o che è improbabile che si verifichi nei 12 mesi successivi, una violazione dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, all'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034 o dei requisiti applicabili pertinenti del diritto nazionale o dell'Unione.

Or. en

Emendamento 242
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 bis – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini del primo comma, lettera f quinquies), l'autorità competente pertinente quantifica le perdite che l'ente o l'entità ha accusato o rischia di accusare. Tale quantificazione è basata almeno sulle verifiche della qualità delle attività, effettuate dalla Banca centrale europea, dall'ABE o dalle autorità

	nazionali o, se del caso, su ispezioni in loco svolte dall'autorità competente. Laddove tali esercizi non possano essere intrapresi a tempo debito, l'autorità competente può basare la sua valutazione sullo stato patrimoniale dell'ente o dell'entità, purché conforme alle norme e ai principi contabili applicabili, come confermato da un revisore esterno indipendente. L'autorità competente deve adoperarsi al massimo per garantire che la quantificazione si basi sul valore di mercato delle attività, delle passività e delle voci fuori bilancio dell'ente o dell'entità.

Or. en

Motivazione

Le forme di sostegno preventivo dovrebbero essere trattate su un piano di parità per preservare condizioni di parità, sia che provengano da fondi pubblici che da un SGD privato. Pertanto, tali condizioni dovrebbero essere allineate a quelle dell'articolo 32 quater BRRD e devono garantire che i principi fondamentali della disciplina degli aiuti di Stato siano sanciti al primo livello della direttiva SGD. Ciò può naturalmente influire sul funzionamento dei sistemi di tutela istituzionale per quanto riguarda le loro missioni volontarie e obbligatorie e pertanto può essere necessario esaminare le modalità con cui tenere conto delle loro specificità.

Emendamento 243
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 bis – paragrafo 1 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Se la valutazione si basa sullo stato patrimoniale dell'ente o dell'entità, le misure di sostegno concesse all'ente o all'entità comprendono un meccanismo di recupero basato su una quantificazione ex post delle perdite al momento della concessione del sostegno, effettuata dall'autorità competente.

Or. en

Motivazione

Le forme di sostegno preventivo dovrebbero essere trattate su un piano di parità per preservare condizioni di parità, sia che provengano da fondi pubblici che da un SGD privato. Pertanto, tali condizioni dovrebbero essere allineate a quelle dell'articolo 32 quater BRRD e devono garantire che i principi fondamentali della disciplina degli aiuti di Stato siano sanciti al primo livello della direttiva SGD. Ciò può naturalmente influire sul funzionamento dei sistemi di tutela istituzionale per quanto riguarda le loro missioni volontarie e obbligatorie e pertanto può essere necessario esaminare le modalità con cui tenere conto delle loro specificità.

Emendamento 244
Martin Schirdewan

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 bis – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri assicurano che i requisiti del presente articolo siano applicati in modo proporzionato ai sistemi nazionali di tutela istituzionale, in modo da non ostacolare indebitamente il funzionamento delle loro misure preventive.

Or. en

Emendamento 245
Joachim Schuster

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri assicurano che gli SGD ***possano eseguire misure preventive***	3. Gli Stati membri assicurano che gli SGD ***confermino*** che tutte le condizioni di

solo se l'autorità designata ha confermato che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte. L'autorità designata ne informa l'autorità competente e l'autorità di risoluzione.

cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte. L'autorità designata ne informa l'autorità competente e l'autorità di risoluzione.

Or. en

Emendamento 246
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri assicurano che gli SGD ***possano eseguire misure preventive solo se l'autorità designata ha confermato*** che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte. L'autorità designata ne informa l'autorità competente e l'autorità di risoluzione.	3. Gli Stati membri assicurano che gli SGD ***informino*** che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte. L'autorità designata ne informa l'autorità competente e l'autorità di risoluzione.

Or. en

Emendamento 247
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri assicurano che l'SGD che utilizza i propri mezzi finanziari disponibili per misure di sostegno al capitale ceda al settore privato le proprie partecipazioni in azioni o altri strumenti di capitale dell'ente creditizio beneficiario del sostegno non appena la situazione	4. Gli Stati membri assicurano che l'SGD che utilizza i propri mezzi finanziari disponibili per misure di sostegno al capitale***, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11 ter,*** ceda al settore privato le proprie partecipazioni in azioni o altri strumenti di capitale

commerciale e finanziaria lo consenta.	dell'ente creditizio beneficiario del sostegno non appena la situazione commerciale e finanziaria lo consenta.

Or. en

Emendamento 248
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. L'ABE elabora progetti di orientamenti per specificare:
	(a) le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c);
	(b)) i sistemi di monitoraggio e i sistemi decisionali di cui gli SGD devono disporre conformemente al paragrafo 2.
	L'ABE presenta tali orientamenti alla Commissione entro il ... [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

Or. en

Emendamento 249
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. L'ABE elabora progetti di orientamenti per specificare:
	(a) le condizioni di cui al paragrafo 1,

lettera c);

(b)) i sistemi di monitoraggio e i sistemi decisionali di cui gli SGD devono disporre conformemente al paragrafo 2.

L'ABE presenta tali orientamenti alla Commissione entro il ... [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

Or. en

Emendamento 250
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi che chiedono a un SGD di finanziare misure preventive a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, presentino all'autorità competente***, per consultazione,*** una nota contenente le misure che tali enti creditizi si impegnano a intraprendere per assicurare ***o ripristinare*** la conformità ai requisiti di vigilanza applicabili ***all'ente creditizio interessato e che sono*** stabiliti dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013.	1. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi che chiedono a un SGD di finanziare misure preventive a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, presentino all'autorità competente una nota contenente le misure che tali enti creditizi si impegnano a intraprendere per assicurare ***e mantenere*** la conformità ai requisiti di vigilanza applicabili stabiliti dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013.

Or. en

Emendamento 251
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi che chiedono a un SGD di finanziare misure preventive a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, presentino all'autorità competente***, per consultazione,*** una nota contenente le misure che tali enti creditizi si impegnano a intraprendere per assicurare ***o ripristinare*** la conformità ai requisiti di vigilanza applicabili ***all'ente creditizio interessato e che sono*** stabiliti dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013.	1. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi che chiedono a un SGD di finanziare misure preventive a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, presentino all'autorità competente una nota contenente le misure che tali enti creditizi si impegnano a intraprendere per assicurare ***e mantenere*** la conformità ai requisiti di vigilanza applicabili stabiliti dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013.

Or. en

Emendamento 252
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi che chiedono a un SGD di finanziare misure preventive a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, presentino all'autorità competente, per ***consultazione***, ***una nota contenente le misure che tali enti creditizi si impegnano a intraprendere*** per assicurare o ripristinare la conformità ai requisiti di vigilanza applicabili all'ente ***creditizio*** interessato ***e che sono stabiliti dalla*** direttiva 2013/36/UE e ***dal*** regolamento (UE) n. 575/2013.	1. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi che chiedono a un SGD di finanziare misure preventive a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, presentino all'autorità competente, per ***approvazione***, ***un piano di ristrutturazione*** per assicurare o ripristinare ***la sostenibilità economica a lungo termine e*** la conformità ai requisiti di vigilanza applicabili all'ente interessato ***in conformità della*** direttiva 2013/36/UE e ***del*** regolamento (UE) n. 575/2013.

Or. en

Motivazione

Le forme di sostegno preventivo dovrebbero essere trattate su un piano di parità per

preservare condizioni di parità, sia che provengano da fondi pubblici che da un SGD privato. Pertanto, tali condizioni dovrebbero essere allineate a quelle dell'articolo 32 quater BRRD e devono garantire che i principi fondamentali della disciplina degli aiuti di Stato siano sanciti al primo livello della direttiva SGD. Ciò può naturalmente influire sul funzionamento dei sistemi di tutela istituzionale per quanto riguarda le loro missioni volontarie e obbligatorie e pertanto può essere necessario esaminare le modalità con cui tenere conto delle loro specificità.

Emendamento 253
Luděk Niedermayer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi che chiedono a un SGD di finanziare misure preventive a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, presentino all'autorità competente, per ***consultazione***, ***una nota contenente le misure che tali enti creditizi si impegnano a intraprendere*** per assicurare o ripristinare la conformità ai requisiti di vigilanza applicabili all'ente ***creditizio*** interessato ***e che sono stabiliti dalla*** direttiva 2013/36/UE e ***dal*** regolamento (UE) n. 575/2013.	1. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi che chiedono a un SGD di finanziare misure preventive a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, presentino all'autorità competente, per ***approvazione***, ***un piano di ristrutturazione*** per assicurare o ripristinare ***la sostenibilità economica a lungo termine e*** la conformità ai requisiti di vigilanza applicabili all'ente interessato ***in conformità della*** direttiva 2013/36/UE e ***del*** regolamento (UE) n. 575/2013.

Or. en

Emendamento 254
Eero Heinäluoma

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri assicurano che gli	1. Gli Stati membri assicurano che gli

enti creditizi che chiedono a un SGD di finanziare misure preventive a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, presentino all'autorità competente, per ***consultazione***, ***una nota contenente le misure che tali enti creditizi si impegnano a intraprendere*** per assicurare o ripristinare la conformità ai requisiti di vigilanza applicabili all'ente creditizio interessato ***e che sono stabiliti dalla*** direttiva 2013/36/UE e ***dal*** regolamento (UE) n. 575/2013.	enti creditizi che chiedono a un SGD di finanziare misure preventive a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, presentino all'autorità competente, per ***approvazione***, ***un piano di ristrutturazione*** per assicurare o ripristinare ***la sostenibilità economica a lungo termine e*** la conformità ai requisiti di vigilanza applicabili all'ente creditizio interessato ***in conformità della*** direttiva 2013/36/UE e ***del*** regolamento (UE) n. 575/2013.

Or. en

Emendamento 255
Eero Heinäluoma

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***La nota*** di cui al paragrafo 1 stabilisce le azioni volte ad attenuare il rischio di deterioramento della solidità finanziaria e a rafforzare la posizione patrimoniale e di liquidità dell'ente creditizio.	2. ***Il piano di ristrutturazione*** di cui al paragrafo 1 stabilisce le azioni volte ad attenuare il rischio di deterioramento della solidità finanziaria e a rafforzare la posizione patrimoniale e di liquidità dell'ente creditizio.

Or. en

Emendamento 256
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 ter – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Nel caso in cui i mezzi finanziari di un SGD siano utilizzati per misure preventive in conformità del paragrafo 3, l'autorità competente richiede all'ente creditizio beneficiario di aggiornare il piano di risanamento di cui all'articolo 5 o 7 della direttiva 2014/59/UE, a seconda dei casi. L'autorità competente ingiunge all'ente creditizio beneficiario del sostegno di attuare le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 6, terzo comma, della direttiva 2014/59/UE.

Or. en

Emendamento 257
Roberts Zīle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 ter – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Nel caso in cui i mezzi finanziari di un SGD siano utilizzati per misure preventive in conformità del paragrafo 3, l'autorità competente richiede all'ente creditizio beneficiario di aggiornare il piano di risanamento di cui all'articolo 5 o 7 della direttiva 2014/59/UE, a seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 258
Eero Heinäluoma

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13

Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri assicurano che, nel caso di una misura di sostegno al capitale, ***la nota*** di cui al paragrafo 1 individui tutte le misure di raccolta di capitale che possono essere eseguite, comprese le salvaguardie che impediscono i deflussi di fondi, una valutazione prospettica dell'adeguatezza patrimoniale e una successiva determinazione della carenza di capitale che l'SGD deve coprire.	3. Gli Stati membri assicurano che, nel caso di una misura di sostegno al capitale, ***il piano di ristrutturazione*** di cui al paragrafo 1 individui tutte le misure di raccolta di capitale che possono essere eseguite, comprese le salvaguardie che impediscono i deflussi di fondi, una valutazione prospettica dell'adeguatezza patrimoniale e una successiva determinazione della carenza di capitale che l'SGD deve coprire.

Or. en

Emendamento 259
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Irene Tinagli, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri assicurano che, nel caso di una misura di sostegno al capitale, la nota di cui al paragrafo 1 individui tutte le misure di raccolta di capitale che possono essere eseguite, comprese le salvaguardie che impediscono i deflussi di fondi, una valutazione prospettica dell'adeguatezza patrimoniale e ***una successiva determinazione della*** carenza di capitale che l'SGD deve coprire.	3. Gli Stati membri assicurano che, nel caso di una misura di sostegno al capitale, la nota di cui al paragrafo 1 individui tutte le misure di raccolta di capitale che possono essere eseguite, comprese le salvaguardie che impediscono i deflussi di fondi, una valutazione prospettica dell'adeguatezza patrimoniale e***, come stabilito dall'autorità competente, la*** carenza di capitale che l'SGD deve coprire.

Or. en

Emendamento 260
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 ter – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Nel caso di una misura di sostegno al capitale, gli Stati membri assicurano che gli azionisti e i detentori del debito subordinato dell'ente creditizio beneficiario del sostegno abbiano contribuito a ridurre la carenza di capitale. Tali contributi assumono la forma della svalutazione e della conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili in conformità degli articoli da 59 a 62 della direttiva 2014/59/UE da parte delle autorità competenti o delle autorità di risoluzione. Gli Stati membri assicurano che non vengano adottate misure preventive sotto forma di sostegno al capitale finanziate dagli SGD prima che siano soddisfatti i requisiti di cui al primo comma.

Or. en

Emendamento 261
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 ter – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Nel caso di una misura di sostegno al capitale, gli Stati membri assicurano che gli azionisti e i creditori dell'ente creditizio beneficiario del sostegno abbiano contribuito il più possibile a ridurre la carenza di capitale.

Or. en

Emendamento 262
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 ter – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Se del caso,*** gli Stati membri assicurano che le ***misure previste nella nota di cui al*** paragrafo ***1 siano allineate al piano di conservazione del capitale di cui all'articolo 142 della direttiva 2013/36/UE***.	5. Gli Stati membri assicurano che le ***autorità competenti accertino che non siano rimborsati dividendi, riacquisti di azioni proprie o remunerazione variabile e che non venga assunto alcun impegno irrevocabile a rimborsare dividendi, riacquisti di azioni proprie o remunerazione variabile da parte dell'ente creditizio beneficiario del sostegno. Gli Stati membri assicurano che le restrizioni a norma del presente*** paragrafo ***rimangano in vigore fino a quando gli enti creditizi beneficiari del sostegno abbiano ricostituito l'SGD con lo stesso importo utilizzato per tali misure***.

Or. en

Emendamento 263
Roberts Zīle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 ter – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Se del caso,*** gli Stati membri assicurano che le ***misure previste nella nota di cui al*** paragrafo ***1 siano allineate al piano di conservazione del capitale di cui all'articolo 142 della direttiva 2013/36/UE***.	5. Gli Stati membri assicurano che le ***autorità competenti accertino che non siano rimborsati dividendi, riacquisti di azioni proprie o remunerazione variabile e che non venga assunto alcun impegno irrevocabile a rimborsare dividendi, riacquisti di azioni proprie o***

remunerazione variabile da parte dell'ente creditizio beneficiario del sostegno. Gli Stati membri assicurano che le restrizioni a norma del presente paragrafo ***rimangano in vigore fino a quando gli enti creditizi beneficiari del sostegno forniscono all'SGD i mezzi utilizzati per tali misure***.

Or. en

Emendamento 264
Luděk Niedermayer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 ter – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Occorre garantire che il sistema di garanzia dei depositi sia adeguatamente remunerato per la misura preventiva e che l'ente creditizio beneficiario, i suoi azionisti, i suoi creditori o il gruppo di imprese cui appartiene contribuiscano in maniera significativa con risorse proprie ai costi della ristrutturazione o liquidazione. Le misure preventive a sostegno della fornitura di liquidità sono temporanee, non sono utilizzate per assorbire le perdite e non diventano un sostegno al capitale. Un'adeguata remunerazione è corrisposta al sistema di garanzia dei depositi per le misure preventive concesse a sostegno della fornitura di liquidità.

Or. en

Emendamento 265
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 ter – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Occorre garantire che l'SGD sia adeguatamente remunerato per la misura preventiva e che l'ente creditizio beneficiario, i suoi azionisti, i suoi creditori o il gruppo di imprese cui appartiene contribuiscano in maniera significativa con risorse proprie ai costi della ristrutturazione o liquidazione. Le misure preventive a sostegno della fornitura di liquidità sono temporanee, non sono utilizzate per assorbire le perdite e non diventano un sostegno al capitale. Un'adeguata remunerazione è corrisposta all'SGD per le misure preventive concesse a sostegno della fornitura di liquidità.

Or. en

Motivazione

Le forme di sostegno preventivo dovrebbero essere trattate su un piano di parità per preservare condizioni di parità, sia che provengano da fondi pubblici che da un SGD privato. Pertanto, tali condizioni dovrebbero essere allineate a quelle dell'articolo 32 quater BRRD e devono garantire che i principi fondamentali della disciplina degli aiuti di Stato siano sanciti al primo livello della direttiva SGD. Ciò può naturalmente influire sul funzionamento dei sistemi di tutela istituzionale per quanto riguarda le loro missioni volontarie e obbligatorie e pertanto può essere necessario esaminare le modalità con cui tenere conto delle loro specificità.

Emendamento 266
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 ter – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Quando è applicabile la disciplina***	6. ***Tutte le misure di cui alla presente***

degli aiuti di Stato ***dell'Unione, gli Stati membri assicurano che le misure previste nella nota di cui al paragrafo 1 siano allineate al piano di ristrutturazione che l'ente creditizio è tenuto a presentare alla Commissione ai sensi di tale disciplina***.	***direttiva non sono soggette alla normativa in materia di*** aiuti di Stato.

Or. en

Motivazione

Tutte le misure di cui alla direttiva SGD non dovrebbero espressamente essere soggette alla normativa in materia di aiuti di Stato. I fondi degli SGD sono raccolti privatamente e non costituiscono denaro dei contribuenti. Inoltre, un controllo degli aiuti di Stato genera un lungo ritardo, che impedisce la rapida attuazione di misure preventive o alternative o la garanzia dei depositi. L'articolo 11 ter, paragrafo 6, rende praticamente impossibile l'attuazione di misure preventive in considerazione del calendario. Di conseguenza, l'articolo 11 ter, paragrafo 6, della proposta di direttiva SGD dovrebbe essere soppresso.

Emendamento 267
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 ter – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Quando è applicabile la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione,*** gli Stati membri assicurano che le misure previste nella nota di cui al paragrafo 1 siano allineate al piano di ristrutturazione che l'ente creditizio è tenuto a presentare alla Commissione ai sensi di tale disciplina.	6. Gli Stati membri assicurano che le misure previste nella nota di cui al paragrafo 1 siano allineate al piano di ristrutturazione che l'ente creditizio è tenuto a presentare alla Commissione ai sensi di tale disciplina***, in conformità della disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, da aggiornare di conseguenza tenendo conto delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, prima dell'entrata in vigore della direttiva***.

Or. en

Emendamento 268
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 ter – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Quando è applicabile la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione,*** gli Stati membri assicurano che le misure previste nella nota di cui al paragrafo 1 siano allineate al piano di ristrutturazione che l'ente creditizio è tenuto a presentare alla Commissione ai sensi di tale disciplina.	6. Gli Stati membri assicurano che le misure previste nella nota di cui al paragrafo 1 siano allineate al piano di ristrutturazione che l'ente creditizio è tenuto a presentare alla Commissione ai sensi di tale disciplina***, in conformità della disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, da aggiornare di conseguenza prima dell'entrata in vigore della direttiva***.

Or. en

Emendamento 269
Luděk Niedermayer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 ter – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Quando è applicabile la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, gli Stati membri assicurano che le misure previste ***nella nota*** di cui al paragrafo 1 siano ***allineate al*** piano di ristrutturazione che l'ente creditizio è tenuto a presentare alla Commissione ai sensi di tale disciplina.	6. Quando è applicabile la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, gli Stati membri assicurano che le misure previste ***nel piano di ristrutturazione*** di cui al paragrafo 1 siano ***compatibili con il*** piano di ristrutturazione che l'ente creditizio è tenuto a presentare alla Commissione ai sensi di tale disciplina.

Or. en

Emendamento 270
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 ter – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Quando è applicabile la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, gli Stati membri assicurano che le misure previste ***nella nota*** di cui al paragrafo 1 siano ***allineate al*** piano di ristrutturazione che l'ente creditizio è tenuto a presentare alla Commissione ai sensi di tale disciplina.	6. Quando è applicabile la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, gli Stati membri assicurano che le misure previste ***nel piano di ristrutturazione*** di cui al paragrafo 1 siano ***compatibili con il*** piano di ristrutturazione che l'ente creditizio è tenuto a presentare alla Commissione ai sensi di tale disciplina.

Or. en

Motivazione

Le forme di sostegno preventivo dovrebbero essere trattate su un piano di parità per preservare condizioni di parità, sia che provengano da fondi pubblici che da un SGD privato. Pertanto, tali condizioni dovrebbero essere allineate a quelle dell'articolo 32 quater BRRD e devono garantire che i principi fondamentali della disciplina degli aiuti di Stato siano sanciti al primo livello della direttiva SGD. Ciò può naturalmente influire sul funzionamento dei sistemi di tutela istituzionale per quanto riguarda le loro missioni volontarie e obbligatorie e pertanto può essere necessario esaminare le modalità con cui tenere conto delle loro specificità.

Emendamento 271
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 ter – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Gli Stati membri assicurano che, in deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, per gli enti membri di un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della presente direttiva, si applichi quanto segue: nel concedere una misura preventiva, il sistema di tutela

istituzionale chiede e l'ente creditizio è tenuto a preparare e presentare al sistema di tutela istituzionale, entro un periodo di tempo ragionevole dalla concessione della misura, un concetto di ristrutturazione globale che indichi il modo per ripristinare la redditività di base dell'ente. Ciò include il rispetto dei requisiti normativi applicabili all'ente creditizio interessato.

Or. en

Motivazione

A comprehensive, institution-specific restructuring concept, including a detailed status-quo analysis and a business plan, is in any case already regularly a mandatory part of the contract on support measures between the institution and the IPS. However, preparation requires some time until final acceptance by the IPS, in order to show valid results and thus the way to restore the bank's basic profitability. This concept with an underlying and reliable business plan is also subject to close implementation control by the IPS as is,including all necessary countermeasures in the event of significant deviations.

Emendamento 272
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 ter – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. L'autorità competente presenta la nota all'autorità di risoluzione. Quest'ultima può esaminarla al fine di individuare eventuali azioni che possono avere un impatto negativo sulla capacità di risoluzione dell'ente e formula raccomandazioni al riguardo all'autorità competente. L'autorità di risoluzione comunica la sua valutazione e le sue raccomandazioni nei tempi fissati dall'autorità competente.

Or. en

Emendamento 273
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 ter – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. L'autorità competente dispone di due settimane per approvare il piano di ristrutturazione. Qualora l'autorità competente consideri il piano di ristrutturazione insoddisfacente, non è possibile intraprendere le misure preventive previste.

Or. en

Motivazione

Le forme di sostegno preventivo dovrebbero essere trattate su un piano di parità per preservare condizioni di parità, sia che provengano da fondi pubblici che da un SGD privato. Pertanto, tali condizioni dovrebbero essere allineate a quelle dell'articolo 32 quater BRRD e devono garantire che i principi fondamentali della disciplina degli aiuti di Stato siano sanciti al primo livello della direttiva SGD. Ciò può naturalmente influire sul funzionamento dei sistemi di tutela istituzionale per quanto riguarda le loro missioni volontarie e obbligatorie e pertanto può essere necessario esaminare le modalità con cui tenere conto delle loro specificità.

Emendamento 274
Luděk Niedermayer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 ter – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. L'autorità competente dispone di due settimane per approvare il piano di ristrutturazione. Qualora l'autorità competente consideri il piano di

ristrutturazione insoddisfacente, non è possibile intraprendere le misure preventive previste.

Or. en

Emendamento 275
Eero Heinäluoma

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri assicurano che, qualora l'ente creditizio non rispetti gli impegni definiti ***nella nota*** di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 1, o non rimborsi l'importo conferito nell'ambito delle misure preventive alla scadenza, l'SGD ne informi senza indugio l'autorità competente.	1. Gli Stati membri assicurano che, qualora l'ente creditizio non rispetti gli impegni definiti ***nel piano di ristrutturazione*** di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 1, o non rimborsi l'importo conferito nell'ambito delle misure preventive alla scadenza, l'SGD ne informi senza indugio l'autorità competente.

Or. en

Emendamento 276
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nella situazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che l'***autorità competente chieda all'***ente creditizio ***di presentare*** un piano di ripristino che descriva le azioni che l'ente creditizio intraprenderà per garantire o ripristinare la conformità ai requisiti di vigilanza, per garantire la sua sostenibilità	2. Nella situazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che l'ente creditizio ***presenti all'autorità designata e all'SGD*** un piano di ripristino che descriva le azioni che l'ente creditizio intraprenderà per garantire o ripristinare la conformità ai requisiti di vigilanza, per garantire la sua sostenibilità economica a lungo termine e

economica a lungo termine e per rimborsare l'importo dovuto conferito dall'SGD alla misura preventiva, nonché il relativo calendario.	per rimborsare l'importo dovuto conferito dall'SGD alla misura preventiva, nonché il relativo calendario. ***L'autorità designata e l'SGD consultano l'autorità competente in merito alle misure previste nel piano di ripristino presentato dall'ente creditizio volte a garantire o ripristinare la conformità ai requisiti di vigilanza.***

Or. en

Emendamento 277
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nella situazione di cui al paragrafo 1, ***gli Stati membri assicurano che*** l'autorità competente ***chieda*** all'ente creditizio di presentare un piano di ripristino che descriva le azioni che l'ente creditizio intraprenderà per garantire o ripristinare la conformità ai requisiti di vigilanza, per garantire la sua sostenibilità economica a lungo termine e per rimborsare l'importo dovuto conferito dall'SGD alla misura preventiva, nonché il relativo calendario.	2. Nella situazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente ***chiede*** all'ente creditizio di presentare ***all'autorità designata e all'SGD*** un piano di ripristino che descriva le azioni che l'ente creditizio intraprenderà per garantire o ripristinare la conformità ai requisiti di vigilanza, per garantire la sua sostenibilità economica a lungo termine e per rimborsare l'importo dovuto conferito dall'SGD alla misura preventiva, nonché il relativo calendario. ***L'autorità designata e l'SGD consultano l'autorità competente in merito alle misure previste nel piano di ripristino.***

Or. en

Emendamento 278
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se l'autorità competente non è convinta che il piano di ripristino sia credibile o fattibile, l'SGD non concede ulteriori misure preventive all'ente creditizio in questione.	3. Se l'autorità competente non è convinta che il piano di ripristino sia credibile o fattibile ***o se gli enti creditizi non rispettano il piano di ripristino previsto dall'articolo 11 quater, paragrafo 1, o non rimborsano l'importo conferito nell'ambito delle misure preventive alla scadenza***, l'SGD non concede ulteriori misure preventive all'ente creditizio in questione ***e le autorità competenti effettuano una valutazione volta a determinare se l'ente sia in dissesto o a rischio di dissesto, conformemente all'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE***.

Or. en

Emendamento 279
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se l'autorità ***competente*** non è convinta che il piano di ripristino sia credibile o fattibile, l'SGD non concede ulteriori misure preventive all'ente creditizio in questione.	3. Se l'autorità ***designata*** non è convinta che il piano di ripristino sia credibile o fattibile, l'SGD non concede ulteriori misure preventive all'ente creditizio in questione.

Or. en

Emendamento 280
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se l'autorità competente non è convinta che il piano di ripristino sia credibile o fattibile, l'***SGD non concede ulteriori misure preventive all'***ente ***creditizio in questione***.	3. Se l'autorità competente non è convinta che il piano di ripristino sia credibile o fattibile, l'ente ***è considerato in dissesto o a rischio di dissesto***.

Or. en

Motivazione

Nel caso in cui il piano di ripristino non operi in modo efficace, è necessaria una determinazione di dissesto o rischio di dissesto. Inoltre, è opportuno adottare prima gli orientamenti dell'ABE.

Emendamento 281
Eero Heinäluoma

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Entro il... [OP – inserire la data corrispondente a ***42*** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] l'ABE emana orientamenti che definiscono gli elementi ***della nota*** che accompagna le misure preventive di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 1, e del piano di ripristino di cui al paragrafo 1 del presente articolo.	4. Entro il... [OP – inserire la data corrispondente a ***24*** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] l'ABE emana orientamenti che definiscono gli elementi ***del piano di ristrutturazione*** che accompagna le misure preventive di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 1, e del piano di ripristino di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 282
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13

Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Entro il... [OP – inserire la data corrispondente a ***42*** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] l'ABE emana orientamenti che definiscono gli elementi della nota che accompagna le misure preventive di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 1, e del piano di ripristino di cui al paragrafo 1 del presente articolo.	4. Entro il... [OP – inserire la data corrispondente a ***24*** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] l'ABE emana orientamenti che definiscono gli elementi della nota che accompagna le misure preventive di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 1, e del piano di ripristino di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Nel caso in cui il piano di ripristino non operi in modo efficace, è necessaria una determinazione di dissesto o rischio di dissesto. Inoltre, è opportuno adottare prima gli orientamenti dell'ABE.

Emendamento 283
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 quater – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri assicurano che, in deroga ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, per gli enti membri di un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della presente direttiva, si applichi quanto segue: qualora l'ente creditizio non rispetti gli impegni definiti nel concetto di ristrutturazione di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 7, il sistema di tutela istituzionale chiede e l'ente è tenuto a rivedere il concetto in cui descrive le iniziative che l'ente creditizio intraprenderà per garantire o ripristinare la conformità ai requisiti di vigilanza e

assicurare la sua sostenibilità economica a lungo termine. Il sistema di tutela istituzionale ne informa senza indugio l'autorità competente.

Or. en

Motivazione

A comprehensive, institution-specific restructuring concept, including a detailed status-quo analysis and a business plan, is in any case already regularly a mandatory part of the contract on support measures between the institution and the IPS. However, preparation requires some time until final acceptance by the IPS, in order to show valid results and thus the way to restore the bank's basic profitability. This concept with an underlying and reliable business plan is also subject to close implementation control by the IPS, including all necessary countermeasures in the event of significant deviations.

Emendamento 284
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Qualora*** consentano l'uso dei fondi degli SGD per le misure alternative di cui all'articolo 11, paragrafo 5***,*** gli Stati membri assicurano che, quando gli SGD finanziano tali misure, ***gli enti creditizi commercializzino le*** attività, ***i*** diritti e ***le*** passività che intendono cedere***, o ne dispongano la commercializzazione***. Fatta salva la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, tale commercializzazione è conforme a tutto quanto segue:	1. ***Gli Stati membri*** consentono l'uso dei fondi degli SGD per le misure alternative di cui all'articolo 11, paragrafo 5***.*** Gli Stati membri assicurano che, quando gli SGD finanziano tali misure, ***occorre disporre la commercializzazione o le modalità per la commercializzazione tenendo conto delle*** attività, ***dei*** diritti e ***delle*** passività che ***gli enti creditizi*** intendono cedere. Fatta salva la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, tale commercializzazione è conforme a tutto quanto segue:

Or. en

Emendamento 285
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Qualora consentano*** l'uso dei fondi degli SGD per le misure alternative di cui all'articolo 11, paragrafo 5, ***gli Stati membri assicurano*** che, quando gli SGD finanziano tali misure, gli enti creditizi commercializzino le attività, i diritti e le passività che intendono cedere, o ne dispongano la commercializzazione. Fatta salva la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, tale commercializzazione è conforme a tutto quanto segue:	1. ***Gli Stati membri consentono*** l'uso dei fondi degli SGD per le misure alternative di cui all'articolo 11, paragrafo 5, ***assicurando*** che, quando gli SGD finanziano tali misure, gli enti creditizi commercializzino le attività, i diritti e le passività che intendono cedere, o ne dispongano la commercializzazione. Fatta salva la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, tale commercializzazione è conforme a tutto quanto segue:

Or. en

Emendamento 286
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 quinquies bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 11 quinquies bis
	Sostegno concesso ai trasferimenti di portafoglio nelle misure alternative
	1. Gli Stati membri assicurano che, quando l'SGD è utilizzato conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, nei confronti di un ente creditizio, e purché tali azioni garantiscano alle persone fisiche, alle microimprese e alle piccole e medie imprese il mantenimento dell'accesso ai depositi, per evitare che le stesse sostengano perdite, l'SGD a cui tale ente creditizio è affiliato versi i seguenti contributi:

i) l'importo necessario a coprire la differenza tra il valore dei depositi protetti e delle passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità superiore e il valore delle attività dell'ente soggetto a risoluzione che devono essere trasferite a un ricevente; e

ii) se del caso, un importo necessario a garantire la neutralità patrimoniale del ricevente a seguito della cessione.

2. Gli Stati membri assicurano che i mezzi finanziari disponibili utilizzati conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, non superino il 25 % del livello-obiettivo dell'SGD a norma dell'articolo 10.

Qualora l'importo necessario dell'SGD sia superiore al 25 % del suo livello-obiettivo, gli enti creditizi affiliati trasferiscono immediatamente all'SGD i mezzi necessari per finanziare la parte rimanente, se necessario sotto forma di contributi straordinari.

Or. en

Motivazione

La capacità dell'SGD di sostenere le strategie di cessione non è maggiore in caso di insolvenza rispetto a quanto si verifica in caso di risoluzione, in conformità dell'obiettivo della risoluzione di preservarne i fondi, applicabile sia in caso di risoluzione che di insolvenza.

Emendamento 287
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 sexies – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il costo stimato per l'SGD per il finanziamento delle misure di cui	(a) il costo ***diretto*** stimato per l'SGD per il finanziamento delle misure di cui

all'articolo 11, paragrafi 2, 3 o 5;

all'articolo 11, paragrafi 2, 3 o 5;

Or. en

Emendamento 288
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 sexies – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il costo stimato del rimborso dei depositanti a norma dell'articolo 8, paragrafo 1.	(b) il costo ***diretto*** stimato del rimborso dei depositanti a norma dell'articolo 8, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 289
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 sexies – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***per la stima dei*** costi di cui al paragrafo 1, lettera a), ***l'***SGD ***tiene conto dei proventi*** attesi***, delle spese operative e delle perdite potenziali legate alla misura;***	(a) ***i*** costi di cui al paragrafo 1, lettera a), ***sono stimati come differenza tra:***
	i) la somma dell'importo rimborsato dall'SGD ***per finanziare la misura, i costi amministrativi del prelievo dei contributi ex post a norma dell'articolo 10, paragrafo 8, qualora tali contributi siano necessari per finanziare la misura, e i costi della mobilitazione dei sistemi di finanziamento alternativo a norma dell'articolo 10, paragrafo 9, qualora tali sistemi siano mobilitati; e***

	ii) i recuperi attesi ***sui crediti detenuti dall'SGD a norma dell'articolo 9, paragrafo 2.***

Or. en

Motivazione

La verifica del minor onere dovrebbe essere specificata quanto più possibile nel testo di primo livello.

Emendamento 290
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 sexies – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) per le misure di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 5, l'SGD basa la propria stima del costo del rimborso dei depositanti di cui al paragrafo 1, lettera b), sulla valutazione delle attività e delle passività dell'ente creditizio di cui all'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e sulla stima di cui all'articolo 36, paragrafo 8, di tale direttiva;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 291
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 sexies – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***per le misure di cui all'articolo 11,***	(c) il costo del rimborso dei depositanti

paragrafi 2, 3 e 5, nello stimare il costo del rimborso dei depositanti di cui al paragrafo 1, lettera b), ***l'SGD tiene conto della quota prevista dei*** recuperi***, del costo di ricostituzione dell'***SGD ***che deve essere sostenuto dagli enti creditizi che sono membri dell'SGD e del potenziale costo aggiuntivo di finanziamento per l'SGD;***

di cui al paragrafo 1, lettera b), ***è stimato come differenza tra:***

i) la somma dell'importo stimato da versare ai depositanti, i costi amministrativi legati al processo di rimborso che non sono coperti da contributi annuali, i costi amministrativi del prelievo dei contributi ex post a norma dell'articolo 10, paragrafo 8, qualora tali contributi siano necessari per rimborsare i depositanti, e i costi della mobilitazione dei sistemi di finanziamento alternativo a norma dell'articolo 10, paragrafo 9, qualora tali sistemi siano mobilitati; e

ii) i recuperi ***attesi sui crediti detenuti dall'***SGD ***a norma dell'articolo 9, paragrafo 2. Il tasso di recupero su tali crediti non deve essere inferiore al 50 %.***

Or. en

Motivazione

La verifica del minor onere dovrebbe essere specificata quanto più possibile nel testo di primo livello.

Emendamento 292
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 sexies – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) per le misure di cui all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5, nello stimare il costo del rimborso dei depositanti di cui al paragrafo 1, lettera b), l'SGD tiene conto della quota	(c) per le misure di cui all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5, nello stimare il costo del rimborso dei depositanti di cui al paragrafo 1, lettera b), l'SGD tiene conto della quota

prevista dei recuperi, del costo di ricostituzione dell'SGD che deve essere sostenuto dagli enti creditizi che sono membri dell'SGD e ***del potenziale costo aggiuntivo*** di finanziamento per l'SGD;	prevista dei recuperi ***e di eventuali costi indiretti***, ***anche*** del costo di ricostituzione dell'SGD che deve essere sostenuto dagli enti creditizi che sono membri dell'SGD e ***dei potenziali costi aggiuntivi*** di finanziamento per l'SGD ***e per il sistema bancario, nonché l'impatto sulle banche più fragili***;

Or. en

Emendamento 293
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 sexies – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) per le misure di cui all'articolo 11, paragrafo 3, nello stimare il costo del rimborso dei depositanti, l'SGD moltiplica la quota stimata dei recuperi calcolata secondo la metodologia di cui al paragrafo 5, lettera b), per 85 %.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La verifica del minor onere dovrebbe essere specificata quanto più possibile nel testo di primo livello.

Emendamento 294
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 sexies – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) per le misure di cui all'articolo 11, ***paragrafo*** 3, nello stimare il costo del rimborso dei depositanti, l'SGD moltiplica la quota stimata dei recuperi calcolata secondo la metodologia di cui al paragrafo 5, lettera b), per 85 %.	(d) per le misure di cui all'articolo 11, ***paragrafi 2,*** 3 ***e 5***, nello stimare il costo del rimborso dei depositanti, l'SGD moltiplica la quota stimata dei recuperi calcolata secondo la metodologia di cui al paragrafo 5, lettera b), per 85 %.

Or. en

Emendamento 295
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 11 sexies – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri assicurano che l'importo utilizzato per finanziare la risoluzione degli enti creditizi di cui all'articolo 11, paragrafo 2***, per le misure preventive di cui all'articolo 11, paragrafo 3***, o per le misure alternative di cui all'articolo 11, paragrafo 5, non superi l'importo dei depositi coperti presso l'ente creditizio.	3. Gli Stati membri assicurano che l'importo utilizzato per finanziare la risoluzione degli enti creditizi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, o per le misure alternative di cui all'articolo 11, paragrafo 5, non superi l'importo dei depositi coperti presso l'ente creditizio.

Or. en

Emendamento 296
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 sexies – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Quanto prima dopo l'esecuzione

	delle misure alternative, gli Stati membri assicurano che l'SGD pubblichi una sintesi degli elementi fondamentali del calcolo effettuato ai sensi del presente articolo, che comprenda, in particolare, il tasso di recupero netto calcolato sulla base del costo stimato del rimborso dei depositanti per l'SGD e un'ampia motivazione delle relative ipotesi sottese.

Or. en

Motivazione

La verifica del minor onere dovrebbe essere specificata quanto più possibile nel testo di primo livello.

Emendamento 297
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 sexies – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare:	***soppresso***
(a) la metodologia per il calcolo del costo stimato di cui al paragrafo 1, lettera a), che tiene conto delle caratteristiche specifiche della misura in questione;	
(b) la metodologia per il calcolo del costo stimato del rimborso dei depositanti di cui al paragrafo 1, lettera b), compresa la quota stimata dei recuperi di cui al paragrafo 2, lettera c);	
(c) il modo di contabilizzare, nelle metodologie di cui alle lettere a), b) e c), se del caso, la variazione del valore del denaro dovuta ai potenziali utili maturati nel corso del tempo.	
Per il calcolo del costo stimato del	

rimborso dei depositanti di cui al paragrafo 1, lettera b), in caso di misure preventive, la metodologia di cui alla lettera b) tiene conto dell'importanza delle misure preventive per il mandato statutario o contrattuale dell'SGD, compresi i sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [OP – inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Or. en

Motivazione

La verifica del minor onere dovrebbe essere specificata quanto più possibile nel testo di primo livello.

Emendamento 298
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 sexies – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare:	***Tenuto conto delle norme tecniche di regolamentazione elaborate in conformità dell'articolo 36, paragrafo 15, della direttiva 2014/59/UE e adottate a norma dell'articolo 36, paragrafo 16, della medesima***, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare:

Or. en

Emendamento 299
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 sexies – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ABE elabora ***progetti di norme tecniche di regolamentazione*** per precisare:	***Tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascuno Stato membro,*** l'ABE elabora ***orientamenti*** per specificare:

Or. en

Emendamento 300
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 sexies – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la metodologia per il calcolo del costo stimato del rimborso dei depositanti di cui al paragrafo 1, lettera b), compresa la quota stimata dei recuperi di cui al paragrafo 2, lettera c);	(b) la metodologia per il calcolo del costo stimato del rimborso dei depositanti di cui al paragrafo 1, lettera b), compresa la quota stimata dei recuperi di cui al paragrafo 2, lettera c)***, che tiene conto delle caratteristiche specifiche dello Stato membro interessato***;

Or. en

Emendamento 301
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 11 sexies – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per il calcolo del costo stimato del rimborso dei depositanti di cui al paragrafo 1, lettera b), in caso di misure preventive, la metodologia di cui alla lettera b) tiene conto dell'importanza delle misure preventive per il mandato statutario o contrattuale dell'SGD***, compresi*** i sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).	Per il calcolo del costo stimato del rimborso dei depositanti di cui al paragrafo 1, lettera b), in caso di misure preventive, la metodologia di cui alla lettera b) tiene conto dell'importanza delle misure preventive per il mandato statutario o contrattuale dell'SGD**.** ***Per quanto concerne*** i sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c)***, occorre tenere conto dei danni alla reputazione evitati tutelando il marchio aziendale comune, nonché dei costi esterni evitati nella regione specifica attraverso la continuazione della funzione di servizi finanziari e creditizi degli enti appartenenti a un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c)***.

Or. en

Emendamento 302
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 sexies – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [OP – inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 303
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 sexies – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 304
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 sexies – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri assicurano che, qualora un SGD si trovi in una situazione di carenza di liquidità, possa avere accesso alla linea di credito e alla garanzia dell'UE gestite dal Comitato di risoluzione unico. Non deve essere chiesto alcun contributo supplementare per finanziare la linea di credito e la garanzia dell'UE. L'SGD richiedente informa immediatamente l'ABE e il Comitato di risoluzione unico e indica le ragioni e l'importo di denaro richiesto per far fronte alla carenza di liquidità. Gli Stati membri assicurano che l'SGD informi il

Comitato di risoluzione unico non appena prevede un rischio di carenza di liquidità.

Quando un SGD ha esaurito il suo ricorso alla linea di credito dell'UE, gli Stati membri assicurano che gli SGD ubicati in altri Stati membri forniscano all'SGD che si trova in una situazione di carenza di liquidità i mezzi finanziari necessari per svolgere le sue funzioni in conformità dell'articolo 11.

La carenza di liquidità di cui al paragrafo 1 è calcolata come l'importo totale dei depositi coperti che è detenuto dall'ente creditizio al momento dell'evento di rimborso o l'importo dei mezzi finanziari disponibili utilizzati dall'SGD per finanziare le misure preventive o alternative di cui all'articolo 11, paragrafi 3 e 5, al netto di quanto segue:

(a) l'importo dei mezzi finanziari disponibili che l'SGD ha raccolto in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1;

(b) l'importo dei contributi straordinari ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 8, che l'SGD può raccogliere entro cinque giorni dall'evento di rimborso o l'importo proveniente dai sistemi di finanziamento alternativo e dai contributi ex post che l'SGD può raccogliere entro cinque giorni dal finanziamento delle misure preventive o alternative.

Nei casi in cui l'SGD è utilizzato nel contesto di procedure di risoluzione in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, la sua carenza di liquidità è pari all'importo determinato dall'autorità di risoluzione in conformità dell'articolo 79 del regolamento (UE) n. 806/2014 al netto dell'importo dei mezzi finanziari disponibili dell'SGD. I paragrafi da 1 a 1 quater del presente articolo si possono applicare nei casi in cui l'SDG è confrontato a un evento di rimborso oppure nel contesto delle misure di cui all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5, della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 305
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 sexies – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Gli Stati membri assicurano che i contributi percepiti dall'SGD mutuatario siano sufficienti per rimborsare agli SGD mutuanti e alla linea di credito o alla garanzia dell'UE l'importo preso a prestito e ristabilire il livello-obiettivo quanto prima e in ogni caso in meno di sei anni.

Or. en

Emendamento 306
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) è inserito l'articolo 11 septies seguente:
	"Misure preventive da parte dei sistemi di tutela istituzionale
	1. In deroga agli articoli da 11 bis a 11 sexies, i sistemi di tutela istituzionale ufficialmente riconosciuti come SGD a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, possono utilizzare i mezzi finanziari disponibili per le misure preventive di cui all'articolo 11, paragrafo 3 bis, purché

siano soddisfatte le condizioni seguenti:

(a) l'ente creditizio che ha chiesto il finanziamento delle misure preventive è tenuto a presentare un piano per garantire o ripristinare la conformità dell'ente creditizio ai requisiti di vigilanza di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013 conformemente alle condizioni stabilite dalle disposizioni giuridiche del sistema di tutela istituzionale approvate dall'autorità competente in conformità dell'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(b) l'autorità competente è stata consultata dal sistema di tutela istituzionale in merito alle misure preventive e alle condizioni imposte all'ente creditizio beneficiario del sostegno;

(c) l'utilizzo di misure preventive da parte del sistema di tutela istituzionale è subordinato a obblighi a carico dell'ente creditizio beneficiario del sostegno, che comprendono almeno un monitoraggio più rigoroso del rischio dell'ente creditizio e maggiori diritti di verifica da parte del sistema di tutela istituzionale;

(d) l'utilizzo delle misure preventive da parte del sistema di tutela istituzionale è subordinato a impegni da parte dell'ente creditizio ad assicurare l'accesso ai depositi coperti;

(e) è confermata la capacità degli enti creditizi aderenti di pagare i contributi straordinari ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4; e

(f) i costi delle misure non superano i costi necessari ad adempiere il mandato statutario o contrattuale del sistema di tutela istituzionale riconosciuto conforme ai criteri di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2. Gli Stati membri assicurano che i sistemi di tutela istituzionale siano dotati di sistemi di monitoraggio e procedure

appropriate per la selezione e l'esecuzione delle misure preventive nonché il monitoraggio dei rischi affiliati.

3. Tali misure preventive intraprese da un sistema di tutela istituzionale non portano alla determinazione che l'ente creditizio è in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE o dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 806/2014.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento riconosce il ruolo speciale dei sistemi di tutela istituzionale: i sistemi di tutela istituzionale utilizzano le misure preventive quale mezzo per evitare il caso di risarcimento e quindi per garantire la tutela dei depositi. Per loro le misure preventive rappresentano il caso standard e non uno dei vari strumenti possibili di una selezione di strumenti.

Emendamento 307
Joachim Schuster

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)Direttiva 2014/49/UE
Articolo 11 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) è inserito l'articolo 11 septies seguente:
	"Articolo 11 septies
	Misure preventive da parte dei sistemi di tutela istituzionale
	1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 3, e agli articoli da 11 bis a 11 sexies, gli Stati membri possono autorizzare un sistema di tutela istituzionale che rientra nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), a utilizzare i mezzi finanziari disponibili per misure volte a evitare il dissesto di un ente creditizio, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) l'autorità di risoluzione non ha adottato alcuna azione di risoluzione ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE;

(b) il sistema di tutela istituzionale è dotato di sistemi e procedure appropriati per la selezione e l'esecuzione delle misure alternative nonché il monitoraggio dei rischi affiliati che non superano i costi necessari ad adempiere il mandato statutario o contrattuale dell'sistema di tutela istituzionale;

(c) l'utilizzo di tali misure è accompagnato da condizioni per l'ente creditizio beneficiario del sostegno, che comprendono un monitoraggio più rigoroso del rischio e impegni ad assicurare l'accesso ai depositi coperti;

(d) l'ente creditizio che ha chiesto il finanziamento delle misure preventive è tenuto a presentare un piano per garantire o ripristinare la conformità dell'ente creditizio ai requisiti di vigilanza di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013 conformemente alle condizioni stabilite dalle disposizioni giuridiche del sistema di tutela istituzionale approvate dall'autorità competente in conformità dell'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2. Gli Stati membri assicurano che l'autorità competente sia stata consultata dal sistema di tutela istituzionale in merito alle misure preventive e alle condizioni imposte all'ente creditizio beneficiario del sostegno. Essi verificano altresì se i sistemi di monitoraggio dei sistemi di tutela istituzionale e le procedure decisionali soddisfino le condizioni del presente articolo.";

Or. en

Emendamento 308
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 11 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 11 septies
	Misure preventive da parte dei sistemi di tutela istituzionale
	1. Qualora l'ente sia membro di un sistema di tutela istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), il sistema di tutela istituzionale è consultato dall'autorità di risoluzione prima di adottare misure di risoluzione e ha la possibilità di attuare misure preventive.
	2. In deroga agli articoli da 11 bis a 11 sexies, gli Stati membri possono consentire ai sistemi di tutela istituzionale di utilizzare i mezzi finanziari disponibili per le misure preventive di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
	(a) l'autorità competente è stata consultata dal sistema di tutela istituzionale in merito alle misure preventive e alle condizioni imposte all'ente creditizio beneficiario del sostegno;
	(b) l'ente creditizio che ha chiesto il finanziamento delle misure preventive è tenuto a presentare un piano per garantire o ripristinare la conformità dell'ente creditizio ai requisiti di vigilanza di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013 conformemente alle condizioni stabilite dalle disposizioni giuridiche del sistema di tutela istituzionale approvate dall'autorità competente in conformità dell'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
	(c) l'utilizzo delle misure preventive da parte del sistema di tutela istituzionale è

subordinato a impegni da parte dell'ente creditizio ad assicurare l'accesso ai depositi coperti;

(d) l'utilizzo di misure preventive da parte del sistema di tutela istituzionale è subordinato a obblighi a carico dell'ente creditizio beneficiario del sostegno, che comprendono almeno un monitoraggio più rigoroso del rischio dell'ente creditizio e maggiori diritti di verifica da parte del sistema di tutela istituzionale;

(e) è confermata la capacità degli enti creditizi aderenti di pagare i contributi straordinari ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4;

(f) i costi delle misure non superano i costi necessari ad adempiere il mandato statutario o contrattuale del sistema di tutela istituzionale riconosciuto conforme ai criteri di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 conformemente alle condizioni stabilite dalle disposizioni giuridiche del sistema di tutela istituzionale approvate dall'autorità competente in conformità dell'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. Si tiene conto dei costi esterni nella società nonché nella rete del sistema di tutela istituzionale.

3. Gli Stati membri assicurano che i sistemi di tutela istituzionale siano dotati di sistemi di monitoraggio e procedure decisionali appropriati per la selezione e l'esecuzione delle misure preventive nonché il monitoraggio dei rischi affiliati.

4. Tali misure preventive intraprese da un sistema di tutela istituzionale non portano alla determinazione che l'ente creditizio è in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE o dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 806/2014.

Or. en

Emendamento 309
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Irene Tinagli, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) è aggiunto l'articolo 12 bis seguente:
	"Sostegno del Fondo di risoluzione unico ai sistemi di finanziamento alternativo
	1. Qualora l'intervento di un SGD all'interno dell'Unione bancaria sia necessario nel contesto di una risoluzione, ma i suoi mezzi finanziari disponibili siano insufficienti per conseguire gli obiettivi del suo intervento, l'SGD può chiedere sostegno, sotto forma di garanzia, al Fondo di risoluzione unico.
	2. La richiesta dell'SGD contiene tutte le informazioni pertinenti, tra cui:
	i) la carenza del sistema di garanzia dei depositi ai fini dell'intervento specifico nella risoluzione;
	ii) le condizioni offerte al sistema di garanzia dei depositi in altri sistemi di finanziamento alternativo;
	iii) la durata prevista del sostegno richiesto.
	3. Il Comitato di risoluzione unico adotta una decisione relativa, tra l'altro, ai termini applicabili alla fornitura della garanzia, conformemente all'articolo 79 bis del regolamento (UE) n. 806/2014.
	4. La garanzia del Fondo di risoluzione unico fornita all'SGD è utilizzata come garanzia reale per i sistemi di finanziamento alternativo di cui all'articolo 10, paragrafo 9, della direttiva 2014/49/UE, assicurando in tal modo

l'accesso ai mercati a condizioni più favorevoli.";

Or. en

Emendamento 310
Irene Tinagli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(13 bis) all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. I contributi agli SDG di cui all'articolo 10 sono basati sull'importo dei depositi coperti e sul grado di rischio sostenuto dai rispettivi membri.	***"***1. I contributi agli SDG di cui all'articolo 10 sono basati sull'importo dei depositi coperti e sul grado di rischio sostenuto dai rispettivi membri ***di qualsiasi singolo SGD***.
Gli Stati membri possono prevedere contributi inferiori per settori a basso rischio che sono disciplinati dal diritto interno.	Gli Stati membri possono prevedere contributi inferiori per settori a basso rischio ***degli enti creditizi affiliati a un SGD*** che sono disciplinati dal diritto interno.
Gli Stati membri possono decidere che i membri di un sistema di protezione istituzionale versino contributi più bassi agli SGD.	Gli Stati membri possono decidere che i membri di un sistema di protezione istituzionale versino contributi più bassi agli SGD ***cui sono affiliati***.
Gli Stati membri possono acconsentire a che l'organismo centrale e tutti gli enti creditizi permanentemente aderenti all'organismo centrale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano soggetti nel loro complesso alla ponderazione del rischio determinata per l'organismo centrale e gli enti a esso aderenti su una base consolidata.	Gli Stati membri possono acconsentire a che l'organismo centrale e tutti gli enti creditizi permanentemente aderenti all'organismo centrale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano soggetti nel loro complesso alla ponderazione del rischio determinata per l'organismo centrale e gli enti a esso aderenti su una base consolidata.
Gli Stati membri possono decidere che gli enti creditizi versino un contributo minimo, a prescindere dall'importo dei loro depositi coperti.	Gli Stati membri possono decidere che gli enti creditizi versino un contributo minimo, a prescindere dall'importo dei loro depositi coperti.***";***

Or. en

Emendamento 311
Marek Belka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) all'articolo 13, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
	"Gli Stati membri possono decidere che i membri di un sistema di tutela istituzionale versino contributi più bassi agli SGD cui sono membri.";

Or. en

Motivazione

In alcuni paesi i sistemi di tutela istituzionale si sono dimostrati un fattore importante per aumentare la stabilità del settore bancario cooperativo, aumentando la qualità delle attività e fornendo ulteriore liquidità e revisione interna tra i membri dei sistemi di tutela istituzionale, senza fornire un livello supplementare di protezione degli SGD. Pertanto, l'argomentazione secondo la quale essi interferiscono con l'idea dell'EDIS non è giustificata. Non si condivide pertanto la soppressione del testo proposta dal relatore in quanto l'approccio dovrebbe essere più articolato e non unico per tutti.

Emendamento 312
Eero Heinäluoma

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 – lettera c
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 14 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 bis. Gli Stati membri assicurano che un SGD di uno Stato membro ospitante possa, previo accordo con un SGD di uno Stato membro di origine, fungere da punto di	2 bis. Gli Stati membri assicurano che un SGD di uno Stato membro ospitante possa, previo accordo con un SGD di uno Stato membro di origine, fungere da punto di

contatto per i depositanti degli enti creditizi che esercitano la libera prestazione di servizi di cui al titolo V, capo 3, della direttiva 2013/36/UE e sia risarcito di tutti i costi sostenuti.	contatto per i depositanti degli enti creditizi che esercitano la libera prestazione di servizi di cui al titolo V, capo 3, della direttiva 2013/36/UE e sia risarcito di tutti i costi sostenuti. ***L'SGD di uno Stato membro di origine fornisce all'SGD dello Stato membro ospitante informazioni sul numero dei depositanti, sull'importo dei depositi coperti e sulle possibili modifiche pertinenti ai medesimi.***

Or. en

Emendamento 313
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Irene Tinagli, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 – lettera d
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri assicurano che, qualora un ente creditizio cessi di essere membro di un SGD e diventi membro di un SGD di un altro Stato membro, o qualora alcune delle attività dell'ente creditizio siano trasferite a un SGD di un altro Stato membro, l'SGD di origine trasferisca all'SGD ricevente ***i contributi dovuti*** per ***gli ultimi*** 12 mesi ***precedenti il cambio dell'SGD di appartenenza, a eccezione dei contributi straordinari*** di cui ***all'articolo 10, paragrafo 8***.	3. Gli Stati membri assicurano che, qualora un ente creditizio cessi di essere membro di un SGD e diventi membro di un SGD di un altro Stato membro, o qualora alcune delle attività dell'ente creditizio siano trasferite a un SGD di un altro Stato membro, l'SGD di origine trasferisca all'SGD ricevente ***un importo che rispecchi le potenziali passività aggiuntive che l'SGD ricevente sostiene a seguito del trasferimento, tenendo conto dell'impatto del trasferimento sulla situazione finanziaria di entrambi gli SGD in relazione ai rischi che coprono.*** ***L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione*** per ***specificare la metodologia per il calcolo dell'importo da trasferire.*** ***L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [***12 mesi ***dopo la data di entrata in vigore della presente***

direttiva di modifica].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui ***al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

Or. en

Emendamento 314
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 – lettera d
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri assicurano che, qualora un ente creditizio cessi di essere membro di un SGD e diventi membro di un SGD di un altro Stato membro, o qualora alcune delle attività dell'ente creditizio siano trasferite a un SGD di un altro Stato membro, l'SGD di origine trasferisca all'SGD ricevente ***i contributi dovuti*** per ***gli ultimi*** 12 mesi ***precedenti il cambio dell'SGD di appartenenza, a eccezione dei contributi straordinari di cui all'articolo 10, paragrafo 8***.	3. Gli Stati membri assicurano che, qualora un ente creditizio cessi di essere membro di un SGD e diventi membro di un SGD di un altro Stato membro, o qualora alcune delle attività dell'ente creditizio siano trasferite a un SGD di un altro Stato membro, l'SGD di origine trasferisca all'SGD ricevente ***un importo che rispecchi le potenziali passività aggiuntive che l'SGD ricevente sostiene a seguito del trasferimento, tenendo conto dell'impatto del trasferimento sulla situazione finanziaria di entrambi gli SGD in relazione ai rischi che coprono.*** ***L'ABE elabora orientamenti*** per ***specificare la metodologia per il calcolo dell'importo da trasferire al fine di garantire un impatto neutro del trasferimento sulla situazione finanziaria di entrambi gli SGD in relazione ai rischi che coprono.*** ***L'ABE presenta tali progetti di orientamenti alla Commissione entro il ... [***12 mesi ***dopo la data di entrata in vigore***

della presente direttiva di modifica].

Or. en

Emendamento 315
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 – lettera d
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri assicurano che, qualora un ente creditizio cessi di essere membro di un SGD e diventi membro di un SGD di un altro Stato membro, o qualora alcune delle attività dell'ente creditizio siano trasferite a un SGD di un altro Stato membro, l'SGD di origine trasferisca all'SGD ricevente i contributi ***dovuti per gli ultimi 12 mesi precedenti il cambio dell'SGD di appartenenza***, a eccezione dei contributi straordinari di cui all'articolo 10, paragrafo 8.	3. Gli Stati membri assicurano che, qualora un ente creditizio cessi di essere membro di un SGD e diventi membro di un SGD di un altro Stato membro, o qualora alcune delle attività dell'ente creditizio siano trasferite a un SGD di un altro Stato membro, l'SGD di origine trasferisca all'SGD ricevente i contributi ***del relativo ente creditizio***, a eccezione dei contributi straordinari di cui all'articolo 10, paragrafo 8***, al netto dei profitti e delle perdite registrate dall'SGD di origine, compresi gli interventi passati, i redditi da investimento e i recuperi previsti***.

Or. en

Motivazione

The change of DGS membership transfers all the risk from the original DGS to the new DGS. And there is no rationale for paying twice a contribution for the same risk. Unless this provision is amended, it imposes a significant cost on any crossborder re-organisation, specifically through "branchification", as pointed out by the SSM President in September 2021.The amount to be transferred should be close to the total amount paid by the related credit institution (with the exception of extraordinary contributions and part of the contributions used for past interventions). Some technical elements regarding the calculation of the amount to be transfered could also be set by EBA guidelines.

Emendamento 316
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 – lettera d
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri assicurano che, qualora un ente creditizio cessi di essere membro di un SGD e diventi membro di un SGD di un altro Stato membro, o qualora alcune delle attività dell'ente creditizio siano trasferite a un SGD di un altro Stato membro, l'SGD di origine trasferisca all'SGD ricevente i contributi ***dovuti per gli ultimi 12 mesi*** precedenti il cambio dell'SGD di appartenenza, a eccezione dei contributi straordinari di cui all'articolo 10, paragrafo 8.	3. Gli Stati membri assicurano che, qualora un ente creditizio cessi di essere membro di un SGD e diventi membro di un SGD di un altro Stato membro, o qualora alcune delle attività dell'ente creditizio siano trasferite a un SGD di un altro Stato membro, l'SGD di origine trasferisca all'SGD ricevente i contributi precedenti il cambio dell'SGD di appartenenza***, al netto della quota relativa in caso di eventi di pagamento, se esistenti, verificatisi durante l'appartenenza all'SGD***, a eccezione dei contributi straordinari di cui all'articolo 10, paragrafo 8.

Or. en

Emendamento 317
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 – lettera d
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 14 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Al fine di specificare la metodologia di calcolo dei contributi da trasferire in conformità del paragrafo 3, l'ABE elabora norme tecniche di regolamentazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 318
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 – lettera e
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 14 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
3 bis. Ai fini del paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che l'SGD di origine trasferisca l'importo di cui a tale paragrafo entro ***1 mese*** dal cambio dell'SGD di appartenenza.	3 bis. Ai fini del paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che l'SGD di origine trasferisca l'importo di cui a tale paragrafo entro ***3 mesi*** dal ***momento in cui l'SGD è informato del*** cambio dell'SGD di appartenenza.

Or. en

Motivazione

Da un punto di vista pratico, un periodo di un mese è spesso troppo breve. Dal momento che l'informazione potrebbe non avvenire contemporaneamente al cambio, il periodo non dovrebbe iniziare prima che l'SGD sia stato informato.

Emendamento 319
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 15 bis – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'ABE emana orientamenti che specificano le circostanze in cui le autorità designate devono approvare la copertura dei depositanti delle succursali costituite in paesi terzi dagli enti creditizi membri degli SGD.

Or. en

Emendamento 320
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera c
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi forniscano il foglio informativo di cui al paragrafo 1 prima della conclusione del contratto di apertura del deposito ***e successivamente ogni anno***. ***I depositanti accusano ricevuta di tale foglio informativo.***	2. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi forniscano il foglio informativo di cui al paragrafo 1 prima della conclusione del contratto di apertura del deposito.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi di informazione annuali e l'ottenimento della conferma di ricevuta del foglio informativo da parte del depositante sembrano inutilmente onerosi.

Emendamento 321
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera c
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi forniscano il foglio informativo di cui al paragrafo 1 prima della conclusione del contratto di apertura del deposito ***e successivamente ogni anno***. ***I depositanti accusano ricevuta di tale foglio informativo.***	2. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi forniscano il foglio informativo di cui al paragrafo 1 prima della conclusione del contratto di apertura del deposito.

Or. en

Motivazione

Credit Institutions should not be obliged to obtain the acknowledgement of receipt of the information sheet by the depositor. They should also not have to provide the depositor with the information sheet every year. It should suffice that they provide the depositor with the information sheet once before they enter into a contract on deposit-taking.The information sheet does not provide a real benefit to the depositor, its distribution is very expensive and harmful to the environment and it leads to cumbersome user journeys online. In analogous processes, the mailing of the information sheet and the acknowledgement of receipt causes enormous costs (costs for mailing and/or expansion of IT systems as well as corresponding customer information; costs due to closure of corresponding deposit accounts in the event of non-confirmation; at least EUR 5 per customer) without in any way ensuring that the customers read the information sheet.Even if read by the depositor, the information is not of much use to him. In view of the similarity of the statutory deposit protection at all credit institutions, there are no better or worse protection alternatives. There is also no longer any need to apply for compensation; instead, the credit balance must be reimbursed automatically by the compensation scheme. There is even less of a need for depositors to receive this information anew every year. This regularly causes uncertainty and queries – customers ask their bank for an explanation of the letter or even outright demand the payment of the protected amount to themselves.

Emendamento 322
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – lettera g
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 16 – paragrafo 7 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
7 bis. Gli Stati membri assicurano che ***le autorità designate,*** gli SGD ***e gli enti creditizi interessati*** informino i depositanti, anche mediante pubblicazione sui loro siti web, del fatto che un'autorità amministrativa competente è giunta alla conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera a), o un'autorità giudiziaria ha adottato una decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera b).	7 bis. Gli Stati membri assicurano che gli SGD informino i depositanti, anche mediante pubblicazione sui loro siti web, del fatto che un'autorità amministrativa competente è giunta alla conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera a), o un'autorità giudiziaria ha adottato una decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera b).

Or. en

Motivazione

L'SGD dovrebbe essere la fonte autorevole di informazioni in questo caso; le informazioni da parte di tre diverse agenzie comportano un inutile sforzo di coordinamento senza fornire valore aggiunto e potrebbero, di contro, generare confusione tra i depositanti.

Emendamento 323
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri assicurano che, entro il 31 marzo di ogni anno, gli SGD informino l'ABE dell'importo dei depositi coperti nel loro Stato membro al 31 dicembre dell'anno precedente. Entro la stessa data gli SGD comunicano inoltre all'ABE l'importo dei loro mezzi finanziari disponibili, compresi la quota delle risorse prese a prestito, gli impegni di pagamento e il calendario per il raggiungimento del livello-obiettivo ***in caso di uso dei*** fondi ***degli*** SGD.	3. Gli Stati membri assicurano che, entro il 31 marzo di ogni anno, gli SGD informino l'ABE e ***il Comitato di risoluzione unico*** dell'importo dei depositi coperti nel loro Stato membro al 31 dicembre dell'anno precedente. Entro la stessa data gli SGD comunicano inoltre all'ABE ***e al Comitato di risoluzione unico*** l'importo dei loro mezzi finanziari disponibili, compresi la quota delle risorse prese a prestito, gli impegni di pagamento e il calendario per il raggiungimento del livello-obiettivo ***a seguito di un esborso di*** fondi ***dell'***SGD ***conformemente all'articolo 10, paragrafo 2***.

Or. en

Emendamento 324
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri assicurano che,	3. Gli Stati membri assicurano che,

entro il 31 marzo di ogni anno, gli SGD informino l'ABE dell'importo dei depositi coperti nel loro Stato membro al 31 dicembre dell'anno precedente. Entro la stessa data gli SGD comunicano inoltre all'ABE l'importo dei loro mezzi finanziari disponibili***, compresi la quota delle risorse prese a prestito, gli impegni di pagamento*** e il calendario per il raggiungimento del livello-obiettivo in caso di uso dei fondi degli SGD.	entro il 31 marzo di ogni anno, gli SGD informino l'ABE dell'importo dei depositi coperti nel loro Stato membro al 31 dicembre dell'anno precedente. Entro la stessa data gli SGD comunicano inoltre all'ABE l'importo dei loro mezzi finanziari disponibili e il calendario per il raggiungimento del livello-obiettivo in caso di uso dei fondi degli SGD.

Or. en

Emendamento 325
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri assicurano che le autorità designate notifichino all'ABE, senza indebito ritardo, tutti gli elementi seguenti:	Gli Stati membri assicurano che le autorità designate notifichino all'ABE ***e al Comitato di risoluzione unico***, senza indebito ritardo, tutti gli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 326
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) se sono state applicate le misure di cui all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5, e l'importo dei fondi utilizzati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1,	(b) se sono state applicate le misure di cui all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5, e l'importo dei fondi utilizzati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1,

e all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5***, e, se del caso e una volta disponibili, l'importo dei fondi recuperati, il costo che ne deriva per l'SGD e la durata del processo di recupero***;	e all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5;

Or. en

Emendamento 327
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
La notifica di cui al primo comma contiene una sintesi che descrive tutti gli elementi seguenti:	***soppresso***
(a) la situazione iniziale dell'ente creditizio;	
(b) le misure per le quali sono stati utilizzati i fondi dell'SGD;	
(c) l'importo previsto dei mezzi finanziari disponibili utilizzati.	

Or. en

Emendamento 328
Engin Eroglu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2014/59/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione degli enti creditizi che sono membri di un SGD forniscano a tale SGD***, su richiesta,*** la sintesi degli	6. Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione degli enti creditizi che sono membri di un SGD forniscano a tale SGD ***annualmente*** la sintesi degli

elementi fondamentali dei piani di risoluzione di cui all'articolo 10, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2014/59/UE***, a condizione che tali informazioni siano necessarie all'SGD e alle autorità designate per esercitare gli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5, e all'articolo 11 sexies***.	elementi fondamentali dei piani di risoluzione di cui all'articolo 10, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2014/59/UE.

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda il paragrafo 6, è opportuno specificare che una sintesi del piano di risoluzione non dovrebbe essere trasmessa solo su richiesta, ma che dovrebbe avvenire uno scambio costante delle informazioni necessarie, in linea con le migliori pratiche.

Emendamento 329
Markus Ferber, Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione degli enti creditizi che sono membri di un SGD forniscano a tale SGD***, su richiesta,*** la sintesi degli elementi fondamentali dei piani di risoluzione di cui all'articolo 10, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2014/59/UE***, a condizione che tali informazioni siano necessarie all'SGD e alle autorità designate per esercitare gli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5, e all'articolo 11 sexies***.	6. Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione degli enti creditizi che sono membri di un SGD forniscano a tale SGD ***una volta all'anno*** la sintesi degli elementi fondamentali dei piani di risoluzione di cui all'articolo 10, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2014/59/UE.

Or. en

Emendamento 330
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Irene Tinagli, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE, come modificata dalla presente direttiva, e agli articoli 11 bis, 11 ter, 11 quater e 11 sexies in relazione alle misure preventive, fino al [OP – inserire la data corrispondente a ***72*** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono consentire ai sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), di conformarsi alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE applicabile il [OP – inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva].	2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE, come modificata dalla presente direttiva, e agli articoli 11 bis, 11 ter, 11 quater e 11 sexies in relazione alle misure preventive, fino al [OP – inserire la data corrispondente a ***36*** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono consentire ai sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), di conformarsi alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE applicabile il [OP – inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 331
Pedro Marques, Aurore Lalucq, René Repasi, Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP – inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi applicano tuttavia le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 11, paragrafo 3, come modificato dalla presente direttiva, e agli articoli 11 bis, 11 ter, 11 quater e 11 sexies in relazione alle misure preventive a decorrere dal... [OP – inserire la data corrispondente a ***48*** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].	Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP – inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi applicano tuttavia le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 11, paragrafo 3, come modificato dalla presente direttiva, e agli articoli 11 bis, 11 ter, 11 quater e 11 sexies in relazione alle misure preventive a decorrere dal... [OP – inserire la data corrispondente a ***36*** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 332
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2
Direttiva 2014/49/UE
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP – inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi applicano tuttavia le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 11, paragrafo 3, come modificato dalla presente direttiva, e agli articoli 11 bis, 11 ter, 11 quater e 11 sexies in relazione alle misure preventive a decorrere dal... [OP – inserire la data corrispondente a ***48*** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].	Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP – inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi applicano tuttavia le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 11, paragrafo 3, come modificato dalla presente direttiva, e agli articoli 11 bis, 11 ter, 11 quater e 11 sexies in relazione alle misure preventive a decorrere dal... [OP – inserire la data corrispondente a ***36*** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en